



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 126

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 28 marzo 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 66
2 ^a - Giustizia	» 78
3 ^a - Affari esteri	» 92
5 ^a - Bilancio	» 103
6 ^a - Finanze e tesoro	» 106
7 ^a - Istruzione	» 129
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 143
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 149
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 153
11 ^a - Lavoro	» 236
12 ^a - Igiene e sanità	» 241
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 245
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 251

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 7
7 ^a (Istruzione) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	» 17

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 258
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 269
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 271

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . . .	Pag. 272
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 275
Commissioni monocamerali d'inchiesta	
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag. 276
Sottocommissioni permanenti	
5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 278
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 285
7 ^a - Istruzione - Pareri	» 286
11 ^a - Lavoro - Pareri	» 287
<hr/>	
CONVOCAZIONI	Pag. 288

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 28 marzo 2007

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PASTORE

La seduta inizia alle ore 8,55.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Paolo Guzzanti nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di terzi (n. 10824/06 RGNR, n. 27082/06 RG GIP)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nella seduta del 27 marzo 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 1-bis, nei confronti del professor Antonio Marzano, nella sua qualità di Ministro delle attività produttive pro tempore, nonché dei signori Giovanni Bruno, Roberto Marraffa, Massimo Pica, Roberto Petrassi, Carlo Lancella, Walter Cretella Lombardo ed Ernesto Marzano

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 15 marzo e proseguito nella seduta del 20 marzo 2007.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Mercoledì 28 marzo 2007

8^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***SALVI**

Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REFERENTE

(1314-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il senatore SINISI (*Ulivo*), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, alcune delle quali di carattere meramente formale. Riferisce in particolare sull'articolo 2, comma 2, capoverso 1-*bis*, dal quale è stato espunto il riferimento ai requisiti morali previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le persone cui le società sportive abbiano attribuito compiti di controllo e di sicurezza; all'articolo 2-*bis* il divieto di manifestazioni esteriori ivi previsto non è più riferito alle organizzazioni di sostenitori in cui siano presenti condannati per reati commessi in manifestazioni sportive, ma viene riferito al loro contenuto di incitamento alla violenza o di ingiuria o minacce. La fattispecie del lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall'articolo 3, è stata integrata richiedendo il requisito di un pericolo «concreto» per le persone. Quanto alla disciplina della flagranza differita,

la scelta – operata dal decreto legge – di attribuirle un carattere stabile, abrogando il termine finale della sua efficacia, precedentemente fissato al 30 giugno 2007, non è stata confermata dalla Camera dei deputati che ha reintrodotto un termine finale di efficacia, fissato al 30 giugno 2010.

Si sofferma quindi sulle modifiche all'articolo 7; ricorda come il Senato in prima lettura avesse previsto una pena severa, individuata in connessione a quella sancita dall'articolo 583 del codice penale, per le lesioni personali gravi o gravissime procurate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico; tale disposizione è stata integralmente riformulata dall'altro ramo del Parlamento: si è da un lato leggermente diminuita l'entità della pena prevista, che peraltro resta superiore a quella fissata dall'articolo 583; dall'altro si è invece disciplinata la fattispecie penale recidendo ogni legame con il precedente articolo 583 e caratterizzandola per la circostanza che le lesioni siano procurate in occasione di manifestazioni sportive. Egli critica tale modifica, che non ritiene condivisibile.

Si sofferma, quindi, tra l'altro, sulla modifica all'articolo 10, comma 1, capoverso 5-*bis*, con la quale si configura nuovamente come facoltà per le società sportive la partecipazione ai costi derivanti dall'adeguamento degli impianti sportivi ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Ricorda che la previsione, invece, in termini di obbligo per le società di partecipare a tali oneri era stata approvata dal Senato non solo in risposta alle esigenze dei comuni, generalmente proprietari degli impianti, ma anche per superare una situazione di incertezza nell'individuazione dei soggetti cui compete provvedere agli adeguamenti richiesti, che aveva comportato gravi e protratti ritardi nell'attuazione del cosiddetto decreto-legge Pisanu. La modifica apportata dalla Camera dei deputati riconduce, a suo giudizio, a una situazione di incertezza, aggravata dalla previsione secondo la quale agli adeguamenti si dovrebbe provvedere senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel ribadire la propria contrarietà a tale modifica paventa il rischio che questa possa costituire un concreto ostacolo all'attuazione delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti.

Si sofferma infine sull'articolo 11-*ter*, introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede l'obbligo per le società organizzatrici di eventi sportivi di rilasciare biglietti gratuiti nominativi per i minori di anni 14; tale disposizione suscita perplessità nella parte in cui richiede, per l'ingresso del minore nello stadio, che sia accompagnato da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Egli giudica impossibile una effettiva verifica del grado di parentela dell'accompagnatore e valuta tale norma come un elemento di complicazione della procedura per il rilascio dei biglietti, la quale è già stata resa più rigorosa dalle necessarie e condivisibili disposizioni volte a rendere gli ingressi negli stadi soggetti a maggiori controlli.

Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 2^a Commissione, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) il quale, dopo aver dichiarato di

condividere quanto argomentato dal senatore Sinisi, rileva che alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono meramente formali. Alcune – ad avviso del relatore – sono addirittura prive di reale portata modificativa, come quella all'articolo 1, comma 1, relativa alle misure di sicurezza per gli impianti sportivi, dal momento che l'espressione «in assenza di pubblico» equivale proprio a quella «a porte chiuse», sostituita dalla Camera.

Altre modifiche hanno invece ben più profondo rilievo. In particolare il relatore si sofferma sulla riformulazione dell'articolo 583-*quater* del codice penale, contenuta all'articolo 7 che, limitando l'operatività dell'aggravante ad effetto speciale alla sola ipotesi delle manifestazioni sportive, presenta palesi profili di illegittimità costituzionale e di irragionevolezza.

Quanto alla modifica dell'articolo 10, nel senso di ritornare alla originaria formulazione del decreto, la quale facoltizzava le società sportive a provvedere all'adeguamento degli impianti, il relatore rileva che essa indebolisce notevolmente la portata prescrittiva del comportamento virtuoso richiesto alle società, le quali spesso utilizzano notevoli risorse per l'acquisto di giocatori. L'inserimento dell'inciso «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», vanifica ulteriormente la concreta possibilità di un effettivo adeguamento degli impianti sportivi perché esclude la possibilità di un concorso finanziario da parte degli enti locali.

In riferimento alla norma relativa al rilascio di biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, il relatore osserva che tale norma introduce un filtro, ultroneo e produttivo di effetti negativi, alla possibilità, per i minori, di accedere agli stadi.

Il presidente delle Commissioni riunite SALVI, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*), dopo aver espresso la sua personale condivisione in ordine alle considerazioni critiche esposte dai relatori, fa presente che alla Camera dei deputati si è registrata una sostanziale convergenza fra forze politiche di maggioranza e di opposizione sulle parti del decreto che sono state oggetto di modifica. L'oratore palesa pertanto la preoccupazione che, nell'ipotesi di una eventuale ulteriore modificazione da parte del Senato, il decreto possa decadere. Ritiene quindi opportuno assicurarsi – tramite contatti con gli omologhi Gruppi parlamentari dell'altro ramo del Parlamento – che la Camera dei deputati approvi senza modificazioni il testo che il Senato le invierà. Nell'ipotesi in cui non vi fossero le condizioni per un accordo, il senatore ritiene inevitabile approvare il decreto così come è stato trasmesso dalla Camera, perché la sua eventuale decadenza difficilmente potrebbe essere giustificata di fronte all'opinione pubblica.

Quanto al merito, l'oratore si sofferma in particolare sulla riformulazione dell'articolo 583-*quater*, ritenendo che limitare l'aggravante ad ef-

fetto speciale esclusivamente alle ipotesi che il fatto si verifichi in occasione delle manifestazioni sportive, oltre a presentare il carattere odioso di ogni legislazione emergenziale, presenta notevoli profili di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.

Il senatore SAPORITO (AN) rileva come il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti una riscrittura radicale e per molte parti non condivisibile del testo approvato dal Senato. Ritiene opportuno compiere una riflessione per individuare, eventualmente in una sede informale, le modifiche che si rendano indispensabili e sulle quali si registri una larga condivisione, nello spirito di collaborazione fra maggioranza e opposizione che ha connotato la prima lettura del disegno di legge in titolo.

Il senatore BIANCO, presidente della Commissione affari costituzionali, riferisce che la Camera, in sede di programmazione dei lavori per i prossimi giorni potrà tenere conto di quanto sta maturando in Senato in relazione alla conversione in legge del decreto in esame. Un'eventuale approvazione di modifiche largamente condivise consentirebbe a suo giudizio la conclusione nella giornata odierna dell'esame in sede referente nonché una rapida approvazione da parte del Senato del decreto-legge in esame, consentendo all'altro ramo del Parlamento di esaminare le modifiche così approvate in tempi compatibili con la conversione in legge.

Il senatore CENTARO (FI) condivide le perplessità manifestate dai relatori, in particolare in ordine alla riformulazione dell'articolo 583-*quater*, rilevando che, così formulato, esso non è soltanto incostituzionale ma è portatore di un messaggio devastante nei confronti delle forze dell'ordine perché circoscrive del tutto irragionevolmente l'aggravante per lesione grave o gravissima a pubblico ufficiale solo ad una limitata, per quanto rilevante, ipotesi di tutela dell'ordine pubblico.

Dopo aver rilevato l'assurdità della norma relativa al rilascio dei biglietti gratuiti per i minori, il senatore propone di procedere con estrema rapidità a correggere le parti meno tollerabili delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consentendo a quest'ultima di approvare in tempi ragionevoli il disegno di legge di conversione.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), dopo aver dichiarato di essere d'accordo con i rilievi avanzati dai relatori, in particolare in ordine alla riformulazione dell'articolo 583-*quater*, manifesta nello stesso tempo la profonda preoccupazione che il decreto possa decadere, dal momento che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono il frutto di un preciso orientamento politico in materia, condiviso da forze della maggioranza e dell'opposizione.

Condividendo le preoccupazioni del senatore Massimo Brutti, propone di rinviare alla prossima settimana la votazione del disegno di legge e degli eventuali emendamenti, al fine di consentire ai Gruppi parlamen-

tari di verificare la praticabilità di un ulteriore rinvio alla Camera dei deputati.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) sottolinea che il grave problema della violenza negli stadi ha assunto le dimensioni attuali principalmente a causa della protratta inerzia nell'applicazione del cosiddetto decreto Pisanu. A suo giudizio le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento a quella dall'articolo 10 ricordata dal relatore Sinisi, comporteranno un'ulteriore inerzia; rinunciare a modificare tale disposizione comporterebbe l'assunzione di una grave responsabilità. L'articolo 583-*quater* del codice penale, poi, come riformulato dalla Camera dei deputati, propone una norma radicalmente errata che si traduce anche in un messaggio devastante, soprattutto per le forze dell'ordine. Pur comprendendo l'opportunità di preventivi contatti con i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, ritiene che questi debbano essere volti esclusivamente ad assicurare che quel ramo del Parlamento sia posto nelle condizioni di organizzare i propri lavori con modalità compatibili con la conversione in legge del provvedimento di urgenza in esame.

Il senatore PALMA (*FI*) dichiara di condividere la proposta avanzata dal presidente Bianco e dal presidente Salvi. Dichiara inoltre di convenire con il senatore Villone sull'esigenza di modificare alcune disposizioni approvate dalla Camera dei deputati; comprende le esigenze di responsabilità istituzionale che inducono a valutare i tempi dell'*iter* nell'altro ramo del Parlamento, ma ritiene che analogo senso di responsabilità avrebbe dovuto manifestare l'altra Camera: assicurare tempi congrui per l'esame da parte del Senato costituisce infatti una garanzia ineludibile, in assenza della quale a questi verrebbe riservato un ruolo secondario nel procedimento legislativo. Conclude auspicando una rapida e condivisa approvazione delle modifiche effettivamente indispensabili sottolineando la necessità che il legislatore corregga disposizioni, come quella di cui all'articolo 7 comma 1, manifestamente incostituzionali.

Il senatore CASSON (*Ulivo*), condividendo le osservazioni dei relatori, propone di circoscrivere gli interventi modificativi del Senato al decreto-legge in titolo esclusivamente a due ipotesi, quella relativa alla aggravante speciale delle lesioni gravi e gravissime, contenuta all'articolo 583-*quater*, e quella relativa agli obblighi societari.

Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale.

Il vice ministro MINNITI, intervenendo in sede di replica, riferisce che il Governo, durante l'esame alla Camera dei deputati, ha sottolineato a più riprese che eventuali modifiche al testo che il Senato aveva approvato sulla base di un accordo unanime dei Gruppi politici, dovevano essere assistite da una convergenza politica altrettanto significativa e limitarsi ai soli interventi ritenuti indispensabili. Le modifiche approvate costi-

tuiscono il risultato di una discussione particolarmente impegnativa e approfondita che ha avuto luogo all'interno dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e tra Gruppi parlamentari e Governo. Esse sono state approvate con largo consenso nonostante il testo già approvato dal Senato fosse stato sostenuto dal Governo in quanto migliorativo dello stesso decreto-legge. Gli specifici profili problematici evidenziati dai relatori e su cui si è svolto il dibattito riguardano disposizioni sulle quali si è registrato un forte convincimento nell'altro ramo del Parlamento. In particolare le modifiche alle norme penali in materia di lesioni a pubblici ufficiali sono state dettate da una ispirazione garantista, che ha inteso attenuare la pena sancita dal Senato, ritenuta eccessiva. Quanto agli oneri per l'adeguamento degli impianti, pur convenendo che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti elementi di confusione, ritiene dirimente la circostanza che in assenza di adeguamento le manifestazioni sportive non potrebbero aver luogo. Ricorda, infine, che la finalità sottesa alla previsione del rilascio di biglietti gratuiti per i minori è quella di incentivare le famiglie ad assistere alle manifestazioni sportive.

Nel ribadire che queste tre disposizioni rappresentano il prodotto di un'intensa iniziativa politica presso l'altro ramo del Parlamento, e dopo aver ricordato che i tempi dell'esame sono stati condizionati dal concomitante esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, invita le Commissioni riunite a compiere una seria riflessione sull'effettiva possibilità di modificarle senza compromettere la conversione in legge del decreto.

Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver rilevato che, alla Camera dei deputati, il Governo si è speso notevolmente perché il disegno di legge di conversione fosse approvato nel testo licenziato dal Senato della Repubblica, palesa alla Commissione che nell'altro ramo del Parlamento è maturato un diverso e condiviso orientamento sul quale si è registrata la convergenza tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.

In ordine al merito delle modifiche sulle quali sono state avanzate le più evidenti perplessità, il rappresentante del Governo svolge alcune riflessioni di carattere squisitamente tecnico-giuridico. In ordine alla norma relativa al rilascio di biglietti gratuiti per i minori, l'oratore rileva che, a fronte di una scarsa partecipazione alle manifestazioni sportive, la disposizione mira a favorire la presenza delle famiglie e dei minori all'interno degli stadi. Quanto alla norma relativa agli obblighi societari, contenuta all'articolo 8, il Sottosegretario osserva che l'eliminazione dell'obbligo di adeguamento degli stadi e la sua sostituzione con una più attenuata facoltà riconosciuta alle società sportive, muove dalla constatazione che, oltre a un ridotto numero di società sportive con rilevanti capitali, ve ne sono altre che non dispongono di mezzi economici necessari per far fronte, in tempi brevi, all'adeguamento dei rispettivi impianti.

In riferimento alla riformulazione dell'articolo 583-*quater* che, a suo avviso, integra un'aggravante ad effetto speciale, il rappresentante del Governo osserva che, alla Camera dei deputati, era emersa la volontà di abro-

garlo, in ragione del paventato rischio di un aggravamento eccessivo delle pene. A fronte della opposizione di quanti ritenevano che l'abrogazione della norma *de qua* sarebbe stata difficilmente giustificabile, soprattutto agli occhi delle forze dell'ordine, direttamente e drammaticamente coinvolte nella vicenda dei recenti episodi di violenza, i deputati hanno accettato ad una soluzione intermedia che prevedesse un minor incremento di pena rispetto a quello proposto dal Senato, ed una limitazione della operatività della fattispecie alle sole manifestazioni sportive. Ciò in ragione del fatto che le forze dell'ordine risultano maggiormente esposte ad episodi di violenza nei casi di manifestazioni legate al mondo dello *sport*, in particolare del calcio.

Il presidente SALVI, alla luce del dibattito svoltosi, propone di circoscrivere le proposte emendative alla modificazione dell'articolo 583-*quater*, così come approvato dalla Camera dei deputati; alla correzione della norma relativa all'obbligo di adeguamento degli impianti sportivi in capo alle società e alla soppressione della concretezza del pericolo quale elemento integrativo della fattispecie della quasi flagranza.

Il senatore BIANCO, presidente della Commissione affari costituzionali, condivide le considerazioni svolte nel corso del dibattito e ritiene che occorra assumere decisioni responsabili. Ritiene, in particolare, che le proposte emendative possano essere assai limitate: a suo giudizio, le modifiche della Camera al testo dell'articolo 583-*quater* del codice penale già definito dal Senato in termini di entità della pena possono essere accettate, ma non si può condividere l'errore di limitare alle manifestazioni sportive l'occasione che delimita la nuova fattispecie penale: tale errore consiste in una disposizione di dubbia costituzionalità ed è un messaggio negativo, soprattutto per le forze dell'ordine. Considera necessario inoltre configurare nuovamente come obbligo la partecipazione delle società sportive agli oneri per l'adeguamento degli impianti. Le Commissioni potrebbero approvare tali modifiche nel corso della seduta, rinviando ai prossimi giorni le opportune riflessioni, sollecitate dai rappresentanti del Governo, anche in termini di valutazione dei tempi ai fini della conversione in legge.

Il senatore Massimo BRUTTI (*Ulivo*) concorda con le proposte avanzate dal presidente Salvi, ribadendo però la necessità che, dopo l'eventuale approvazione di proposte emendative, siano attivati gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) dichiara di concordare con le considerazioni espresse dal senatore Brutti e chiede se vi siano le condizioni per un'approvazione del testo da parte del Senato nella settimana in corso.

Il senatore CENTARO (*FI*) concorda con la proposta del presidente Salvi.

Il presidente SALVI sospende la seduta per consentire la presentazione degli emendamenti.

La seduta sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,15.

Poiché i proponenti hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati, il presidente SALVI chiede ai relatori di formulare il parere.

Il relatore per la 1^a Commissione, senatore SINISI (*Ulivo*), esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, sugli identici emendamenti 7.2 e 7.1, nonché sull'emendamento 10.1. Invita quindi i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1 e 11-*ter*.1.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), concorda.

I rappresentanti del GOVERNO concordano.

Gli emendamenti 1.1 e 11-*ter*.1 sono ritirati.

Posti ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO sono approvati l'emendamento 3.1, gli identici emendamenti 7.2 e 7.1, nonché l'emendamento 10.1.

Il presidente SALVI avverte che si passerà alla votazione finale.

La Commissione conferisce mandato ai relatori di riferire all'Assemblea nei termini emersi dalla discussione e di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 18,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1314-B
(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1

PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO

Al comma 2, capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «o giuridica».

Art. 3.

3.1

PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «concreto».

Art. 7.

7.2

I RELATORI

Al comma 1, capoverso art. 583-quater, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni sportive».

Conseguentemente modificare la rubrica.

7.1

PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO

Al comma 1, capoverso art. 583-quater, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni sportive».

Conseguentemente modificare la rubrica.

Art. 10.

10.1

I RELATORI

Al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «possono provvedere» con la parola: «provvedono».

Art. 11.

11-ter.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 28 marzo 2007

7^a Seduta

Presidenza della Presidente della 7^a Commissione
Vittoria FRANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Lolli e per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(239) MAZZARELLO ed altri. – *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, in materia di titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata dei campionati di calcio*

(1269) Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 marzo scorso nel corso della quale – ricorda la PRESIDENTE – sono stati illustrati gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore STIFFONI (LNP) insiste per la votazione degli ordini del giorno da lui presentati.

Previa verifica del numero legale sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno G/1269/1/7e8 e G/1269/2/7e8.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) interviene sull'ordine del giorno G/1269/3/7e8, osservando come con esso si intenda impegnare il Governo ad adottare iniziative normative finalizzate alla valorizzazione dei settori giovanili, attraverso la puntuale individuazione di criteri di ripartizione delle risorse economiche derivante dalla vendita centralizzata dei diritti. Dopo aver ribadito l'importanza sociale dell'attività sportiva e la necessità di una maggior valorizzazione dei vivai nazionali, lamenta la mancata disponibilità del Governo e dei relatori, confermata dai pareri costantemente contrari su tutti gli ordini del giorno ed emendamenti presentati dai senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale e della Lega Nord, a tenere conto di tali esigenze.

L'ordine del giorno è quindi posto ai voti e respinto.

Sono altresì posti ai voti e respinti, con successive votazioni, gli ordini del giorno G/1269/4/7e8, G/1269/5/7e8 e G/1269/6/7e8.

I presentatori non insistono invece per la votazione degli ordini del giorno G/1269/7/7e8 e G/1269/8/7e8, di identico contenuto, in quanto accolti dal Governo.

La presidente Vittoria FRANCO fa presente che i relatori hanno presentato tre nuovi ordini del giorno.

Su sollecitazione del senatore BUTTI (*AN*), il relatore per l'8^a Commissione, senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), li illustra. Relativamente all'ordine del giorno G/1269/10/7e8, osserva come con esso si intenda impegnare il Governo ad adottare misure finalizzate a consentire la costituzione di consorzi o di associazioni temporanee di impresa volte all'acquisizione dei diritti audio-visivi sportivi. Per quel che riguarda l'ordine del giorno G/1269/11/7e8, rileva che con esso si intende consentire che, nelle modalità di offerta dei diritti audio-visivi sportivi, si tenga conto non solo delle caratteristiche oggettive delle piattaforme emergenti ma anche delle situazioni soggettive degli operatori di comunicazione; ciò al fine di dare pieno sostegno alla concorrenza anche su tali piattaforme. Relativamente, infine, all'ordine del giorno G/1269/12/7e8, precisa che esso impegna il Governo ad intervenire in sede applicativa adottando regole specifiche a carico della Lega calcio finalizzate alla predisposizione di idonee strutture organizzative e di vendita dei diritti audio-visivi sportivi, atte a favorire l'accentuazione del ruolo della Lega stessa quale editore nell'ambito del mercato.

Il senatore BUTTI (*AN*), dopo aver lamentato il mancato parere favorevole del Governo e dei relatori su tutti gli emendamenti a sua firma, si

esprime in senso contrario sull'ordine del giorno G/1269/10/7e8, del quale sottolinea il carattere pleonastico e meramente ricognitivo di disposizioni introdotte dalla legge n. 112 del 2004 e quindi già vigenti nell'ordinamento. Svolge, quindi, talune considerazioni sul ruolo dell'emittenza locale e sulla necessità di introdurre misure volte a garantirne i diritti.

Gli ordini del giorno G/1269/10/7e8, G/1269/11/7e8, e G/1269/12/7e8 sono quindi accolti dal Governo.

Si passa, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.9 il senatore STIFFONI (*LNP*), il quale, dopo aver espresso talune perplessità sul ricorso allo strumento della delega legislativa per la disciplina di tale settore, osserva come l'emendamento in esame intenda garantire la valorizzazione e l'incentivazione dei vivai nazionali.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.9 e 1.63.

Dopo che il senatore PROCACCI (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.22, le Commissioni riunite, con separate e successive votazioni, respingono gli emendamenti 1.10, 1.1 e 1.2.

Il senatore STIFFONI (*LNP*) prende la parola, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.11, il quale prevede che una parte delle risorse derivanti dalla vendita centralizzata dei diritti siano destinate alla ristrutturazione e all'ammodernamento degli impianti sportivi.

L'emendamento 1.11 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore BUTTI (*AN*) interviene a favore degli emendamenti 1.52 e 1.53, osservando che essi sono finalizzati all'incentivazione delle attività sportive dilettantistiche non solo calcistiche. Nel prendere atto con rammarico del parere contrario dei relatori e del Governo su tali emendamenti, preannuncia la presentazione di proposte emendative di analogo tenore nel corso dell'esame in Assemblea, auspicando che una diversa formulazione possa raccogliere un più ampio consenso.

Il sottosegretario LOLLI, pur condividendo la delicatezza ed importanza delle questioni testé rilevate, osserva come la previsione di stringenti limiti di destinazione delle risorse possa costituire una eccessiva penalizzazione dei diritti dei club sportivi.

Nel riaffermare la necessità del ricorso all'istituto della delega legislativa, auspica che la Lega calcio sia in grado di formulare una proposta condivisibile su tali temi che consenta al Governo di non procedere all'e-

esercizio della delega relativamente ad essi. Svolge poi talune considerazioni sulla questione della mutualità, soffermandosi sulle proposte di modifica emerse nel corso del dibattito, le quali, da un lato, mirano alla valorizzazione della funzione sociale dell'attività sportiva e, dall'altro, all'incentivazione dei settori giovanili e dilettantistici. Sollecita poi una riflessione generale sulle possibili conseguenze sul piano della concorrenza derivanti dall'imposizione di obblighi di destinazione delle risorse troppo stringenti in capo alle società calcistiche. Si riserva comunque di valutare l'opportunità di individuare soluzioni concordate su tali problematiche.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti 1.52 e 1.53.

Posti ai voti congiuntamente, sono accolti gli identici emendamenti 1.66 e 1.34.

La PRESIDENTE rileva che sull'emendamento 1.67 la 1^a Commissione ha formulato osservazioni. Ne dispone quindi l'accantonamento.

Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.23 e 1.3 rispettivamente dal senatore PROCACCI (*Ulivo*) e dal senatore MARCONI (*UDC*), il senatore BUTTI (*AN*) dichiara il proprio voto favorevole sugli identici emendamenti 1.68 e 1.69, di tenore analogo all'1.50 da lui presentato. Essi assicurano infatti una stringente tutela per le emittenti locali, cui garantiscono la possibilità di procedere all'acquisto dei diritti su singoli eventi rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari.

Le Commissioni riunite approvano, in unica votazione, gli identici emendamenti 1.68 e 1.69. Risulta, quindi, assorbito l'emendamento 1.50.

Dopo che il senatore PROCACCI (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.24, le Commissioni riunite respingono la proposta 1.4.

Il senatore BUTTI (*AN*) prende la parola sull'emendamento 1.54, anche con riferimento alle osservazioni formulate al riguardo dalla 1^a Commissione.

Dopo un breve chiarimento del senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*), la PRESIDENTE dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 1.54.

Ritirato dal senatore PROCACCI (*Ulivo*) l'emendamento 1.25, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.17.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), propone una riformulazione dell'emendamento 1.70, la quale è posta ai voti ed approvata (emendamento 1.70 testo 2).

Dopo che il senatore PROCACCI (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.26, il relatore MAZZARELLO (*Ulivo*) propone una riformulazione dell'emendamento 1.94.

Il senatore PROCACCI (*Ulivo*) invita i relatori ad integrare la proposta, testé illustrata, nel senso di specificare che i licenziatari in via primaria dei diritti debbano procedere alla sublicenza dei medesimi agli altri operatori della comunicazione, ivi comprese le emittenti locali.

Dopo un breve intervento del senatore RANIERI (*Ulivo*), il quale rileva il carattere pleonastico del richiamo ai criteri di trasparenza e di non discriminazione, l'emendamento 1.94 (testo 2) è posto ai voti ed approvato dalle Commissioni riunite.

Sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 1.32, 1.40 e 1.35; sono inoltre preclusi gli emendamenti 1.27 e 1.49.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.39, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.95, 1.41, 1.58, 1.46, 1.28, 1.16, 1.81, 1.55, 1.44, 1.82, 1.57 e 1.56, nonché preclusione dell'emendamento 1.60.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.83, 1.47 e 1.45 sono respinti.

Dopo che il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.96, le Commissioni riunite con un'unica votazione approvano gli identici emendamenti 1.71 e 1.72.

L'emendamento 1.14, posto ai voti, non è approvato.

Posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 1.37 e 1.64 sono respinti.

Dopo un intervento del senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*), il quale suggerisce di valutare la coerenza dell'emendamento 1.36 rispetto all'emendamento 1.94 (testo 2) già approvato, la PRESIDENTE dichiara l'emendamento 1.36 assorbito dall'emendamento 1.94 (testo 2).

Gli identici emendamenti 1.73 e 1.74 sono ritirati dai proponenti, in quanto assorbiti di fatto dall'emendamento 1.94 (testo 2).

L'emendamento 1.29 è ritirato dal senatore PROCACCI (*Ulivo*), il quale, nel ritenere opportuno preservare i diritti delle emittenti locali, trasforma la sua proposta emendativa nell'ordine del giorno n. 9.

Il senatore BUTTI (*AN*) ritira a sua volta l'emendamento 1.48 e sottoscrive l'ordine del giorno n. 9, condividendone le finalità.

Il relatore per la 7^a Commissione, senatore SCALERA (*Ulivo*), si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 9, in quanto esso recepisce alcune esigenze emerse nel dibattito.

Il sottosegretario VIMERCATI, associandosi alle considerazioni del senatore Scalera, accoglie l'ordine del giorno n. 9.

Con distinte votazioni le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.30 e respingono l'1.19.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.75 e 1.76 sono approvati, con conseguente assorbimento della prima parte degli emendamenti 1.38, 1.65 e 1.97.

Accedendo all'invito del sottosegretario VIMERCATI, gli emendamenti 1.38, 1.65 e 1.97, per la parte restante, sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il senatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) sottolinea peraltro l'esigenza di salvaguardare la concorrenza sulle piattaforme emergenti.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.77 e 1.78 sono approvati, mentre i successivi emendamenti 1.7, 1.15, 1.84 e 1.85 risultano assorbiti.

Con distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 1.86, approvano l'emendamento 1.87 e respingono altresì gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.18, 1.13 e 1.21.

Dopo che il senatore BUTTI (*AN*) ha ritirato l'emendamento 1.51, in considerazione dell'apertura manifestata dai relatori e dal Governo, sono posti distintamente ai voti gli emendamenti 1.12 e 1.20, che risultano respinti.

Gli emendamenti 1.79 e 1.80 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

In particolare, il relatore per l'8^a Commissione, senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), si riserva di presentare una riformulazione in Assemblea.

Con separate votazioni, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 1.33, mentre respingono gli emendamenti 1.90, 1.61, 1.8, 1.92, 1.42, 1.93, 1.91 e 1.43.

L'emendamento 1.31 è ritirato dal senatore PROCACCI (*Ulivo*), mentre l'1.62 risulta precluso in conseguenza della mancata approvazione dell'emendamento 1.61.

Posto ai voti l'emendamento 1.59 non è approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Con riferimento all'emendamento 1.67, interviene il sottosegretario LOLLI il quale rileva che la vendita centralizzata dei diritti dovrà comunque essere gestita dalla Lega calcio, altrimenti potrebbe sorgere un inevitabile contenzioso con le società. Qualora i proponenti eliminassero il riferimento alla esclusività della commercializzazione dei diritti, dichiara che di tale principio si terrà comunque conto in sede di esercizio della delega.

Il relatore per l'8^a Commissione, senatore MAZZARELLO (*Ulivo*), concordando sull'impostazione del rappresentante del Governo, riformula la sua proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.67 (testo 2) è approvato.

Il senatore BUTTI (*AN*) ritira l'emendamento 1.54, precedentemente accantonato.

Concluso l'esame degli emendamenti, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto finale, le Commissioni riunite conferiscono mandato ai relatori Mazzarello e Scalera di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1269, con le modifiche introdotte, proponendo nel contempo l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 239.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE, data la conclusione odierna dell'esame congiunto, comunica che la seduta delle Commissioni riunite, già prevista per domani, giovedì 29 marzo, alle ore 15, non avrà più luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 1269

G/1269/1/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

tenuto conto che la specificità del fenomeno sportivo si traduce nei principi di solidarietà finanziaria, lealtà sportiva ed equilibrio economico e strutturale nell'ambito di ciascuna competizione sportiva,

preso atto che l'indagine conoscitiva sul sistema sportivo svolta nella XIV legislatura dalla Camera dei deputati ha palesato i limiti di un sistema che non investe nella crescita del movimento sportivo di base,

considerato che le società sportive senza fini di lucro attualmente in attività sono oltre 100.000 e che lo sport italiano, per radicate tradizioni storiche, basa la sua struttura sulle società sportive che ne costituiscono l'asse portante,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione, messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi di campionati professionistici,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative affinché, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi, una quota di tali risorse, non inferiore al 10 per cento, sia vincolata a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico per il finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di se-

dici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.

G/1269/2/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

tenuto conto che la formazione dei giovani sportivi è fondamentale per la vitalità dello sport e delle squadre nazionali e pertanto deve essere incoraggiata e sostenuta dalle federazioni sportive e dal pubblico,

valutato il grave squilibrio che si è venuto a creare negli ultimi anni tra le ricche società di serie A, con oltre il 75 per cento degli introiti, e quelle dei club delle serie «minori», con il conseguente depotenziamento dei settori giovanili e del calcio dilettantistico,

visto che uno dei criteri direttivi della delega legislativa in esame è che la ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi avvenga in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile,

preso atto che la formulazione relativa a tale valorizzazione risulta essere vaga e variamente interpretabile,

considerato che nel provvedimento in esame non viene data la giusta importanza all'investimento nelle attività dei vivai e della formazione dei giovani atleti da parte dei partecipanti alle competizioni sportive,

impegnano il Governo:

a monitorare l'applicazione della norma al fine di adottare ulteriori provvedimenti normativi volti a tener conto, nell'ambito della distribuzione delle risorse derivanti dai diritti televisivi, oltre al bacino di utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuno dei singoli partecipanti, anche dell'investimento, da parte dei singoli soggetti, nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti complessivamente giocati in prima squadra da atleti di cittadinanza italiana che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso le Leghe professionistiche.

G/1269/3/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che nel provvedimento in esame non viene specificata la ripartizione, fra i soggetti partecipanti alla competizione sportiva, delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi,

tenuto conto che questa mancanza potrebbe generare confusione e alterare l'efficienza e la trasparenza del mercato dei diritti televisivi,

preso atto che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha sottolineato, in una recente audizione svoltasi presso la Camera dei deputati, che «gran parte dei problemi economici del settore dipendono dalle modalità effettive della ripartizione delle risorse tra le varie squadre»,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, nell'ambito dei criteri di ripartizione delle risorse economiche di cui alla lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 1, determinati in accordo con le Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, venga tenuto conto che:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;

c) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza deve essere non inferiore al 20 per cento;

d) la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai non può essere inferiore al 10 per cento;

e) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche non deve essere inferiore al 10 per cento.

G/1269/4/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che i diritti televisivi degli eventi sportivi, e in particolare modo di quelli calcistici, determinano una particolare immagine di marchio per il canale che li trasmette e consentono all'emittente di raggiungere un particolare pubblico non altrimenti raggiungibile con altri programmi,

constatato che nei canali a pagamento il calcio è la principale forza trainante per la vendita di abbonamenti mentre nella televisione non a pagamento, il calcio attrae una particolare fascia di pubblico e, di conseguenza, inserzionisti pubblicitari che non sarebbero attirati da altri programmi,

valutato che il calcio fornisce elevati livelli di *audience*, produce eventi che hanno luogo regolarmente per la maggior parte dell'anno, garantisce un elevato seguito a lungo termine e induce gli spettatori a guardare regolarmente un determinato canale,

preso atto che il calcio consente, alle emittenti che ne acquisiscono i diritti, di ottenere cifre elevate di spettatori su base regolare, prolungata e continua con i conseguenti benefici in termini di introiti pubblicitari o abbonati ai servizi a pagamento, al punto che il prezzo degli intermezzi pubblicitari durante la trasmissione del calcio è maggiore del 10-50 per cento rispetto al miglior prezzo praticato,

visto che la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dice che i diritti audiovisivi devono essere commercializzati per singola piattaforma e permette quindi alle Leghe di vendere i diritti delle competizioni sportive per la trasmissione via satellite, sul digitale terrestre, sulla televisione via internet, sulla televisione via rete cellulare,

dato che su tutte le piattaforme esiste la concorrenza, tranne che sul satellite, in cui Sky detiene il monopolio,

impegnano il Governo:

ad effettuare, in sede di attuazione, un monitoraggio delle disposizioni richiamate al fine di introdurre eventuali correttivi a sostegno della reale concorrenza fra gli operatori, in un mercato rilevante come quello per l'acquisizione dei diritti di trasmissione delle competizioni sportive e in particolare calcistiche.

G/1269/5/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

considerato che un buon provvedimento sulla commercializzazione dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico di eventi sportivi professionistici deve tendere a facilitare la concorrenza sul mercato e non certo a favorire uno specifico operatore,

preso atto che nel provvedimento in esame si stabilisce che la commercializzazione in forma centralizzata deve essere disciplinata in modo tale da consentire la realizzazione di un sistema equilibrato in cui operino più operatori sul mercato,

valutato che nel nostro Paese, attualmente, è presente un solo operatore sulla piattaforma del digitale terrestre,

dato che in questo provvedimento non si prevede chiaramente la condizione di libero mercato per la vendita su una singola piattaforma con divieto di sublicenza,

impegnano il Governo:

ad intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi normativi volti a sottolineare che i divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, siano validi solo nel caso in cui sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma.

G/1269/6/7 e 8

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

esaminato l'A.S. 1269 recante delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale,

valutata l'importanza del carattere sociale dell'attività sportiva e la specificità del fenomeno sportivo, secondo quanto affermato nella dichiarazione di Nizza del 2000,

vista la necessità di sostenere ed incentivare lo sport dilettantistico, che è centrale per il suo fondamentale ruolo di crescita, di educazione e di

integrazione sociale e di solidarietà, anche rispetto alla disabilità fisica o mentale, nonché per il suo forte legame col territorio,

dato che in questo provvedimento non c'è nessuna misura a sostegno delle società e delle associazioni dilettantistiche, tanto meno a vantaggio delle categorie inferiori e dello sport di base in generale,

considerato che lo sport si fonda su valori sociali, educativi e culturali ed è un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale e la sua pratica deve essere accessibile a tutti, mettendo in atto programmi volti a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili,

preso atto che le società e le associazioni dilettantistiche esaltano i valori morali, umani e sociali dello sport attraverso un'attenta opera di reclutamento dei giovani, sostenendo l'azione della famiglia e della scuola,

impegnano il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota delle risorse derivanti dallo sfruttamento dei diritti televisivi allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili, per incentivare politiche indirizzate a valorizzare il carattere sociale dello sport.

G/1269/7/7 e 8

I RELATORI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei principi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

impegnano il Governo:

affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi definiti immediatamente

dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

G/1269/8/7 e 8

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

in accordo con quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera o), che prevede la disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, consentendo una graduale applicazione dei principi relativi alla commercializzazione in forma centralizzata ed all'equa ripartizione delle risorse economiche tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, e distinguendo a tal fine tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data,

impegnano il Governo:

affinché, nella stesura dei decreti applicativi previsti dal provvedimento, non siano penalizzati i contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei diritti televisivi relativi ad eventi sportivi, definiti immediatamente dopo il 31 maggio 2006 dagli operatori e dalle squadre con un minore peso negoziale.

G/1269/10/7 e 8

I RELATORI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premessi che l'A.S. 1269:

prevede limiti all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi per gli operatori di comunicazione;

non prevede invece limiti all'eventualità che più operatori di comunicazione, che svolgono la loro attività su un'unica piattaforma distributiva, possano costituirsi in consorzi o associazioni temporanee di imprese o altre forme di associazioni finalizzate all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi, di cui una o più società costituenti siano in possesso del titolo abilitativo per poi procedere direttamente alla diffusione dei diritti audiovisivi sportivi;

considerato che tali forme di aggregazione devono essere consentite, sempre che non producano effetti distorsivi nella concorrenza, nei regolamenti attuativi di disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, che devono essere predisposti dal soggetto organizzatore della competizione sportiva d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

impegnano il Governo

ad intervenire, in sede applicativa, in modo da prevedere regole specifiche per le modalità di costituzione di consorzi o di associazioni temporanee d'impresa finalizzate nell'ambito del sistema delineato dall'A.S. 1269.

G/1269/11/7 e 8

I RELATORI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premessi che:

l'A.S. 1269 riserva una disciplina particolare alle piattaforme emergenti che, allo stato, appaiono quelle legate ai mezzi di telecomunicazione (Internet e telefonia) e ai mezzi televisivi sul cavo (Iptv) e via *wireless* (Dvb-h);

anche in vista dell'introduzione della nuova disciplina prevista dalle modifiche alla direttiva europea sulla televisione senza frontiere, appare necessario stabilire regole precise e misure di sostegno per l'effettiva concorrenza su tali piattaforme;

tra le predette regole appare necessario prevedere che gli operatori di comunicazione che partecipano, in qualità di fornitori di contenuti, all'acquisizione dei diritti audiovisivi sportivi debbano essere non solo in possesso del prescritto titolo abilitativo, ma debbano anche effettivamente poi esercitarli, avendo stipulato precedentemente accordi con gli operatori di rete;

occorre prevedere altresì che, nelle modalità di offerta dei diritti audiovisivi sportivi, si tenga conto non solo delle caratteristiche oggettive della piattaforma emergente, che, per essere tale (dunque beneficiare della diversa disciplina), non deve rispettare alcune condizioni, come il numero (elevato) di abbonati alla piattaforma e la capacità di fruizione del prodotto, ma anche delle situazioni soggettive degli operatori di comunicazione, alcuni dei quali potrebbero trovarsi in posizione dominante penalizzando i propri *competitors*;

impegnano il Governo:

a intervenire, in sede applicativa, con specifici correttivi al mercato dei diritti audiovisivi sportivi finalizzati a dare pieno sostegno alla concorrenza sulle piattaforme emergenti.

G/1269/12/7 e 8

I RELATORI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premesso che:

per giurisprudenza consolidata tutti i diritti di sfruttamento economico (*ticketing*, sponsorizzazioni, diritti audiovisivi sportivi) dell'evento sportivo appartengono al soggetto che lo organizza all'interno dell'impianto di cui ha la disponibilità, assumendone gli oneri di realizzazione e i rischi finanziari;

è evidente tuttavia che un incontro suscita un interesse vero, concreto e reale per gli utenti (e di conseguenza per i *network* televisivi) solo quando abbia luogo nel contesto di una competizione sportiva (un campionato, una coppa);

dalla competizione fra più squadre, sotto l'egida organizzativa di una Lega, promana quindi il valore sia economico che sportivo di un incontro;

gli stessi incontri amichevoli derivano il proprio *appeal* commerciale ed economico dalla partecipazione dei due club e dei rispettivi tesserati alle competizioni ufficiali;

la nozione di contitolarità (tra società ospitata, società ospitante e la Lega Calcio, di cui fanno parte tutti i partecipanti al campionato) implica necessariamente un meccanismo di contrattazione in forma centralizzata che deve essere attribuita esclusivamente al soggetto organizzatore del campionato, poiché nell'inserire un singolo evento sportivo all'interno di una manifestazione si produce innegabilmente un valore aggiunto che altrimenti non vi sarebbe;

la Lega Calcio, a cui devono essere conferiti in esclusiva tutti i diritti di sfruttamento di tutti gli eventi sportivi delle manifestazioni, ha così il delicato compito di valorizzare al massimo il prodotto «Campionato» nel suo complesso rispetto al singolo evento, ottimizzando i tempi di negoziazione e creando le condizioni per un'effettiva concorrenza tra i diversi operatori di comunicazione, come riconosciuto da una recentissima sentenza della *Restrictive Practices Court* inglese, «il valore televisivo di una qualsiasi delle partite del campionato deriva in parte dall'interesse del pubblico in generale, e degli spettatori in particolare, per il campionato della Premier League. In altri termini, il valore dei diritti su una singola partita è amplificato dal fatto che essa fa parte di una competizione alla cui esistenza tutti i *club* necessariamente contribuiscono»;

sono dunque molteplici i soggetti che contribuiscono al valore economico di ogni singolo evento sportivo, ma spetta alla Lega Calcio, come il solo produttore dello spettacolo sportivo, in quanto «costruisce» quella cornice omogenea, rappresentata dall'organizzazione in senso tecnico di regole sportive e calendari, e la reputazione del marchio e dell'immagine che la contraddistingue, il compito di sfruttare i diritti primari («*live*» e «*highlights*») e ancillari (diritti promopubblicitari), lasciando ai singoli club quelli secondari e di archivio;

per i motivi sopra esposti, occorre favorire la posizione della Lega Calcio, sia nel caso che intendesse svolgere il mero ruolo di venditore dei diritti, sia nel caso che intendesse svolgere il ruolo di editore, e cioè (auto-producendosi le riprese televisive) di fornitore dei propri contenuti: nel primo caso, occorre incentivare la Lega Calcio a dotarsi di apposite e idonee strutture, nonché di forti professionalità, per la vendita dei diritti (audiovisivi e di *merchandising*), come accade in altre realtà europee (come l'UEFA o la *Premier League*); nel secondo caso, favorire l'accesso della Lega Calcio, in qualità di editore, su tutte le piattaforme distributive;

impegnano il Governo:

a intervenire, in sede applicativa, in modo da prevedere regole specifiche a carico della Lega Calcio finalizzate alla predisposizione di idonee strutture organizzative e di vendita dei diritti audiovisivi sportivi e in modo da favorire l'eventuale progetto della stessa Lega Calcio di divenire editore nell'ambito del relativo mercato.

G/1269/9/7 e 8

PROCACCI, MASSA, BUTTI

Le Commissioni 7 e 8 riunite del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante delega per la revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale (A.S. 1269),

premessi che:

l'A.S. 1269 sottolinea la necessità di salvaguardare le esigenze della emittenza locale per il suo ruolo di componente importante per il sistema radiotelevisivo, in grado di svolgere un servizio pubblico sui rispettivi territori;

per i motivi sopra evidenziati, appare necessario evitare l'accaparramento dei diritti da parte dei soggetti televisivi nazionali (che spesso non li esercitano per mancanza di spazi nei palinsesti o perché di interesse e rilevanza esclusivamente locale) in quanto ciò priva l'utente locale di assistere allo spettacolo della squadra del cuore e il calcio in genere di ulteriori risorse finanziarie;

appare altresì necessario regolamentare sia le modalità di trasmissione in differita degli eventi sportivi a livello locale, tenuto comunque conto dei diversi sfruttamenti dei diritti, senza svilire il valore degli sfruttamenti principali («dirette» e *highlights* in chiaro), sia la fruizione delle immagini da parte delle emittenti locali che intendano esercitare il diritto di cronaca;

impegnano il Governo:

a intervenire, in sede applicativa, con ulteriori e specifici correttivi al fine di meglio tutelare gli interessi delle emittenti locali.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.9

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1. – 1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e per garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, nonché la commercializzazione di tali diritti in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi strumento che consenta la ricezione audiovisiva degli eventi sportivi dei campionati di calcio di serie A, di serie B e di serie C, e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe Calcio, quali soggetti organizzatori. Per terminale di fruizione si intendono gli apparati tecnici e tecnologici attraverso i quali l'utente finale accede ai contenuti distribuiti dai cosiddetti *broadcaster*. I diritti di cui al presente comma sono negoziati congiuntamente per conto delle singole società tramite rispettivamente la Lega nazionale professionisti di serie A, la Lega nazionale professionisti di serie B e la Lega professionisti di serie C.

2. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 2.

4. I contratti stipulati all'esito delle procedure di commercializzazione di cui ai commi 2 e 3 hanno durata non superiore a tre stagioni sportive.

5. Ciascun soggetto partecipante alle competizioni sportive mantiene la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata e mantiene la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.

6. I criteri di ripartizione delle somme risultanti dalle attività di commercializzazione di cui ai commi 1 e 3 sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

a) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

b) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

c) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

d) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

e) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale ed all'inserimento dei diversamente abili.

7. I proventi di cui al comma 6 sono distribuiti dalla Lega tra le società professionistiche nel modo seguente:

a) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento;

b) la quota di cui alla lettera b) del comma 6 non deve essere inferiore al 20 per cento, come anche quella di cui alla lettera c) del medesimo comma 6;

c) la quota per favorire l'investimento nell'attività dei vivai di cui alla lettera d) del comma 6 non deve essere inferiore al 10 per cento, così come quella in favore delle attività dilettantistiche di cui alla lettera e) del medesimo comma 6.

8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, la FIGC è autorizzata a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui al comma 6.

Art. 1-bis. – 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.

2. È conseguentemente abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente:
«Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

1.63

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Sostituire l'articolo 1 con i seguenti:

«Art. 1. – 1. La Repubblica riconosce l'alto valore educativo e l'insostituibile funzione sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e fattore di aggregazione sociale.

2. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professioniste organizzate a livello nazionale, si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata alle Leghe calcio, quali soggetti organizzatori.

3. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è autorizzata alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 2, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti dei consumatori dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.

4. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, è altresì autorizzata alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 2 sul mercato internazionale nel rispetto delle norme di cui al comma 3.

5. I soggetti partecipanti alle competizioni sportive mantengono la titolarità esclusiva dei diritti d'archivio, nonché l'autonomia nella gestione di iniziative commerciali diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.

6. La Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, procede alla gestione delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui ai commi 2 e 4, ispirandosi ai seguenti criteri:

a) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota *procapite* uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

b) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico.

7. Ferma restando l'autonomia della Lega nell'attività di ripartizione delle risorse di cui ai commi 2 e 4, la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti di cui alla lettera a) del comma 6 non può essere inferiore al 40 per cento e la percentuale di cui alla lettera b) del medesimo comma 6 non può essere inferiore al 5 per cento.

8. Ferma restando la vigilanza e il controllo nella corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il CONI è autorizzato a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora entro 60 giorni dalla commercializzazione dei diritti la Lega calcio non abbia provveduto alla ripartizione di cui ai commi 6 e 7.

Art. 1-bis. 1. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

Conseguentemente, modificare il titolo della legge con il seguente:
«Revisione della disciplina relativa alla titolarità e al mercato dei diritti

di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati di calcio e delle altre competizioni calcistiche professionistiche organizzate a livello nazionale».

1.22

PROCACCI, MASSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive, di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva nazionale e locale e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale e locale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3».

1.10

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Governo è delegato» fino alla fine del comma con le seguenti: «si attribuisce la titolarità dei diritti di trasmissione televisiva sia in chiaro sia a pagamento e ad accesso condizionato, con qualsiasi modalità tecnica presente e futura di accesso e a

prescindere dal terminale di fruizione, alle Leghe sportive, quali soggetti organizzatori».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «la delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i» e, al comma 3, sostituire le parole: «La delega è esercitata nel rispetto dei» con le seguenti: «Le Leghe sportive sono tenute a rispettare i».

1.1

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il termine di sei mesi» con le seguenti: «entro il termine di dodici mesi».

1.2

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché entro dodici mesi» fino alla fine del comma.

1.11

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti ur-

banistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1».

1.52

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI da alimentarsi con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive, allo scopo di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale;».

1.53

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) riconoscimento della necessità di sostenere le attività sportive dilettantistiche non calcistiche attraverso l'istituzione di un Fondo presso il CONI al fine di garantire la mutualità generale del sistema sportivo nazionale, che si alimenta con una quota non inferiore al 5 per cento dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata delle società sportive;».

1.66

I RELATORI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

1.34

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'alveo della tutela riconosciuta dall'ordinamento ai diritti di trasmissione».

1.67

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata e in via esclusiva da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

1.67 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «in forma centralizzata dei diritti» con le seguenti: «in forma centralizzata da parte del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di tutti i diritti».

1.23

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «dei diritti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «a livello nazionale».

1.3

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con la possibilità di acquisire diritti per singoli eventi ove il titolare non sia in condizione di svolgere il servizio».

1.68

I RELATORI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

1.69

PROCACCI

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad agevolare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i diritti sui singoli eventi se, rispettivamente, rimasti invenduti o non trasmessi dai licenziatari primari».

1.50

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ad assicurare la fruibilità di detta offerta all'utenza legata al territorio, attraverso la possibilità di acquisire i singoli eventi trasmessi dagli acquirenti primari».

1.24

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, contestualmente e non in alternativa con quanto previsto alla lettera e), commercializzazione obbligatoria dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali, in forma decentrata attraverso autonomi rapporti con i soggetti partecipanti alle competizioni sportive;».

1.4

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché non danneggi il titolare dei diritti di trasmissione».

1.54

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 2, sostituire le lettere g) ed h) con la seguente:

«g) gestione da parte della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:

1) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota *pro capite* uguale per tutti e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;

2) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico;».

1.25

PROCACCI, MASSA

Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche attraverso la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 alle emittenti locali».

1.17

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. I diritti di cui al comma 1 sono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara è pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controver-

sie relative al procedimento di concessione è istituito un collegio arbitrale. I contratti non possono avere una durata superiore ai tre anni.

3-bis. I pacchetti di cui al comma 3 sono suddivisi secondo le seguenti modalità:

a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;

b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero;

c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;

d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;

e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano;

f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;

g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;

h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Questo pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile; in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte;

i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.

3-ter. I pacchetti di cui alla lettera *a)* e *b)* del comma *3-bis* autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via *pay-tv* un primo resoconto in differita dei punti salienti. I pacchetti di cui alla lettera *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo comma *3-bis* possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori.

3-quater. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Questo pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.

3-quinquies. Ai club spettano i seguenti diritti:

a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;

b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club potrà diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.

3-sexies. I diritti di cui al comma *3-quinquies* non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui alle lettere da a) ad i) del comma *3-bis* ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti.

3-septies. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78».

1.70

I RELATORI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in via esclusiva e in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in uno o più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

1.70 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire al solo soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva di licenziare in forma centralizzata tutti i diritti di cui al comma 1, sia con riferimento alla competizione nel suo complesso, sia con riferimento a tutti i singoli eventi sportivi che ne fanno parte, accorpandoli in più pacchetti, e ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali relativamente ai diritti che consentono sfruttamenti secondari rispetto a quelli riservati al soggetto preposto all'organizzazione sportiva;».

1.26

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «in particolare attraverso la commercializzazione obbligatoria dei suddetti diritti alle emittenti locali contestualmente a quella relativa alle reti nazionali di qualsiasi piattaforma e a prescindere dai bacini di utenza».

1.94

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza tra tutti gli operatori della comunicazione e tra diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti;»

1.94 (testo 2)

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza nel mercato dei di-

ritti di trasmissione, senza discriminazione tra le piattaforme distributive, con particolare riferimento agli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per poi procedere obbligatoriamente e direttamente alla diffusione degli eventi sportivi e in modo che gli operatori della comunicazione, che hanno acquisito i diritti di cui al comma 1, licenzino, se a ciò autorizzati espressamente dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli operatori di comunicazione, ivi comprese le emittenti locali, della stessa o di altre piattaforme distribuite, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati alla effettiva fruizione dei prodotti medesimi;»

1.27

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

1.32

BARBATO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori della comunicazione» inserire le seguenti: «, senza discriminazione tra le diverse piattaforme distributive nella cessione dei diritti di sfruttamento di tali contenuti.».

1.40

TREMATERRA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento» con le seguenti: «in modo da garantire l'accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza del mercato».

1.49

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «titolo abilitativo», inserire le seguenti: «comprese le emittenti televisive locali, limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo.».

1.35

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per procedere» inserire le seguenti: «poi obbligatoriamente e».

1.39

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, contemplando pure procedure di regolamentazione, vigilanza e limitate deroghe da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti al fine, tra l'altro, di meglio tutelare gli interessi del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva;».

1.95

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche per singola piattaforma, con previsione degli sviluppi tecnologici del settore, prevedendo un ruolo di regolamentazione e di vigilanza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da impedire il formarsi di posizioni dominanti;».

1.41

TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti;».

1.60

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva, alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui alla presente legge, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell’offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell’emittenza locale;».

1.58

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

1.46

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «per singola piattaforma».

1.28

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma» inserire le seguenti: «nonché sul mercato locale».

1.16

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per singola piattaforma», inserire le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore al fine di prevenire posizioni monopolistiche e».

1.81

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.55

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.44

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «prevedendo modalità» con le seguenti: «introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche e prevedendo altresì modalità».

1.82

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.57

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «, ove possibile,».

1.56

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «, ove possibile,» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;».

1.83

ASCIUTTI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.47

BUTTI, GRILLO, MARTINAT, PONTONE

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.45

GRILLO, VICECONTE, CICOLANI, BALDINI, IZZO, CAMBER

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.96

BRUTTI Paolo

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, sul mercato nazionale, prevedendo:

1) modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;

2) il divieto per gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativi per una specifica piattaforma ad acquistare diritti relativi ad altre diverse piattaforme per le quali non siano in possesso del medesimo titolo e il divieto da parte degli stessi di sublicenziare i diritti acquisiti;».

1.71

I RELATORI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

1.72

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale» inserire le seguenti: «con modalità che assicurino la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e».

1.14

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «sul mercato nazionale», inserire le seguenti: «e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,».

1.37

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

1.64

BARBATO

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «non è in possesso del» con le seguenti: «non eserciti effettivamente il».

1.36

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: «i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza» con le seguenti: «i diritti acquisiti, di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza, nonché anche attraverso obblighi a carico degli operatori di comunicazione, acquirenti dei diritti di cui al comma 1, di licenziare, se a ciò autorizzati espressamente dai titolari dei predetti diritti, i prodotti audiovisivi dagli stessi realizzati agli altri operatori della comunicazione, anche di altre piattaforme distributive, in modo trasparente, non discriminatorio, a prezzi equi e commisurati all'effettiva fruizione dei prodotti medesimi».

1.73

I RELATORI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

1.74

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo alla singola emittente locale per eventi relativi alle rispettive aree territoriali».

1.29

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i casi in cui i beneficiari siano emittenti locali».

1.48

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contratti con le emittenti locali».

1.30

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «nonché di tutte le emittenti locali,» sopprimere le parole: «limitatamente alle manifestazioni che interessano il bacino di utenza oggetto del titolo abilitativo».

1.19

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;».

1.75

I RELATORI

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

1.76

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza».

1.38

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.65

BARBATO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, prevedendo misure di sostegno alla concorrenza, quali il divieto di esclusive per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.97

BRUTTI PAOLO

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo misure specifiche di sostegno alla concorrenza e tra esse il divieto di esclusiva per un periodo di almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.77

I RELATORI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

1.78

BRUTTI PAOLO, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «non superiore ai tre anni».

1.7

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di tre anni».

1.15

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

1.84

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con la seguente: «triennale».

1.85

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: «ragionevole» con le seguenti: «di norma triennale».

1.86

ASCIUTTI

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) determinazione, da parte delle Leghe competenti, della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, in base ai seguenti criteri:

1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;

2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;

3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;

4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive, secondo valutazioni di merito».

1.87

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «a tutti i partecipanti» con le seguenti: «a tutte le società partecipanti». Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «tra i partecipanti» con le seguenti: «tra le società partecipanti».

1.88

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), sopprimere la parola: «prevalente».

1.89

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «comunque non superiore al 40 per cento».

1.18

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «di una quota prevalente di tali risorse» inserire le seguenti: «in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società».

1.13

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi» con le seguenti: «del bacino di utenza, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie».

1.21

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «destinazione di una quota», inserire le seguenti: «pari al 10 per cento del totale».

1.51

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «delle risorse a fini di mutualità generale del sistema» con le seguenti: «non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, da destinarsi in particolare al sostegno del calcio dilettantistico e all'incentivazione del settore giovanile».

1.12

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) i criteri della ripartizione di cui alla lettera *i*) sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:

1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;

2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;

3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;

4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) quali professionisti o giovani di serie;

5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tra le singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale;».

1.20

STEFANI, STIFFONI, DAVICO

Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: «e lo sviluppo del settore giovanile» con le seguenti: «, lo sviluppo del sistema giovanile, il recupero di situazioni di disagio sociale e l'inserimento dei diversamente abili».

1.79

I RELATORI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

1.80

BRUTTI PAOLO, CAPELLI, FILIPPI, MASSA, MONTINO, PALERMO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il calcio, assegnando alla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) il compito di gestire la destinazione di tali risorse».

1.33

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA

Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sostenere gli investimenti ai fini della sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi».

1.90

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: «sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge» con le seguenti: «sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1».

1.61

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

1.8

MARCONI, BUTTIGLIONE, FANTOLA, TREMATERRA

Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) tutti i contratti in essere restano validi fino alla loro scadenza».

1.92

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «periodo transitorio» inserire le seguenti: «attraverso norme da determinare in accordo con il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva».

1.42

TREMATERRA

Al comma 3, lettera o), sostituire la parola: «regolare» con le seguenti: «fare salvi».

1.93

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), dopo le parole: «eventi sportivi di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «di evitare il sorgere di eventuali contenziosi».

1.91

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera o), sopprimere le parole da: «distinguendo tra i contratti» fino alla fine della lettera.

1.43

TREMATERRA

Al comma 3, lettera o), sostituire le parole: «31 maggio 2006» con le seguenti: «31 agosto 2006».

1.31

PROCACCI, MASSA

Al comma 3, lettera o), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di assicurare pluralismo dell'informazione tutelando i diritti delle emittenti radiotelevisive locali e il diritto dei cittadini ad essere informati da una pluralità di soggetti, in tale periodo transitorio le emittenti locali potranno comunque acquisire o subentrare nell'acquisizione dei diritti di cui al comma 1, anche in caso di contratti stipulati prima del 31 maggio 2006. È fatto obbligo, quindi, ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive di commercializzare i diritti suddetti in favore delle emittenti locali».

1.62

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

Conseguentemente all'emendamento 1.61, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di regolare i diritti e le aspettative derivanti da contratti aventi a oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione della presente legge, i contratti stipulati in data anteriore al 31 maggio 2006 e con scadenza entro il 10 luglio 2008 non subiscono modifiche fino alla scadenza.

2. Tutti gli altri contratti devono essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza entro il 10 luglio 2008».

1.59

BUTTI, MARTINAT, PONTONE, VALDITARA, DELOGU, STRANO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.**

1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: "e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale";

b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

"Art. 12. - (*Controllo sulle società sportive*). – 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.

3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 12-bis. - (*Autorità di controllo sulle società sportive*). – 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata "Autorità", che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina".

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Liquidazione delle società*). – 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità

può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore.

2. Le società sportive già quotate in borsa in virtù delle disposizioni di cui alla legge presente legge devono procedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione all'attuazione del presente articolo, adottando, in particolare, tutte le misure per la tutela dei diritti degli azionisti.

3. Al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il CONI è autorizzato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare un apposito regolamento''».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«nonché modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di soppressione del fine di lucro per le società sportive».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

93^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Micheli, per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Beatrice Magnolfi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PER UNA INFORMATIVA DEL GOVERNO IN TEMA DI RIFORME ISTITUZIONALI

Il PRESIDENTE informa la Commissione di aver preso contatti con il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali, al fine di programmare, per martedì 3 aprile, una seduta nella quale lo stesso ministro Chiti possa riferire alla Commissione sugli esiti dell'iniziativa politica assunta dal Governo in merito alle proposte di riforma della legge elettorale. Precisa che tale incontro è apparso necessario, in quanto, secondo le notizie riportate da alcuni organi di informazione, lo stesso ministro Chiti si appresterebbe a svolgere, nella stessa giornata di martedì 3 aprile, una comunicazione presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, verosimilmente sulle ipotesi di riforma istituzionale. Qualora, invece, l'Esecutivo ritenga prematura ogni informativa al Parlamento, osserva che sarebbe opportuno rinviare entrambe le comunicazioni.

Conviene la Commissione.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE***Proposta di indagine conoscitiva sul riordino dei servizi di informazione per la sicurezza**

Il PRESIDENTE riferisce la determinazione assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di sottoporre al Presidente del Senato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva al fine di integrare l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1335 (servizi di informazione per la sicurezza), all'esame della Commissione in sede referente. Tale disegno di legge prevede una riforma completa e radicale del sistema di *intelligence*, che consiglia di consultare direttamente alcuni esponenti delle amministrazioni interessate, ma anche di autorità amministrative indipendenti come il Garante per la protezione dei dati personali e di esperti, come ad esempio gli ex direttori del SISMI e del SISDE. Il programma di audizioni già definito, eventualmente da integrare in ragione di altre considerazioni, potrebbe essere il seguente: Segretario generale del CESIS, Direttori del SISMI e del SISDE, Capo di Stato Maggiore della Difesa e Capo del RIS (Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato Maggiore della Difesa), Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante generale della Guardia di finanza, Presidente dell'Autorità garante dei dati personali, esperti (in particolare, ex direttori del SISMI e del SISDE).

La Commissione prende atto delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza appena riferite dal Presidente, il quale si riserva di inoltrare al Presidente del Senato la decisione adottata.

Proposta di indagine conoscitiva sul riordino di autorità amministrative indipendenti

Il PRESIDENTE riferisce la determinazione assunta all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di sottoporre al Presidente del Senato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in tema di riordino di autorità amministrative indipendenti, a integrazione dell'istruttoria legislativa per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1366, d'iniziativa del Governo. Tale disegno di legge, infatti, prefigura un assetto complessivamente diverso dei sistemi di regolazione e controllo affidati a istituzioni pubbliche connotate da particolari requisiti di autonomia e di imparzialità. Ciò comporta la soppressione di alcuni enti, l'istituzione di nuove autorità e una ridefinizione, anche radicale, dei compiti affidati a istituzioni già esistenti. Pertanto è opportuno acquisire direttamente, dagli esponenti di quelle istituzioni, dai rappresentanti di altri enti interessati e dagli esperti, una valutazione in proposito. Prospetta, dunque, l'opportunità di svolgere le seguenti audizioni: Presidente dell'Autorità per l'energia e il gas, Presidente dell'Auto-

rità per le garanzie nelle comunicazioni, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Governatore della Banca d'Italia, Presidente della CONSOB, Direttore generale dell'«Ufficio Italiano dei Cambi», Presidente dell'ISVAP, Presidente della COVIP, Procuratore nazionale antimafia, Comandante generale della Guardia di finanza, Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Inoltre, per gli effetti previsti su tali enti, i rappresentanti dell'ENAC e dell'ANAS e di esperti della materia.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) segnala l'opportunità di incontrare anche i rappresentanti delle associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.

Il senatore PASTORE (*FI*) ritiene utile invitare anche i rappresentanti delle associazioni delle imprese interessate ai settori economici di cui si tratta.

Il senatore ZANDA (*Ulivo*) propone di considerare anche l'audizione dei rappresentanti della società Ferrovie dello Stato.

La Commissione prende atto delle indicazioni dell'Ufficio di Presidenza e approva le proposte di integrazione al programma di audizioni esposto dal Presidente, che quindi inoltrerà al Presidente del Senato la decisione adottata.

IN SEDE REFERENTE

(1270) Integrazioni e modifiche alle disposizioni sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare nella pubblica amministrazione

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 marzo.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore PASTORE (*FI*) illustra l'emendamento 4.1, volto a precisare che la trasmissione dell'estratto delle sentenze di condanna sia fatta generalmente per via telematica. Potranno prevedersi casi eccezionali in cui, a causa di impedimenti oggettivi, la trasmissione sia effettuata con modalità tradizionali.

I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) condivide lo spirito dell'emendamento 4.1, che tuttavia propone di riformulare nel senso di sostituire la parola «preferibilmente» con l'altra «di regola», al fine di consentire una trasmissione

non telematica, qualora gli uffici delle cancellerie non dispongano di strumenti idonei.

Invita i proponenti a riformulare anche l'emendamento 4.2, nel senso di prevedere che la trasmissione dell'estratto della sentenza all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione si aggiunga a quella rivolta al Dipartimento della funzione pubblica, prevista all'articolo 4, comma 2. Infine, esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.0.1, sul quale la Commissione bilancio si è espressa positivamente.

Il sottosegretario Beatrice MAGNOLFI si pronuncia in senso conforme.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) esprime una riserva sull'ipotesi di trasmettere l'estratto della sentenza anche all'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, in considerazione della scarsa efficacia dimostrata da quell'organo, di cui tra l'altro egli si riserva di proporre la soppressione.

Il senatore PALMA (*FI*) ricorda che si tratta di un organo istituito solo nell'aprile 2006, il cui fondamento si rintraccia anche in recenti direttive dell'Unione europea, che hanno riaffermato l'utilità della lotta alla corruzione. Sarebbe singolare, a suo avviso, non prevedere una specifica informazione relativa a sentenze di condanna per gravi reati attinenti all'ambito di attività dell'Alto commissario.

Ricorda, quindi, la questione dell'utilizzabilità nel procedimento disciplinare delle intercettazioni telefoniche non ammesse o considerate nel processo penale; una limitazione assai più severa, in proposito, è prevista dal codice di procedura penale che al contrario vieta l'utilizzo delle intercettazioni autorizzate per altri procedimenti, salvo il caso in cui si proceda per i reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza.

Si tratta, a suo avviso, di una inopportuna violazione del diritto alla riservatezza che dovrebbe essere risolta con il testo in esame, stabilendo il divieto di ammettere le intercettazioni telefoniche quando non sia stato attivato il procedimento penale o quando le stesse intercettazioni telefoniche siano risultate non utilizzabili o siano state addirittura distrutte ai sensi della legge penale.

Il relatore CALVI (*Ulivo*) sottolinea il rilievo della materia su cui verte la proposta del senatore Palma e ricorda le numerose iniziative legislative da lui presentate in proposito. Tuttavia, osserva che la finalità principale del disegno di legge in esame è quella di impedire l'elusione del procedimento disciplinare attraverso l'adesione al rito alternativo, con la sentenza di patteggiamento. L'ampliamento dell'ambito oggetto del disegno di legge alla disciplina delle intercettazioni sarebbe, a suo avviso, inopportuna.

Il senatore PALMA (*FI*) ritiene che il tema da lui proposto rientri senz'altro nell'ambito oggetto del disegno di legge, volto a definire i rapporti tra i procedimenti penale e disciplinare.

Il PRESIDENTE ritiene che la proposta del senatore Palma potrebbe formare oggetto di un disegno di legge distinto. Considerata l'unanime convergenza sul testo in esame, inoltre, la Commissione potrebbe consentire su una richiesta di assegnazione in sede deliberante.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) condivide l'obiezione del relatore. Pur giudicando fondate le preoccupazioni del senatore Palma sull'uso inappropriato delle intercettazioni telefoniche, ritiene che la materia richieda un approfondimento maggiore.

Giudica inopportuna tuttavia un'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante, in ragione della propria ferma contrarietà all'emendamento 4.2.

Il senatore PASTORE (*FI*) accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, presenta una riformulazione dell'emendamento 4.1 (4.1 testo 2).

Il senatore SAPORITO (*AN*) raccoglie la proposta del relatore, sostenuta dal rappresentante del Governo, di riformulare l'emendamento 4.2 in un nuovo testo (4.2 testo 2).

Si procede alla votazione. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 4.1 (testo 2) è messo ai voti e risulta accolto.

Il senatore ZANDA (*Ulivo*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 4.2 (testo 2).

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore VILLONE (*Ulivo*) preannuncia un voto contrario sull'emendamento 4.2 (testo 2), il cui effetto sarebbe quello di alimentare una struttura che, a suo avviso, è del tutto inutile. Giudica sbagliato il parere favorevole espresso dal rappresentante del Governo e si riserva di ribadire la sua contrarietà in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

L'emendamento 4.2 (testo 2) è posto in votazione ed è accolto. È poi accolto anche l'emendamento 4.0.1.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore Calvi il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, con modificazioni, del disegno di legge in titolo.

(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei di-

segnì di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il relatore PASTORE (FI) ricorda il tentativo di riforma esperito nella scorsa legislatura, di cui fu relatore: una riforma limitata dell'organizzazione dei servizi che, approvata dal Senato, non ebbe in tempo utile l'assenso della Camera dei deputati. Il pregio di quella iniziativa, a suo avviso, risiedeva nell'introduzione di garanzie funzionali per il personale dei servizi di *intelligence* e nella nuova disciplina del segreto di Stato. Il disegno di legge in esame, ampliando l'ambito dell'intervento, incide sulla struttura dei servizi definendo opportunamente le responsabilità dei soggetti del sistema di informazione per la sicurezza. In particolare, ricorda l'attribuzione in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di direzione e di responsabilità generale della politica informativa per la sicurezza, mentre al Parlamento è demandato il controllo, attraverso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Rammenta, inoltre, la più netta separazione dei compiti del Servizio di informazione per la sicurezza esterna e del Servizio di informazione per la sicurezza interna, che consentirà di superare il rischio di sovrapposizione e di interferenze.

Prospetta quindi alcune questioni meritevoli di più attento approfondimento. Anzitutto, osserva che l'attribuzione all'Autorità delegata delle funzioni del Presidente del Consiglio, sembra derogare al principio della responsabilità unica del Capo dell'Esecutivo, in considerazione del fatto che il ministro senza portafoglio o sottosegretario delegato si trovano in una posizione diversa da quella del Capo dell'Esecutivo anche dal punto di vista costituzionale.

Si chiede, inoltre, se la nuova architettura dei servizi, con la previsione di un organismo, il DIS, che conserva le funzioni di coordinamento previste nell'ordinamento vigente, potrà effettivamente scongiurare inopportune sovrapposizioni nelle attività dei servizi. Infine, ritiene che debbano essere meglio regolati i rapporti tra autorità giudiziaria e organismi deputati all'attività di *intelligence*. Quanto al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, la composizione allargata potrebbe incidere negativamente sulla riservatezza delle sue attività. Osserva infine che non è previsto un obbligo di riservatezza per la Corte costituzionale, che è chiamata a dirimere eventuali conflitti di attribuzione di poteri tra la Magistratura e i servizi di *intelligence*, e che la nomina dei direttori dei servizi e del DIS da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri non avrebbe il conforto di un parere parlamentare, invece auspicabile.

Il senatore PALMA (FI) invita i relatori a verificare l'orientamento dei Gruppi parlamentari sul testo in esame, che non dovrebbe essere con-

dizionato dall'approvazione a larga maggioranza che esso ha ricevuto dalla Camera dei deputati. In particolare, a suo avviso, desta perplessità la disciplina delle garanzie funzionali per il personale dei servizi di *intelligence*.

Il PRESIDENTE osserva che l'indagine conoscitiva deliberata dalla Commissione consentirà di approfondire gli argomenti oggetto del disegno di legge, anche indipendentemente dalla valutazione che su di essi ha effettuato la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1003) Sabina ROSSA ed altri. – Istituzione del «Giorno della memoria» dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

(5) PASTORE ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» in memoria delle vittime degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001

(1139) BUTTIGLIONE ed altri. – Istituzione del «Giorno della Patria» in data 12 novembre, in memoria delle vittime italiane di Nassiriya e delle altre missioni di pace all'estero

(1168) QUAGLIARIELLO ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria» dedicata ai martiri per la patria e la libertà caduti sul fronte della lotta al terrorismo internazionale

(1173) Rosa Maria VILLECCO CALIPARI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Ricordo» dedicato ai civili e ai militari caduti nell'ambito di missioni internazionali

– e petizione n. 115 ad essi attinente

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Riprende la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1003, assunto a base dell'esame, pubblicati in allegato al resoconto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.1 è stato ritirato dai proponenti e trasformato nell'ordine del giorno G/1003/1/1, che il Governo si è già dichiarato disponibile ad accogliere, nella seduta precedente.

Il relatore PASTORE (*FI*) prende atto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 21 marzo e ritira, quindi, l'emendamento 1.2, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 1.6.

Il senatore VILLONE (*Ulivo*) esprime al relatore l'apprezzamento per la disponibilità dimostrata, che aiuta la Commissione a convenire su una data per la celebrazione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo.

Il PRESIDENTE si associa a tale apprezzamento.

Il senatore PALMA (*FI*) manifesta perplessità sull'opportunità di inserire nella legge il riferimento ai fatti (il sequestro di Aldo Moro e l'assassinio della sua scorta, ovvero l'assassinio di Aldo Moro), oltre che alla data (16 marzo o 9 maggio), per la celebrazione della Giornata della memoria.

Si passa quindi alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*), l'emendamento 1.6 è messo ai voti ed è respinto.

Con distinte votazioni sono accolti l'emendamento 1.5 (testo 2), 1.3 e 1.4.

Infine, il relatore PASTORE (*FI*) presenta un emendamento di coordinamento formale che, posto in votazione, risulta accolto.

Con l'astensione del senatore SARO (*DC-PRI-IND-MPA*) la Commissione conferisce quindi al relatore Pastore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1003, nel quale si intendano assorbite le altre iniziative in titolo. Si considera così compiuto anche l'esame della petizione n. 115.

La Commissione, all'unanimità, conviene inoltre sulla proposta del PRESIDENTE di richiedere al Presidente del Senato una nuova assegnazione dei disegni di legge in sede deliberante, sulla base del testo appena definito.

La seduta termina alle ore 16,05.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1003**

G/1003/1/1

GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge n. 1003 e connessi, concernenti la memoria delle vittime del terrorismo,

impegna il Governo:

a promuovere il 12 dicembre, nelle forme opportune, quale giornata da dedicare allo svolgimento di attività didattiche e di eventi celebrativi, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, che ricordino la strage di piazza Fontana, in Milano e tutte le altre stragi terroristiche.

Art. 1.

1.1

GRASSI, GAGGIO GIULIANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce il 12 dicembre, anniversario della strage di Piazza Fontana, a Milano, quale "Giornata della memoria", *al fine di ricordare tutte le vittime delle stragi e del terrorismo.*».

1.2

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da «9 maggio» sino a: «Aldo Moro» con le seguenti: «16 marzo, anniversario della strage di via Mario Fani in Roma e del rapimento di Aldo Moro.».

1.6

MALAN

Sostituire le parole: «9 maggio, anniversario dell'uccisione di Aldo Moro» con le seguenti: «16 marzo, anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'assassinio dei cinque uomini della sua scorta».

1.5

PASTORE, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono organizzate» con le seguenti: «sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.5 (testo 2)

PASTORE, RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono organizzate» con le seguenti: «possono essere organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.3

PASTORE, RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole da «nelle» a: «nonché», e la parola «iniziative».

1.4

PASTORE, RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella difesa della libertà e della democrazia in Italia».

Coord.1

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «la memoria di».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1270**Art. 4.****4.1**

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 154-ter» nel comma 1, sopprimere la parola: «preferibilmente».

4.1 (testo 2)

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 154-ter» nel comma 1, sostituire la parola: «preferibilmente» con le seguenti: «di regola».

4.2

SAPORITO, COLLINO, SAIA

Al comma 1, capoverso «Art. 154-ter» aggiungere il seguente comma:

"2-bis. Qualora la condanna nei confronti di un dipendente di una amministrazione pubblica concerne i reati previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 322 e 323 del codice penale, l'estratto della sentenza deve essere comunicata anche all'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella Pubblica Amministrazione con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo."».

4.2 (testo 2)

SAPORITO, COLLINO, SAIA

Al comma 1, capoverso «Art. 154-ter» sostituire le parole da: «anche al Dipartimento» alla fine, con le seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica, per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la verifica dell'attivazione del procedimento disciplinare, e all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione».

4.0.1

SAPORITO, COLLINO, SAIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotte dall'articolo 4 della presente legge è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dal 2007. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

67^a Seduta*Presidenza del Presidente***SALVI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CENTARO (*FI*) segnala il fatto che sul sito Internet del Dipartimento della Presidenza del Consiglio per i diritti e le pari opportunità, l'ufficio legislativo ha pubblicato delle articolate repliche e contestazioni alle critiche svolte in questa Commissione dal relatore, presidente Salvi, e da altri oratori, al testo del disegno di legge n. 1339 presentato dal Governo in materia di diritti e doveri delle persone conviventi.

L'oratore segnala la gravità di questo inusitato modo di procedere, da un lato perchè appare quanto mai improprio che un'istituzione utilizzi uno strumento a larga diffusione come Internet per informare i cittadini di un dibattito, di cui è parte, in maniera apodittica e priva di qualunque contraddittorio, ma soprattutto perchè la sede istituzionale che consente al Governo – attraverso i suoi responsabili politici e non attraverso i consulenti – di rispondere a tali critiche è proprio il dibattito in Commissione, nel quale il rappresentante del Governo ha diritto ad intervenire in qualsiasi momento.

Il presidente SALVI ritiene che la questione sollevata dal senatore Centaro sia fondata.

In realtà fin dallo scorso 9 marzo egli aveva inviato al ministro Chiti, e per conoscenza al presidente Prodi, al ministro Bindi e al ministro Polastrini, una lettera in cui, accanto ad altre questioni concernenti il rapporto tra Governo e Parlamento, si segnalava proprio il problema sollevato dal senatore Centaro, anche se essendo in quella fase le critiche limitate

ancora alla sua relazione egli non aveva ritenuto opportuno coinvolgere la Commissione nella sua protesta.

In particolare, egli segnalava nella sua lettera come rappresentasse negli annali del Parlamento italiano un'inedita e preoccupante novità il fatto che un tecnico ministeriale esprimesse critiche politiche a parlamentari per posizioni assunte nell'esercizio delle loro funzioni non nell'ambito della propria privata attività di militanza politica o comunque in contesti di opinione, ma utilizzando la propria posizione all'interno di un Dicastero.

Il ministro Chiti, nel far presente che il problema sollevato riguarda questioni interne ad uffici della Presidenza del Consiglio e non affidate alla sua diretta responsabilità, ha assicurato che avrebbe informato il Presidente del Consiglio per eventuali iniziative di sua competenza.

IN SEDE REFERENTE

(1216) Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale in materia di tortura, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pecorella; Forgione e Daniele Farina; De Zulueta ed altri; Suppa ed altri

(324) BIONDI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura*

(789) BULGARELLI. – *Introduzione nel codice penale del reato di tortura e modifiche al codice di procedura penale*

(895) PIANETTA. – *Introduzione del reato di tortura*

(954) IOVENE ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 marzo scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale.

Avverte quindi che, in attesa dei pareri richiesti, si passerà all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 1, che si differenzia dal testo proposto dal relatore in quanto, in primo luogo, elimina la dizione «incaricato di pubblico servizio» nella definizione dell'autore, dal momento che, per costante giurisprudenza, tale figura si deve considerare assorbita dalla dizione «pubblico ufficiale».

In secondo luogo l'emendamento riformula la descrizione della fattispecie di tortura, in particolare specificando che l'inflizione delle lesioni o delle sofferenze psichiche o fisiche deve essere compiuta dall'agente, pur

nell'esercizio delle sue funzioni, al di fuori delle previsioni di leggi e regolamenti, e ciò in quanto l'assenza di tale limitazione, e dunque la mancata previsione di un esimente, potrebbe paradossalmente indurre ad affermare che la mera restrizione della libertà personale, pur inflitta legittimamente, sia di per sè causa di sofferenza psichica tale da integrare il reato di tortura.

L'emendamento, infine, elimina tra i comportamenti assimilati alla tortura, di cui al comma terzo, l'ipotesi del consenso tacito, che presta il fianco a gravi dubbi interpretativi.

Egli illustra quindi gli emendamenti 2.1 e 2.2, il primo soppressivo e il secondo modificativo dell'articolo 2, in quanto tale norma suscita vive perplessità per l'evidente interferenza con obblighi che l'Italia può aver assunto in base ad accordi internazionali.

Illustra infine l'emendamento 3.1 con il quale si intende chiarire che la somma erogata dal fondo per le vittime del reato di tortura per la riabilitazione fisica e psichica di questi è una riparazione che ha un titolo diverso dal risarcimento erogabile in base alle norme generali del codice civile, diritto che resta impregiudicato.

Dopo che il senatore Centaro ha fornito, facendo seguito ad una richiesta del senatore D'Ambrosio, taluni chiarimenti sulla portata dell'esimente prevista dall'emendamento 1.1, il relatore BUCCICO(AN), mentre si dichiara contrario all'eliminazione dell'espressione «incaricato di pubblico servizio» di cui all'emendamento 1.1, si esprime in senso favorevole sulla sostituzione dell'espressione «sofferenze psichiche» a quella «sofferenze mentali» e della soppressione al terzo comma dell'espressione «che vi acconsente tacitamente».

Per quanto riguarda invece l'esimente prevista dall'emendamento stesso, egli ritiene che risulti pleonastica in relazione alla descrizione della fattispecie fornita dal comma 1.

Il relatore si dichiara poi contrario agli emendamenti 2.1 e 2.2, rilevando che la *ratio* dell'articolo 2, anche in considerazione degli orientamenti di carattere internazionale, è quella di impedire che il ricorso all'immunità diplomatica possa essere artatamente utilizzato da un soggetto straniero che intende sottrarsi ad una imputazione per un reato odioso come la tortura.

Il relatore infine esprime anche contrarietà all'emendamento 3.1, che sostituisce il termine «risarcimento» con l'altra «riparazione» osservando come quest'ultima espressione sia di solito utilizzata con riferimento al ristoro per fatti, come l'ingiusta detenzione, che hanno danneggiato un cittadino, ma che non sono assolutamente qualificabili come reati. Il termine sembra perciò introdurre una sottovalutazione dell'obbligo di risarcire la vittima di un reato particolarmente odioso come la tortura.

È vero che lo stesso emendamento lascia impregiudicato l'esercizio del diritto ad agire nei confronti dell'autore per ottenere il risarcimento del danno, tuttavia scopo dell'articolo 3 è proprio quello di prevedere, a maggior tutela di soggetti più deboli quali evidentemente sono quelli

che potrebbero essere colpiti dal reato di tortura, un obbligo diretto dello Stato a risarcire, analogo a quello che si verifica in ambito giuslavoristico, salvo un'eventuale azione di rivalsa dello Stato nei confronti del reo. Il relatore preannuncia quindi alcune correzioni lessicali al testo da lui proposto.

Dopo interventi del senatore CENTARO (*FI*), il quale precisa che l'emendamento da lui presentato distingue fra il risarcimento e la riparazione che hanno due cause giuridiche diverse, e del senatore CASSON che concorda con l'emendamento 3.1, il sottosegretario SCOTTI esprime, quanto all'emendamento 1.1, parere favorevole sulla soppressione dell'ultima parte del terzo comma dell'articolo 613-*bis*, mentre ritiene che la scriminante prevista dal comma 1 potrebbe essere opportunamente riscritta con un diretto riferimento all'articolo 51 del codice penale.

Egli concorda quindi con il relatore nell'esprimere parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2 e 3.1.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente SALVI ricorda che nella precedente seduta era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

In attesa dei prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'unione europea, avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti stessi, ricordando che il relatore, senatore D'Ambrosio aveva già illustrato anticipatamente gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) illustra l'emendamento 2.2, con il quale si intende circoscrivere i casi in cui si può attivare la costituzione di squadre investigative comuni ai reati di particolare gravità e siano previsti come tali sia dallo Stato richiedente sia dagli Stati richiesti.

Illustra altresì gli emendamenti 2.4, 2.6 e 2.8, questi ultimi fra loro correlati e diretti a superare la grave anomalia rappresentata dal riconoscimento del Ministro della giustizia del potere di impedire il compimento di atti investigativi.

Illustra infine gli emendamenti 2.12, 3.3, 4.2 e 5.2.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra gli emendamenti 2.5, 2.7 e 2.9, osservando in particolare come quest'ultimo trasformi il potere del Ministro della giustizia, previsto dal comma 2 dell'articolo 371-*sexies*, di non

procedere ad atti di indagine, in un semplice potere di richiesta di decidere in tal senso, rivolta al Procuratore della Repubblica competente, ai sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune.

Illustra altresì gli emendamenti 2.11, 3.2 e 4.3.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO (*Ulivo*), esprime in primo luogo parere favorevole sull'emendamento 2.2, pur ritenendo preferibile la dizione dell'emendamento 2.1, da lui presentato, con il quale si esclude in primo luogo la possibilità di procedere alla costituzione di squadre investigative comuni per i reati bagatellari, limitandola ai reati puniti dalla legge italiana con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, e con una indicazione specifica di carattere esemplificativo, e si stabilisce il principio della doppia incriminazione, esteso anche all'ipotesi in cui il reato sia diversamente qualificato dalle leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

È poi favorevole all'emendamento 2.4, identico al suo emendamento 2.3, piuttosto che all'emendamento 2.5 del senatore Centaro.

Con riferimento poi agli emendamenti 2.6 e 2.8 illustrati dal senatore Di Lello Finuoli e all'emendamento 2.9 del senatore Centaro, egli ritiene comunque preferibile la formulazione dell'emendamento 2.11 da lui presentato.

È altresì favorevole agli emendamenti 2.7 e 2.9 del senatore Centaro nonché all'emendamento 2.12, identico al suo emendamento 2.13.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 3.3 e 3.2, nonché all'emendamento 4.2, di contenuto analogo al suo emendamento 4.1.

È quindi favorevole all'emendamento 5.2.

Dopo un intervento del senatore CASSON(*Ulivo*), che si esprime in senso favorevole sugli emendamenti del relatore, il sottosegretario MARI-TATI esprime viva perplessità su talune proposte emendative.

In particolare, egli si sofferma sugli emendamenti 2.1 e 2.2, osservando da un lato che un'indicazione più o meno tassativa delle fattispecie penali in riferimento alle quali può esser richiesta la costituzione delle squadre investigative nazionali appare inopportuna in quanto suscettibile di limitare per il futuro il ricorso ad uno strumento di indubbia utilità, e ciò in presenza di una norma che già circoscrive in maniera tranquillizzante le circostanze in cui la procedura può essere attivata.

Egli è contrario altresì al principio della doppia incriminazione, sempre introdotto dai predetti emendamenti, quale presupposto per la costituzione delle squadre investigative comuni.

In proposito egli fa presente che tradizionalmente l'Italia ha sempre, e giustamente, richiesto la condizione della punibilità dei reati per cui si procede tanto in Italia quanto all'estero, ad esempio con riferimento alle richieste di estradizione, laddove veniva in questione l'esecuzione di una sentenza di condanna o di un provvedimento restrittivo della libertà personale, ma non con riferimento al semplice esercizio di attività di indagine. D'altra parte un diverso avviso si ritorcerebbe a danno del nostro

Paese, in quanto la legislazione italiana prevede il numero di fattispecie incriminatrici mediamente molto superiore a quello di altri paesi, si pensi per esempio all'articolo 416-*bis* del codice penale che punisce un reato associativo ignorato da molte legislazioni europee. Parimenti egli è contrario agli emendamenti agli articoli 2 e 4 diretti a sopprimere il riferimento all'ufficiale di polizia giudiziaria come direttore della squadra investigativa comune, in quanto gran parte delle legislazioni straniere non prevede che le indagini siano dirette da un magistrato. Del resto non va dimenticato che la normativa in discussione, per sua natura, deve tenere conto della necessità di armonizzare e rendere applicabili diverse discipline, si pensi per esempio all'uso parzialmente promiscuo che pure è stato criticato, dei termini «indagini» ed «investigazioni» usato nel disegno di legge, che risponde a necessità di armonizzazione con quanto previsto in altri ordinamenti.

Infine egli osserva che le modifiche proposte al comma 2 dell'articolo 371-*sexies* non tengono conto della necessità di disciplinare i poteri dell'esecutivo in materia di costituzione di squadre investigative comuni in analogia a quanto avviene in materia di estradizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA RELAZIONE TRASMESSA DAL SOTTOSEGRETARIO MANCONI IN MATERIA DI CONSEGUENZE NELL'APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI INDULTO SUI FENOMENI DI RECIDIVA

Il sottosegretario SCOTTI, facendo seguito alla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta del 20 marzo scorso dal senatore Caruso, fa presente che lo studio sul rapporto tra indulto e recidiva trasmesso alla Commissione è stato effettuato dal professor Claudio Sarzotti, docente straordinario di sociologia del diritto presso l'Università di Trento coadiuvato dai dottori Giovanni Torrente e Giovanni Joctau.

Tale relazione è stata realizzata a titolo gratuito, utilizzando dati raccolti dai ricercatori in questione nell'ambito di uno studio di più ampia portata finanziato dall'Università di Torino.

La seduta termina alle ore 16,15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1216, 324, 789, 895, 954**

Art. 1.

1.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente.

"Art. 613-bis. – (*Tortura*). Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni e fuori dalle previsioni di leggi e regolamenti cagiona lesioni o comunque sofferenze psichiche o fisiche ad una persona, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni, di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o di condizionarne il comportamento suo o altrui, o per motivi di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima. La pena è aumentata se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione grave o gravissima. La pena non può essere inferiore a trenta anni se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte. Alla stessa pena di cui ai commi che precedono soggiace il pubblico ufficiale che istiga altri alla commissione dei fatti o che si sottrae all'obbligo di impedirne il compimento"».

Art. 2.

2.1

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

2.2

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Il cittadino straniero che si trova sul territorio dello Stato, sottoposto a procedimento o condannato per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale riconosciuto, è estradato su richiesta dell'autorità giudiziaria straniera o internazionale procedente. Sono fatte salve le previsioni dei trattati internazionali».

Art. 3.**3.1**

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo per le vittime del reato di tortura, per assicurare un'equa riparazione, accertata la sussistenza del reato in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, gli eredi subentrano nel diritto a ricevere l'equa riparazione.

3. È istituita presso il Ministero della giustizia una commissione con il compito di valutare e liquidare l'equa riparazione di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Ministro della giustizia».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, dell'articolo 371-ter richiamato, con il seguente:

«1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede a indagini collegate a quelle condotte in altri Stati nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, in relazione ai reati puniti dalle nostre leggi con pena massima non inferiore a quattro anni di reclusione, quali in particolare i reati relativi al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani; al riciclaggio alla corruzione ed alla pirateria informatica e vi sia l'esigenza di compiere indagini particolarmente complesse, a condizione che i reati stessi siano previsti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, anche se diversamente qualificati.».

2.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, dell'articolo 371-ter richiamato con il seguente:

«1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, il Procuratore della Repubblica può richiedere la costituzione di squadre investigative comuni quando procede ad indagini particolarmente complesse nei confronti di organizzazioni criminali operanti in più Stati, o comunque in uno Stato diverso da quello di appartenenza, allo scopo di commettere delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380, nonché per quelli di peculato, concussione e corruzione, e che sono previsti come reati sia dalla legislazione dello Stato richiedente che da quella di ciascuno degli Stati richiesti.».

2.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 4, dell'articolo 371-ter con il seguente:

«4. La squadra investigativa comune che opera sul territorio dello Stato è diretta dal pubblico ministero titolare dell'indagine.».

2.4

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, sostituire al capoverso 4 dell'articolo 371-ter richiamato le parole: «o dall'ufficiale di Polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo» con le seguenti: «titolare dell'indagine.».

2.5

CENTARO

Al comma 1, sostituire al capoverso 4, dell'articolo 371-ter, dopo la parola: «giudiziaria» aggiungere la parola: «delegato.».

2.6

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, capoverso 2, dell'articolo 371-quater richiamato aggiungere i seguenti:

«3. Se la richiesta di costituzione di squadra investigativa comune comporta il compimento di atti espressamente vietati dalla legge o contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, il Procuratore della Repubblica, sentito il Procuratore generale presso la Corte d'appello, comunica all'autorità dello Stato estero richiedente il rigetto della richiesta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il Procuratore della Repubblica trasmette senza ritardo al Ministro della Giustizia il provvedimento di rigetto della richiesta di costituzione di squadre investigative comuni».

2.7

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2, lettera h), dell'articolo 371-quinquies richiamato, aggiungere in fine le parole: «di cui alla lettera g)».

2.8

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, sopprimere il capoverso 2 dell'articolo 371-sexies richiamato.

2.9

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 371-sexies sostituire le parole: «disporre con decreto» con le parole: «richiedere al Procuratore della Repubblica competente al sensi dell'atto costitutivo della squadra investigativa comune».

2.10

CENTARO

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 371-septies sopprimere le parole: «ad assistere o».

2.11

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 dell'articolo 371-octies con il seguente:

«1. Il procuratore della Repubblica può richiedere all'autorità dell'altro Stato con cui ha costituito la squadra investigativa comune di ritardare, per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo, l'utilizzazione delle informazioni ottenute dai componenti della squadra e non altrimenti disponibili, se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato, per un tempo non superiore a

sei mesi. Il Ministro della giustizia viene informato senza ritardo della richiesta.».

2.12

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 371-octies richiamato, dopo le parole: «procedimenti penali in corso nello Stato», aggiungere le seguenti: «, per un tempo non superiore a sei mesi».

Conseguentemente, inserire al comma 2 dello stesso articolo 371-octies del codice di procedura penale, dopo la parola: «osserva» le seguenti: «, negli stessi limiti di tempo,».

2.13

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 dell'articolo 371-octies con il seguente:

«2. L'autorità giudiziaria osserva, negli stessi limiti di tempo, le condizioni richieste dall'autorità dell'altro Stato per l'utilizzazione delle informazioni di cui al comma 1 per fini investigativi e processuali diversi da quelli indicati nell'atto costitutivo.».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 431, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale, i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità ovvero i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune nel territorio dello stato italiano"».

3.2

CENTARO

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «forme e».

3.3

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «forme e».

Art. 4.**4.1**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La squadra investigativa comune opera sul territorio dello Stato in base alle disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari. Essa agisce sotto la direzione del pubblico ministero».

4.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «o di un ufficiale di Polizia giudiziaria designato nell'atto costitutivo».

4.3

CENTARO

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «giudiziaria» aggiungere la parola: «delegato,».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Quando la squadra investigativa comune è costituita nell'ambito degli strumenti dell'Unione europea, lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati dal funzionario straniero o dal membro distaccato in territorio italiano, limitatamente ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività della squadra investigativa comune».

5.2

DI LELLO FINUOLI, BOCCIA Maria Luisa

Sopprimere il comma 2.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Ignazio Angeloni, Dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, accompagnato dalla dottoressa Francesca Manno e dalla dottoressa Raffaella Di Maro.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, dottor Ignazio Angeloni, in relazione al disegno di legge n. 1108 concernente la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

Il presidente DINI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce i lavori e cede la parola al dottor Angeloni.

Il dottor ANGELONI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, evidenziando in primo luogo la rilevanza del canale multilaterale concernente l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), che si realizza attraverso il finanziamento diretto di banche e fondi, sottolineandone in particolare il carattere complementare, e non alternativo, rispetto agli strumenti di cooperazione bilaterale. La partecipazione e il sostegno finanziario a tali fondi, invero, oltre a rivestire un ruolo crescente nel panorama internazionale della cooperazione, costituisce lo strumento idoneo a mobilitare, sulla base di strategie unitarie e coerenti a livello globale o comunque continentale, masse ingenti di risorse finanziarie necessarie per far fronte ad una progressiva globalizzazione dei problemi. La globalizzazione incide sui processi di aiuto allo sviluppo in molti modi, in particolare facendo risaltare la natura multinazionale dei problemi e delle politiche necessarie per affrontarli, ed evidenziando le interconnessioni fra un paese e l'altro. Per questa ragione il dibattito internazionale tende a focalizzarsi sempre più sulla necessità di coordinare gli interventi di APS, organizzandoli per aree tematiche (come acqua, energia, educazione, qualità del governo, ambiente) piuttosto che per paese. In questo modo, i fondi che hanno vocazione multilaterale offrono l'opportunità per rispondere a questa esigenza di unitarietà e coerenza, limitando la frammentazione degli aiuti e concentrandosi su grandi temi.

Nell'offrire risposta ai quesiti emersi nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1108 introdotto nella seduta del 21 marzo, l'auditore si sofferma in primo luogo sul Fondo africano di sviluppo (AfDF X). Si tratta della decima ricostituzione del Fondo che costituisce lo sportello concessionale della Banca africana di sviluppo. Nel negoziato, concluso nel 2004, l'Italia si è assunta l'impegno di contribuire con 164,25 milioni di euro, da versare in tre rate annuali dal 2005, corrispondente a una quota del 4 per cento del totale della ricostituzione (contro il 4,3 della precedente ricostituzione). Nonostante l'Italia abbia, per ragioni di economie di bilancio, diminuito la propria quota, per effetto dell'aumento complessivo della dimensione del Fondo, unitamente agli effetti derivanti dal cambio in euro, il contributo italiano è cresciuto del 12 per cento rispetto alla ricostituzione precedente. Fra gli altri donatori, la Francia e il Regno Unito hanno aumentato la loro quota, mentre Giappone, Germania e Stati Uniti l'hanno diminuita e altri l'hanno mantenuta invariata. Quanto al ruolo del Fondo africano, rileva che esso è stato concepito con lo scopo di soddisfare le esigenze dei paesi più poveri dell'Africa che non hanno il merito di credito per accedere ai prestiti della Banca africana di sviluppo, osservando come nel contesto di forte crescita dell'economia mondiale negli ultimi anni, e, in particolare, del mondo emergente, il divario a svantaggio di tali paesi sia aumentato. Secondo il *Global Monitoring Report* della Banca mondiale, infatti, mentre nel complesso la popolazione dei paesi in via di sviluppo (PVS) che vive al di sotto della soglia di povertà estrema (reddito inferiore a un dollaro al giorno) diminuirà dal 27,9 per cento del 1990 al 10,2 per cento del 2015, nell'Africa Sub sahariana il tasso di povertà estrema, passato dal 46,4 per cento del 2001 al 44 per

cento del 2002, nel 2015 sarà ancora al di sopra del 38 per cento: un livello ben lontano dal 22,3 per cento (l'Obiettivo del Millennio che corrisponde al dimezzamento della povertà nell'intera regione).

Anche nel raggiungimento degli altri Obiettivi (quali riduzione della mortalità infantile, accesso universale all'istruzione primaria), la maggior parte dell'Africa Sub Sahariana risulta molto indietro rispetto ad altre regioni. Al riguardo, fa presente che all'inizio del triennio dell'AfDF X, in seguito alla richiesta dei paesi donatori, il Fondo ha intrapreso un Piano d'azione per migliorare l'efficacia delle proprie operazioni, attraverso un processo di riforma incentrato sul miglioramento dell'organizzazione interna e della qualità della gestione del portafoglio prestiti, utilizzando criteri di selezione basati sui risultati (*Performance Based Allocation - PBA*), introducendo procedure sistematiche di valutazione. Con la *Mid-Term Review*, nel dicembre 2006, si è preso atto della necessità di accelerare alcune delle riforme e di approfondire l'esperienza maturata nell'utilizzo del sistema di allocazione basato sulla PBA. Osserva inoltre come nella vita recente dell'istituzione abbia inciso fortemente anche il cambio al vertice della Banca; Donald Kaberuka, la cui candidatura stata fortemente appoggiata dall'Italia a condizione di un rinnovato impegno sul cammino di tali riforme, a partire dal settembre 2005, ha lanciato una vasta operazione di rinnovamento delle strutture, demandando a un gruppo di lavoro il compito di formulare proposte per accrescere l'efficacia della Banca e del Fondo. Lo scorso 14 marzo sono iniziati i negoziati per la XI ricostituzione del Fondo (AfDF XI). Già dall'avvio sono emersi i temi prioritari dell'azione: i paesi più fragili dell'Africa, i progetti transnazionali e le iniziative sanitarie a favore del settore idrico.

Quanto all'ottava ricostituzione del Fondo asiatico di sviluppo (ADF IX), conclusa nel 2004, precisa che per l'Italia l'impegno è pari a 107,71 milioni di euro, corrispondente al 3,9 per cento della ricostituzione complessiva, da versare in quattro rate annuali dal 2005 risultando, in euro, inferiore di circa il 2 per cento a quello fornito nella ricostituzione precedente, laddove il Giappone rimane il maggiore donatore. Al riguardo osserva come la partecipazione italiana a questo Fondo sia particolarmente importante in quanto compensa la debole presenza della nostra cooperazione bilaterale in Asia. L'Italia ha infatti partecipato attivamente alla definizione delle politiche del Fondo, adoperandosi affinché l'utilizzo delle risorse fosse improntato sempre più a criteri di efficienza, efficacia, trasparenza e *accountability*, anche attraverso il coinvolgimento della società civile e valorizzando rapporti di comunicazione con i paesi beneficiari. L'azione dell'Italia, insieme a quella di altri donatori, ha portato negli ultimi anni a una profonda azione di ripensamento e di riforma del Fondo stesso. Nella valutazione di metà periodo (*Mid-Term Review - MTR*) dell'AsDF IX, svoltasi nel dicembre 2006, i donatori hanno potuto valutare l'attività del Fondo nella prima metà del periodo di ricostituzione e verificare i progressi compiuti dalla Banca nei processi di riforma interna. Di particolare rilievo in questo ambito è il rafforzamento della funzione di valutazione indipendente attraverso l'*Operations Evaluation Department*

(OED); la sua riforma nel 2004, si è tradotta in una migliore qualità delle risposte del management alle valutazioni, in termini di impegni eseguiti, che vengono immediatamente rese pubbliche.

Con riferimento all'*International Development Association* (IDA XIV) rileva che si tratta di un Fondo a vocazione globale piuttosto che a specializzazione geografica, in quanto costituito nel quadro della Banca mondiale. Al riguardo osserva che nell'ambito della quattordicesima ricostituzione del Fondo, conclusa all'inizio del 2005, il contributo italiano è pari a 647,88 milioni di euro, con una quota del 3,8 per cento (invariata rispetto all'IDA XIII), da versare in tre rate annuali a partire dal 15 dicembre 2005. L'impegno italiano in euro, incluso il contributo per i costi dell'iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), è complessivamente aumentato del 18,5 per cento rispetto alla precedente ricostituzione. Considerato che la disponibilità per gli stanziamenti a favore di Banche, Fondi ed organismi internazionali, a legislazione vigente, indicati in tabella B della legge finanziaria 2006, non sono sufficienti a coprire l'iniziativa in questione, fa presente che il disegno di legge all'esame della Commissione propone di garantire una partecipazione pari a 506,925 milioni di euro, cioè oltre due terzi dell'intera ricostituzione, nella previsione di una successiva integrazione con le risorse che saranno messe a disposizione con la legge finanziaria per il 2008. In questo quadro, si sofferma in particolare sul ruolo che l'IDA riveste nella lotta alla povertà a livello globale, nell'ambito della quale grande attenzione è posta sull'Africa, cui l'IDA destina circa il 50 per cento delle risorse. La strategia dell'IDA è imperniata su due pilastri operativi interdipendenti, volti in primo luogo a creare condizioni favorevoli per la crescita sostenibile, gli investimenti e l'occupazione e, per altro verso, a promuovere la partecipazione attiva delle popolazioni povere nei processi di sviluppo, investendo in particolare sul capitale umano.

Nel corso del negoziato è stata affrontata anche la questione relativa alla partecipazione dell'IDA all'iniziativa a favore dei paesi poveri altamente indebitati (HIPC). Già da tempo, nell'ambito della riflessione internazionale, era emerso un nesso di causa biunivoco fra la situazione di povertà estrema in cui versano molti paesi meno sviluppati, soprattutto in Africa, e il loro livello di indebitamento esterno. Povertà e indebitamento tendono a innescare un circolo vizioso, in quanto la povertà impedisce al paese di generare risorse sufficienti ad alleggerire il debito, e a sua volta il costo di servire il debito accentua la povertà, una trappola da cui si ritiene si possa uscire solo riducendo il debito, con cancellazioni o conversioni. Da queste idee hanno tratto origine la citata iniziativa HIPC, che ha dato luogo a parziali cancellazioni del debito, e la *Multilateral Debt Reduction Initiative* (MDRI), attraverso la quale dal 2005 a oggi è stata decisa la totale cancellazione del debito di 21 paesi poveri (di cui 19 in Africa) nei confronti del Fondo monetario internazionale, dell'IDA e del Fondo africano.

Per quanto concerne la ricostituzione delle risorse del *Chernobyl Shelter Fund* costituito presso la Banca europea di ricostruzione e svi-

luppo (BERS), fa presente che vi contribuiscono 29 donatori, fra cui tutti i G8 e l'Unione europea. Gli impegni assunti a fine 2006 ammontavano a 730 milioni di euro. L'Italia ha contribuito finora con 33 milioni di euro e, nel maggio del 2005, alla terza Conferenza dei Donatori del fondo, organizzata a Londra dalla presidenza britannica del G8, ha annunciato un nuovo impegno di 8,5 milioni di euro. Quanto alle finalità, il Fondo ha lo scopo di assistere l'Ucraina nella realizzazione di una struttura di contenimento delle radiazioni da costruire sopra il «sarcofago», giudicato strutturalmente instabile, fabbricato dopo il catastrofico incidente del 1986 attorno alle rovine del reattore 4 della centrale di Chernobyl. L'iniziativa, lanciata dal G7 nel 1997, non prevede alcuna componente relativa alla produzione di energia nucleare, ma ha lo scopo principale di mitigare le conseguenze dell'incidente di Chernobyl. Il programma, iniziato nel 1998, è in avanzato stato di sviluppo. Le tappe principali del progetto negli anni a venire consistono nel completamento, ormai prossimo, degli interventi per la stabilizzazione del sarcofago, nella successiva costruzione del Nuovo sistema di contenimento (NSC), che assicurerà l'isolamento dall'ecosistema delle masse di materiale radioattivo contenute all'interno del sarcofago e, infine, nella demolizione, sotto l'NSC, di alcune strutture pericolanti. Le operazioni di estrazione delle masse di materiale radioattivo avranno luogo presumibilmente durante la seconda metà di questo secolo (non prima comunque che sia disponibile in Ucraina un sito nazionale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività e lunga vita) e non fanno parte dell'attuale progetto finanziato dalla comunità internazionale. L'NSC, che costituisce il componente più importante dell'intero programma, avrà una vita utile di almeno 100 anni.

Passa infine ad illustrare il programma di recupero delle giacenze della Banca europea degli investimenti, spettanti all'Italia (a titolo di restituzione di quote di crediti e interessi) fino a un massimo di 15 milioni di euro all'anno. Tale somma sarà utilizzata per finanziare, sotto forma di dono, iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI). Al riguardo, precisa che sono in atto iniziative del Ministero degli affari esteri volte a destinare tali giacenze al Fondo per i prodotti di base, nell'ottica di una maggiore flessibilità di gestione.

Svolgendo delle considerazioni generali sulla partecipazione italiana alle banche e ai fondi multilaterali di sviluppo, si sofferma in particolare sul problema che concerne la scarsità di risorse relativa all'APS italiano, evidenziando che l'Italia ha avuto serie difficoltà a mantenere le quote storiche di partecipazione, basate su chiavi di ripartizione (*burden sharing*) consolidate nel tempo e relative a vari fattori, tra cui il peso economico del Paese e gli accordi con i partner europei e G8. In alcuni casi (ad esempio quello del Fondo africano) l'Italia ha dovuto ridurre la propria quota in sede di negoziato, contribuendo così alla costituzione di un *gap* finanziario. Si sofferma inoltre sui ritardi significativi con cui l'Italia, unica in questo fra i grandi paesi, ratifica la propria partecipazione alle ricostituzioni ed effettua i pagamenti, posto che esso è dovuto ad un

iter amministrativo e legislativo eccessivamente lungo e complesso. In questo quadro, la mancata ottemperanza alle scadenze di pagamento penalizza fortemente il potere negoziale dell'Italia, come attualmente verificato nell'ambito dei negoziati dell'IDA XV e AfDF XI appena iniziati. Non si tratta solo del ritardo in quanto tale. L'aleatorietà dell'approvazione finale rende meno credibili gli impegni assunti dai nostri rappresentanti al tavolo negoziale. Inoltre, la morosità incide spesso sull'operatività delle istituzioni, indebolendo il loro intervento nei confronti dei paesi più poveri. Per queste ragioni è fondamentale oggi, pur con il tempo già trascorso, una tempestiva approvazione del disegno di legge.

Avendo maturato la convinzione che sia necessario arrivare a un sistema più agile e celere di approvazione della partecipazione italiana alle ricostituzioni di Banche e Fondi, il Dipartimento del Tesoro ha messo a punto, assieme alla Ragioneria generale dello Stato, alcune opzioni tecniche di semplificazione che saranno sottoposte al Parlamento. L'obiettivo è duplice: accorciare i tempi e collegare meglio il momento negoziale con quello dell'approvazione dell'uso delle risorse (che preferibilmente, come avviene negli Stati Uniti, dovrebbe precedere, non seguire il primo). L'esigenza è condivisa dal Ministero degli affari esteri, come confermato dal riflesso nel fatto che nella legge delega di riforma della cooperazione c'è un riferimento introdotto di comune accordo alla necessità di regolamentare tale partecipazione finanziaria nel rispetto del principio di semplificazione.

Nella conduzione dei negoziati, il Ministero dell'economia e delle finanze tiene conto delle priorità geografiche e settoriali della cooperazione bilaterale, seguendo gli indirizzi espressi dal Ministero degli affari esteri. Ad esempio, in considerazione della priorità rappresentata dall'Africa per la nostra cooperazione, la quota di contribuzione al Fondo africano è in assoluto la più alta (4 per cento), seguita da quella detenuta nell'IDA (3,8 per cento).

Inoltre, nella preparazione dei consigli di amministrazione delle varie istituzioni o nella trattazione di specifiche problematiche, gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze interagiscono frequentemente e positivamente con il Ministero degli affari esteri (segnatamente, con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e con la Direzione generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale) proprio per attuare l'*intesa* richiamata dall'articolo 4 della legge n. 49 del 1987. La collaborazione del Ministero degli affari esteri con il Ministero dell'economia e delle finanze si realizza in modo informale ma costante, a tutti i livelli gerarchici, spesso per le vie brevi, per la rapidità con cui alcune decisioni devono essere assunte. Essa è facilitata, almeno attualmente, da eccellenti rapporti personali fra i funzionari. Tale collaborazione, tuttavia, rischia di non essere sistematica, essendo basata in larga misura su contatti informali, di mancare di coerenza nel tempo (essendo spesso di natura personale) e nei programmi, e, di conseguenza, può portare in futuro a dispersione di risorse e a carenze informative. Manca un momento formale di coordinamento politico tra le due Amministrazioni, che permetta di at-

tuare sistematicamente l'intesa prevista dalla legge n. 49 e, più in generale, una cornice di riferimento strategica cui il Ministero dell'economia e delle finanze possa far riferimento nell'espletamento dei propri compiti nel settore delle IFI. E' questo il principale aspetto su cui il disegno di legge delega sulla cooperazione può dare un contributo positivo.

Sottolinea peraltro che il problema di possibili carenze di sinergia nei rapporti inter-istituzionali in materia di cooperazione è un fatto riscontrato frequentemente anche in altri paesi con assetti istituzionali diversi. Nella maggior parte dei paesi membri del *Development Assistance Committee* (DAC) dell'OCSE, come in Francia, Gran Bretagna e Germania, l'organizzazione della cooperazione allo sviluppo ha registrato mutamenti profondi nel tempo – inclusi improvvisi ritorni a modelli abbandonati – spesso collegati a cambiamenti politici. Ciò a riprova del fatto che non esiste un modello organizzativo che possa considerarsi ideale o perfetto. In nessuno degli altri principali paesi la funzione della cooperazione allo sviluppo è accentrata in un unico soggetto, pur esistendovi normalmente un soggetto preminente. L'esperienza internazionale mostra che l'istituzione di un efficace meccanismo di coordinamento politico fra le diverse amministrazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo è la chiave che assicura coerenza e unitarietà di controllo politico a tutta la politica di cooperazione di un paese. Per creare o rafforzare questa funzione, in diversi grandi paesi europei sono state varate negli ultimi anni riforme degli istituti della cooperazione, talora istituendo delle agenzie specializzate..

Per due decenni la legge n. 49 del 1987 ha offerto un quadro di riferimento valido per il settore, ma oggi essa appare per alcuni versi superata alla luce delle nuove sfide poste dal quadro internazionale, dagli impegni assunti dall'Italia in relazione all'aumento dell'APS e dalla necessità di stare alla pari con le altre grandi cooperazioni europee. L'ultima *Peer Review* del OCSE sulla cooperazione italiana, nel 2004, nel sottolineare come la normativa italiana non sia più adeguata al nuovo contesto della *aid community*, ha indicato specifici punti di debolezza della legge attuale che appaiono condivisibili.

La legge delega di riforma della cooperazione, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 gennaio, offre pertanto l'occasione per migliorare il nostro assetto istituzionale.

Nel concludere precisa che la funzione di mantenere informato il Parlamento su tutti gli aspetti rilevanti è un aspetto centrale dell'attività svolta dagli uffici che lavorano nel settore della cooperazione. Questo lavoro si impernia nella preparazione della Relazione annuale al Parlamento, nella quale è stata recentemente recepita l'indicazione di inserire una parte programmatica triennale. La relazione, che ha un *iter* di elaborazione complesso (l'ultima edizione, trasmessa al Ministero degli affari esteri nell'ottobre 2006, descrive l'anno 2005), contiene molte ulteriori informazioni rispetto alla precedente esposizione.

Infine, informa che il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'economia e delle finanze stanno promuovendo insieme per il prossimo mese di maggio un Convegno sulla riforma della cooperazione, che in-

tende essere un momento di studio e riflessione sull'argomento. Il Convegno mira a riunire rappresentanti di alto livello delle istituzioni pubbliche (Governo e Parlamento), della società civile, del mondo accademico come pure di amministrazioni straniere, per promuovere tra i vari attori un costruttivo confronto sul progetto di riforma anche mettendo a confronto diverse esperienze europee al riguardo. Auspica quindi che a tale Convegno la presenza dei rappresentanti della Commissione al fine di acquisire elementi di analisi rilevanti alla luce dell'indagine conoscitiva sulla riforma della cooperazione da questa svolta.

Il presidente DINI, nel ringraziare il dottor Angeloni per la chiarezza e l'eshaustività dell'esposizione sulla situazione che afferisce ai singoli fondi che l'Italia sostiene finanziariamente, si sofferma sulle caratteristiche della cooperazione italiana convenendo in particolare con la rappresentata esigenza di operare un sensibile miglioramento nelle procedure di approvazione dei programmi finanziari che, come rilevato, sono estremamente lente e complesse. In questo quadro, sottolinea l'importanza della partecipazione italiana ai fondi multilaterali, posto che la crescente globalizzazione dei problemi richiede una necessaria concentrazione delle risorse per far fronte a temi non riconducibili a singoli paesi. Si sofferma quindi sulle funzioni di tali fondi, volti a concedere crediti a lungo termine e a basso tasso di interesse, in linea con gli obiettivi del millennio, dei quali evidenzia in particolare quello diretto all'abbattimento della povertà.

Il senatore MANTICA (AN), facendo richiamo ai dati indicati nella relazione presentata dal Dottor Angeloni, rileva la necessità di sopperire alla lamentata mancanza di una regia politica complessiva circa la valutazione delle necessarie interconnessioni tra il sostegno multilaterale allo sviluppo e l'approccio bilaterale. A suo avviso, occorre stabilire un centro di responsabilità unitario, che in questa prospettiva sia volto a superare l'impostazione di base attuale che generalmente assegna maggiore attenzione agli strumenti di cooperazione bilaterali, in ragione dei più evidenti vantaggi in termini di ritorno politico che ne derivano. In questo contesto, osserva con preoccupazione come le politiche di cooperazione settoriali promosse da vari soggetti istituzionali, tra i quali figurano ministeri – nei rispettivi settori di competenza – e autonomie territoriali, nel complesso non rispondono ad una opportuna visione strategica d'insieme.

Nel rilevare il carattere insoddisfacente delle attuali procedure di partecipazione ai fondi internazionali, la cui macchinosità è legata anche all'emergenza giudiziaria dei primi anni Novanta, cui si è cercato di fare fronte attraverso l'irrigidimento delle procedure e l'incremento dei procedimenti di controllo, sottolinea l'esigenza di migliorare i processi di gestione finanziaria, con riferimento anche alla cooperazione bilaterale, prospettando al riguardo la creazione di un Fondo unico destinato alla cooperazione, costituito con risorse appositamente stanziare dalla legge finanziaria, sul modello di quello attualmente vigente presso il Dipartimento per la

protezione civile della Presidenza del Consiglio, al fine di non richiedere la necessaria applicazione delle regole classiche di contabilità.

Nel soffermarsi sul più generale problema che concerne la scarsa tempestività nell'attuazione dei programmi elaborati nell'ambito dei citati fondi internazionali, esprime infine forti preoccupazioni per gli elevati livelli di corruzione che investono molteplici paesi africani beneficiari di aiuti, chiedendo chiarimenti in ordine alle iniziative che l'Italia intende assumere al riguardo nell'ambito dei *board* multilaterali cui aderisce.

Il senatore ANDREOTTI (*Misto*) chiede chiarimenti sui momenti di verifica circa il rispetto dei tempi di realizzazione dei progetti.

Il senatore MARTONE (*RC-SE*), relatore sul disegno di legge n. 1108, condivide la priorità accordata, come si evince dall'esposizione del dottor Angeloni, alle organizzazioni multilaterali nella prospettiva di una migliore tutela dei cosiddetti beni pubblici globali ma domanda come tale filosofia si concili con le pressioni che talora provengono da parte dei Fondi internazionali – segnatamente dalla Banca mondiale – per la privatizzazione della gestione o dello sfruttamento di beni indubbiamente pubblici come l'acqua.

A proposito dei sistemi di valutazione delle *performance*, cita dei progetti realizzati in Africa, che sebbene ineccepibili dal punto di vista teorico, hanno dato luogo a gravi deformazioni quali l'impiego dei proventi derivanti da progetti realizzati con il supporto dei fondi internazionali per l'acquisto di armi. Sottolineando quindi l'esigenza di porre attenzione, oltre che sulla *performance* degli Stati beneficiari degli aiuti, sui controlli applicabili agli stessi organismi internazionali che gestiscono gli interventi di cooperazione multilaterale, chiede altresì come si concilino, nella valutazione delle *performance*, il perseguimento dei parametri macroeconomici assegnati dalle istituzioni internazionali con il rispetto degli obiettivi di sviluppo del millennio. Osserva infatti che talora i paesi beneficiari degli aiuti si trovano in difficoltà nel rispettare i parametri macroeconomici loro assegnati sebbene perseguano coerentemente gli obiettivi fissati dalla dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite. Chiede altresì chiarimenti sulle sanzioni applicabili agli Stati che non rispettano i suddetti obiettivi macroeconomici.

Soffermandosi sul tema dell'indebitamento evidenzia come la legge n. 209 del 2000 dell'Italia costituisca uno degli esempi più avanzati e, dopo aver ricordato le iniziative del Fondo monetario internazionale per approfondire al questione dell'approccio arbitrare nelle relazioni tra debitori e creditori, chiede chiarimenti sullo sviluppo del concetto dei debiti illegittimi, tema oggetto di approfondimento da parte della Norvegia e di organizzazioni quali la stessa Banca mondiale e l'UNCTAD.

Rilevando quindi il divario fra la programmazione in corso e l'esercizio di riferimento delle relazioni presentate alle Camere sui Fondi internazionali l'oratore sottolinea altresì l'esigenza di una più sistematica informazione del Parlamento sui temi in esame e chiede infine chiarimenti su-

gli aiuti pubblici allo sviluppo destinati a tecnologie obsolete, che concorrono ad accentuare il problema delle emissioni dei gas con effetto serra, nonché sui progetti nel settore energetico inerenti all'impiego dei combustibili fossili, che invece andrebbe ridotto.

Il senatore PIANETTA (*DC-PRI-IND-MPA*), esprimendo apprezzamento per la relazione del dottor Angeloni chiede chiarimenti sui limiti riscontrati nella legislazione vigente con particolare riferimento alle cause degli elementi di farraginosità dei meccanismi procedurali e gestionali descritti nella suddetta esposizione.

Il dottor ANGELONI replica ai senatori intervenuti nel dibattito rilevando in primo luogo, circa l'ipotesi di un Fondo unico prospettato dal senatore Mantica (posto che in tale fondo viene richiamato in termini generali nel citato schema di legge delega di riordino della cooperazione allo sviluppo), come, a fronte di indubitabili vantaggi in termini di snellimento delle procedure, si ponga l'esigenza di verificare che non si configuri il rischio di introdurre un nuovo elemento di rigidità nella definizione dell'ammontare delle risorse disponibili.

Soffermandosi sul tema dei controlli applicabili ai meccanismi di gestione posti in atto dai Fondi internazionali, sollevato da vari senatori intervenuti nel dibattito, richiama i dati indicati nella relazione dianzi illustrata sui processi ordinari di *monitoring* svolti dai rispettivi *board* e sull'ancor più stringente rafforzamento sulle funzioni di valutazione indipendenti scaturito dalle citate *Mid-term review*. Evidenzia inoltre come da taluni organismi sia stata posta un'attenzione particolare al tema della lotta della corruzione, che costituisce, ad esempio, uno dei punti salienti del programma del nuovo presidente della Banca mondiale, Paul Wolfowitz. Si tratta, tuttavia, di iniziative che possono produrre risultati solo a medio termine, in quanto non sarebbe funzionale alla logica della cooperazione allo sviluppo collocare in posizione rispettivamente antagonista i servizi tecnici delle parti in causa: donatori e paesi beneficiari.

Rilevando quindi – con riferimento alle osservazioni del senatore Andreotti – come nel tempo sia riscontrabile un miglioramento dei tempi di realizzazione dei progetti, conviene con il senatore Martone che si riscontra una riflessione in atto negli organismi internazionali sull'opportunità di continuare ad esercitare pressioni per accelerare i processi di privatizzazione. Questi, infatti, posto il carattere generalmente proficuo dell'energie liberate applicando le regole del mercato, possono generare effetti controproducenti nei paesi meno avanzati; precisa poi che i criteri delle valutazioni delle *performance* sono codificati.

Dichiara, in conclusione, la propria disponibilità a tornare a riferire alla Commissione ogni qualvolta se ne riscontri l'esigenza, anche al fine di presentare elementi di aggiornamento rispetto ai dati indicati nelle relazioni presentate periodicamente al Parlamento e sottolinea, con riferimento ai quesiti del senatore Pianetta, l'esigenza di definire procedure che assicurino indirizzi non frammentari e coerenti nel tempo.

Il presidente DINI ringrazia il dottor Angeloni e i senatori intervenuti nel dibattito e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE REFERENTE

(1108) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente DINI, stante l'esigenza di valutare gli elementi informativi forniti nell'ambito dell'audizione del dirigente generale della Direzione per i rapporti finanziari internazionali del Dipartimento del Tesoro, dottor Ignazio Angeloni, in relazione al disegno di legge n. 1108, testé svolta, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta e ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato per lunedì 2 aprile alle ore 17.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 70

Il presidente DINI, non essendo presente il relativo *quorum*, propone di rinviare ad altra seduta l'esame dell'atto del Governo n. 70, sospeso nella seduta dello scorso 20 marzo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

91^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2007 (n. 73)

(Parere al Ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il relatore LEGNINI (*Ulivo*) evidenzia che permangono profili non chiariti in relazione alla congruità delle risorse di cui si prevede il trasferimento alle imprese a partecipazione pubblica. In particolare, il Governo non ha fornito elementi circa il quadro dei rapporti contrattuali tra lo Stato e le suddette imprese, con la specificazione dei relativi obblighi e prestazioni, non risultando noti i contenuti degli accordi di programma con le società pubbliche. Tali rilievi circa la scarsa chiarezza del quadro di riferimento in materia di trasferimenti di parte corrente alle imprese pubbliche, risultavano già contenuti nel precedente parere espresso dalla Commissione bilancio nell'anno precedente, con riferimento all'atto Governo n. 5, recante il quadro dei trasferimenti di risorse alle imprese pubbliche per l'anno 2006. Nel segnalare che non si è registrata una evoluzione sul punto della chiarificazione degli elementi posti a base dei trasferimenti correnti, evidenzia l'opportunità che la Commissione espliciti tale profilo nell'ambito del parere da formulare con riferimento alla relazione in esame. Posta tale premessa, in ordine alla necessaria chiarificazione del

quadro di riferimento, illustra la proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) esprime apprezzamento per le osservazioni svolte dal senatore Legnini in ordine alla necessità di una migliore definizione del quadro dei rapporti tra Stato ed imprese pubbliche cui fa riferimento il provvedimento all'esame. Sottolinea, al riguardo, che il Governo dovrà dare seguito alla richiesta di chiarimenti emersa in tal senso, fornendo dati precisi in rapporto alla situazione delle società a partecipazione pubblica.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il presidente MORANDO pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORANDO informa la Commissione che ha proceduto ad inviare al Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati una bozza di documento recante i contenuti emersi nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta congiuntamente con l'altro ramo del Parlamento, sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Avverte dunque che nel corso della prossima settimana potrà presumibilmente tenersi una riunione degli Uffici di presidenza congiunti al fine di una valutazione del documento in questione.

La seduta termina alle ore 16,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 73**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'atto in titolo, premesso che:

– appare necessario che sia significativamente migliorato – secondo quanto già osservato con precedente parere in merito alla destinazione per i trasferimenti correnti alle imprese per l'anno 2006 (atto governo n. 5) – il corredo informativo in relazione al quadro contrattuale di riferimento di ciascuna impresa a partecipazione pubblica, agli obblighi ed alle relative prestazioni dovute, al fine di poter svolgere la piena valutazione dei trasferimenti correnti alle imprese medesime e della loro congruità;

– inoltre, a fini di maggiore trasparenza e chiarezza, appare altresì opportuno procedere ad una registrazione delle risorse in programmi distinti, separatamente per la parte corrente e la parte capitale, anche alla luce del preannunciato programma in atto da parte del Governo per una riclassificazione delle voci di bilancio;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole in ordine al provvedimento in esame, per la parte concernente il trasferimento alle imprese pubbliche delle somme attualmente disponibili (opzione n. 1).

Il parere è altresì favorevole in ordine al prospettato ulteriore trasferimento alle suddette imprese degli importi che verrebbero messi a disposizione nel caso di eventuali «disaccantonamenti» delle somme accantonate ai sensi dei commi 507 nonché nell'ambito del Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui alla legge finanziaria per il 2007 (opzione n. 2), osservando quanto segue:

– posto che il disaccantonamento può risultare in misura parziale sia per decisione allocativa sia per effetti differenziati in termini di compensazione tra indebitamento netto e competenza giuridica (stante il criterio della compensazione dei disaccantonamenti in termini di indebitamento netto), gli ulteriori importi da trasferire in presenza di disaccantonamento parziale devono rispettare le stesse percentuali indicate dalla ripartizione in esame (opzione n. 1) con riferimento alle singole imprese pubbliche, fatta salva la sottoposizione all'esame parlamentare nel caso di variazione di tali percentuali.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

63^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tononi.*

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato l'emendamento 1.1 a sua firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso sull'emendamento dalla Commissione Bilancio, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga apporata una specifica modificazione all'emendamento volta a chiarire il riferimento ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui alla legge n. 62 del 2005. Di conseguenza dà conto del subemendamento 1.1/1 a sua firma, con il quale viene recepita l'osservazione espressa dalla Commissione Bilancio.

Il sottosegretario TONONI esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1/1.

Il presidente BENVENUTO (*Ulivo*), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il subemendamento 1.1/1, che viene approvato dalla Commissione.

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.1, nel testo risultante a seguito dell'approvazione del subemendamento 1.1/1.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) dà poi conto dell'emendamento Tit.1, con il quale, a motivo delle modifiche accolte, si sostituisce il titolo del disegno di legge.

Posto ai voti, l'emendamento Tit.1 risulta approvato.

Il presidente BENVENUTO avverte quindi che si procederà alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, anche se esprime un giudizio positivo sull'emendamento 1.1, come modificato dal subemendamento 1.1/1. Infatti, rileva la congruità del termine fissato al 30 settembre 2007 rispetto all'esigenza di un tempestivo recepimento delle direttive sui mercati finanziari e sull'offerta pubblica d'acquisto, nella prospettiva, da lui ritenuta condivisibile, di favorire l'allineamento fra le discipline normative dei mercati finanziari degli Stati dell'Unione europea. Tuttavia, commenta criticamente la sovrapposizione di disposizioni legislative che si sono succedute al fine di prevedere la proroga del termine di recepimento delle direttive, originariamente fissato al 12 novembre 2006 e comunque inutilmente decorso. La successione nel tempo di vari interventi normativi ha determinato infatti un'oggettiva situazione di incertezza in merito ai tempi per l'emanazione delle disposizioni attuative delle norme comunitarie, con evidenti ricadute negative sugli operatori dei mercati finanziari. In conclusione auspica che l'Assemblea approvi quanto prima il disegno di legge per porre un doveroso rimedio alla situazione di incertezza creatasi.

Dopo che anche i senatori BETTAMIO (*FI*) e CURTO (*AN*) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione, il presidente BENVENUTO (*Ulivo*) conviene con il senatore Eufemi sull'esigenza che le Camere approvino quanto prima il disegno di legge, al fine di accelerare il recepimento delle direttive sui mercati finanziari e l'offerta pubblica di acquisto e sollecita il rappresentante del Governo in tal senso.

Il sottosegretario TONONI concorda con la necessità di una tempestiva attuazione delle norme comunitarie.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1332.

IN SEDE CONSULTIVA

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*Ulivo*) riferisce sui profili di competenza della Commissione, in particolare sui contenuti del comma 2 dell'articolo 1, enunciando alcune osservazioni positive e alcuni rilievi.

Rimarca positivamente l'obiettivo di rafforzare la responsabilità delle regioni nel programmare e controllare con maggiore efficacia la spesa sanitaria, dal momento che appare, a suo avviso, indubitabile che una completa responsabilizzazione degli organi di governo regionale nella utilizzazione della leva fiscale per ripianare i disavanzi sanitari rappresenti a medio termine un incentivo a tenere sotto controllo la spesa e un deterrente rispetto a comportamenti poco rigorosi. Si tratta, come noto, egli prosegue, di un principio già sancito dalla legislazione, ma che trova una specificazione opportuna nel decreto-legge, con un'ulteriore indicazione del profilo temporale di applicazione (fino al 2010). Il decreto infatti sistematizza le disposizioni indirizzate alle regioni per ripianare i disavanzi elevati, ribadendo la condizione del ricorso alla finanza propria degli enti decentrati per fruire del trasferimento straordinario a carico del bilancio dello Stato.

D'altro canto, ritiene comprensibile il ricorso alla maggiorazione dell'aliquota dell'Irap, se si tiene conto che il gettito di tale imposta è destinato a finanziare la spesa sanitaria, e a condizione che tale scelta strategica sia coerente con l'esigenza, emersa durante il dibattito sulla legge finanziaria, di valorizzare, attraverso la leva fiscale, il ricorso allo strumento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In generale rileva, peraltro, che le disposizioni in commento, pur nella condivisione degli obiettivi enunciati in precedenza, appaiono meritevoli di approfondimento se inserite in un processo di modifica delle addizionali all'Irpef previste in altri provvedimenti.

Fa quindi presente che occorre prendere atto della esplicita deroga alla previsione dello Statuto del contribuente, laddove l'incremento delle addizionali è previsto per l'anno di imposta in cui il decreto è stato emanato (2007), di modo che ancora una volta la necessità di gettito ha prevalso rispetto alle prescrizioni dello Statuto.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente BENVENUTO , in relazione all'opportunità di concludere l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1427 e 1411, tenuto conto dello svolgimento delle audizioni programmate nella seduta pomeridiana di oggi, comunica che la seduta, già prevista per le ore 15, inizierà alle ore 14,30, mentre la Sottocommissione, convocata per le ore 14,45 inizierà alle ore 14,25.

La seduta termina alle ore 9,20.

64^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA

indi del Presidente
BENVENUTO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il generale di corpo d'armata Roberto Speciale, comandante generale della Guardia di finanza, accompagnato dal generale di divisione Paolo Poletti, capo di Stato maggiore, dal generale di brigata Giuseppe Vicanolo, capo del III reparto, dal colonnello Umberto Sirico, capo ufficio tutela finanza pubblica, e dal colonnello Antonio Sebaste, capo ufficio legislazione.

Interviene, altresì, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento, il dottor Mario Andrea Guaiana, direttore dell'Agenzia delle Dogane, accompagnato dal dottor Giuseppe Peleggi, direttore dell'ufficio centrale antifrode, dal dottor Alessandro Aronica, dirigente di vertice di diretta collaborazione del direttore, e dalla dottoressa Mirella Levato, direttore ufficio pianificazione strategica.

Interviene, altresì, ai sensi del medesimo articolo del Regolamento, l'architetto Elisabetta Spitz, direttore dell'Agenzia del Demanio, accompagnata dal dottor Edoardo Maggini, direttore coordinamento staff, dall'ingegner Paolo Maranca, direttore area operativa, dal dottor Giuseppe Pisciotta, direttore beni e veicoli confiscati, e dal dottor Stefano Iustulin, direttore pianificazione strategica.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1411) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario

(Parere alle Commissioni 5^a e 12^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore PEGORER (*Ulivo*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, che riprende e sviluppa alcune considerazioni già espresse nella relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) ribadisce le osservazioni già espresse in passato in relazione all'indiscriminato aumento delle aliquote delle addizionali all'Irpef, e delle modifiche al prelievo tributario diretto, che penalizza soprattutto i cittadini delle regioni interessate. Evidenzia altresì che la maggiorazione dell'aliquota dell'Irap incide negativamente sul costo del lavoro, con ricadute negative sui bilanci delle imprese e sulla complessiva competitività dell'economia nazionale. Al riguardo, nella prospettiva della riduzione del disavanzo nel settore sanitario che interessa le regioni, pone in rilievo l'esigenza che vengano approntate misure alternative all'aumento dell'Irap, con conseguenti benefici non soltanto per gli operatori economici ma anche per i contribuenti.

Il presidente BONADONNA sottolinea che l'analisi della problematica attinente al risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo non può assolutamente prescindere dalla considerazione che la scelta di destinare al settore sanitario le risorse derivanti dalle maggiorazioni dell'Irap si prospetta come un percorso obbligato al fine di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 296 del 2006. Tuttavia, ritiene condivisibile la proposta di vagliare ipotesi alternative all'incremento della pressione fiscale, ai fini dell'ammortamento del debito accumulato, in analogia, peraltro, con quanto previsto dalla finanziaria per il 2004.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) osserva innanzitutto che l'intervento del senatore Eufemi ha fornito utili elementi di riflessione. Tra le questioni emerse durante il dibattito, particolare rilievo assume l'introduzione di misure volte a responsabilizzare anche gli enti territoriali nell'ottica del contenimento delle spese per il comparto sanitario.

Il relatore PEGORER (*Ulivo*), in riferimento alle osservazioni del senatore Eufemi, fa presente che la scelta di prevedere che lo Stato concorra al ripiano dei disavanzi del servizio sanitario nazionale nei confronti delle regioni costituisce un elemento indubbiamente positivo nel complessivo impianto del decreto-legge. In modo speculare le norme introdotte prevedono altresì meccanismi volti a valorizzare la responsabilità politica degli amministratori locali nelle strategie di contenimento del debito nel settore considerato. Per quanto riguarda gli effetti riconducibili all'incremento dell'aliquota dell'Irap sulla situazione dei lavoratori, ricorda come nell'azione di Governo rivesta una posizione centrale l'esigenza di perseguire politiche di sostegno dei livelli occupazionali. In conclusione, ritiene che la proposta di parere da lui predisposta valorizzi anche le osservazioni espresse dal senatore Eufemi.

Il presidente BONADONNA avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere favorevole con osservazioni.

Nel preannunciare la propria astensione, il senatore EUFEMI (*UDC*), pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di rafforzare la responsabilità delle regioni nel programmare e controllare con maggiore efficacia la spesa sanitaria, ribadisce la necessità di prevedere misure alternative all'incremento dell'aliquota dell'Irap, dal momento che il prelievo fiscale ad essa correlato incide, a suo avviso, sui settori produttivi (come quello manifatturiero) con i maggiori livelli occupazionali, determinando pertanto conseguenze negative per la competitività delle imprese italiane.

Il sottosegretario CASULA si pronuncia favorevolmente sulla proposta di parere in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare il presidente BONADONNA pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BONADONNA (*RC-SE*) riferisce sui contenuti del decreto-legge che rientrano negli ambiti di interesse della Commissione. In particolare, segnala l'articolo 7, che prevede la nullità delle clausole penali in caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui immobiliari, le disposizioni dell'articolo 8, sulla cosiddetta portabilità del mutuo nonché le norme dell'articolo 8-bis, aggiunto durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che prevede il divieto, nell'ambito dei rapporti assicurativi e bancari di addebitare al cliente le spese accessorie. Tali in-

terventi sono a suo giudizio particolarmente positivi nella prospettiva del riequilibrio delle rispettive posizioni nei rapporti tra il cliente e l'istituto di credito, prevedendo la facoltà per il mutuatario di sostituire l'intermediario anche senza il suo consenso e senza perdere i benefici fiscali previsti. Le predette norme si collocano, egli prosegue, nell'ambito di una strategia volta alla semplificazione del quadro normativo di riferimento con una conseguente riduzione dei costi impropri per i risparmiatori.

Proseguendo nell'illustrazione del decreto-legge, l'oratore richiama la disposizione dell'articolo 10, comma 8, sui consulenti del lavoro, l'articolo 13, comma 3, che introduce agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali a favore di istituti scolastici nonché, infine, le norme dirette a semplificare il procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari (commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies* dell'articolo 13). Sottolinea in particolare la novità di tale ultima previsione, che riveste un'indubbia importanza per gli utenti, a fronte dell'attuale tendenza all'incremento dei tassi di interesse nella tipologia di finanziamenti considerata. Valuta quindi positivamente il coinvolgimento dell'Agenzia del Territorio, che si colloca, a suo giudizio, nell'ottica di favorire la parità giuridica tra i soggetti del rapporto di mutuo.

Alla luce delle predette considerazioni, osserva che le norme recate dal provvedimento, per quanto di competenza, giustificano la proposta di parere favorevole: si tratta di disposizioni che rispondono alle esigenze dei consumatori utenti, che rimuovono ostacoli alla libera determinazione dei cittadini rispetto alle offerte di mercato, soprattutto nel settore dei mutui immobiliari, con specifico riferimento ai rapporti tra cittadini e banche mutuanti. Auspica tuttavia che tale processo investa anche altri settori dei rapporti tra le banche e gli utenti, nella prospettiva che i costi dei servizi bancari, allineandosi a quelli praticati nei Paesi europei e giovandosi di una sempre maggiore competizione tra i gruppi bancari, siano ridotti, tenendo presente sia la struttura produttiva delle banche sia, soprattutto, le aspettative degli utenti. Ritiene di aver quindi illustrato la proposta di parere favorevole pubblicata in allegato.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), espresso apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Bonadonna, rimarca che le misure contenute nel decreto-legge incidono su taluni profili dell'autonomia negoziale delle parti, ed esprime altresì la valutazione che la revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità presenti altissimi profili di rischio in termini di contenzioso amministrativo.

Si sofferma quindi su alcune disposizioni, che sono ugualmente riconducibili, a suo giudizio, alle materie di interesse della Commissione. In particolare, osserva che le disposizioni sulla ricarica nei servizi di telefonia mobile, nel vietare l'applicazione di costi fissi e contributi, inducono gli operatori di telefonia a scaricare sugli utenti, per altra via, gli oneri derivanti dai minori ricavi. Evidenzia inoltre che la disposizione del comma 1 appare suscettibile di determinare un impatto finanziario per l'Erario in relazione ad un minor gettito in termini di IVA, nonché di imposte

dirette e Irap, a causa di un minor reddito imponibile in capo alle imprese che erogano i predetti servizi: la norma potrebbe quindi dar luogo a minori ricavi e a minori imposte dirette pagate dagli operatori, e potrebbe far venir meno nuovi acquisti di schede prepagate per rimpiazzare il credito inutilizzabile, con conseguente perdita di gettito IVA. Per quanto riguarda le misure per il mercato delle telecomunicazioni recate dall'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, rileva che non è possibile compiere stime in relazione agli effetti finanziari ad esso riconducibili, attesa l'assenza della relazione tecnica. Tale disposizione incide peraltro, sotto altro e distinto profilo, anche sulle autorizzazioni previste per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione; in aggiunta, tale tematica sarebbe meritevole, a suo giudizio, di un più ampio approfondimento.

In riferimento alla procedura di cancellazione delle ipoteche nei mutui immobiliari, rileva che la semplificazione prevista non appare tuttavia coordinarsi con la previsione dell'imposta di successione, nelle ipotesi in cui il mutuo garantito da ipoteca venga acceso nell'ambito di un procedimento successorio.

Non essendoci altre richieste di intervento, il presidente relatore BONADONNA (*RC-SE*) osserva che dal tenore letterale delle disposizioni richiamate si potrebbe evincere che nell'ambito applicativo di esse rientrano anche le ipoteche costituite a garanzia di mutui riguardanti una vicenda successoria. In caso contrario, si dichiara disponibile a inserire, nella proposta di parere, una specifica osservazione con la quale si invita a estendere la disciplina procedurale anche all'ipotesi in questione. In relazione alle norme contenute nell'articolo 1, esse non sembrano rientrare, ad avviso dell'oratore, nelle competenze della Commissione, dal momento che appaiono prive di effetti fiscali, incidendo sulle entrate soltanto in termini di gettito. Analoga osservazione esprime con riferimento alle misure di cui all'articolo 1-*bis*, anche se condivide l'osservazione del senatore Eufemi sulla necessità di una stima degli effetti finanziari ad esse correlati.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BONADONNA, pone quindi in votazione la proposta di conferire mandato al relatore ad integrare il parere favorevole illustrato, previa verifica dell'opportunità di inserire la specifica osservazione avanzata dal senatore Eufemi. Tale proposta è approvata con l'astensione dello stesso senatore Eufemi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BENVENUTO fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizza-

zione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale della Guardia di finanza, in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1)

Il presidente BENVENUTO, dopo aver espresso un augurio di buon lavoro al generale Paolo Poletti, per la recente nomina a Capo di Stato Maggiore, al quale si associano i senatori EUFEMI (*UDC*), BARBOLINI (*Ulivo*), COSTA (*FI*), CANTONI (*FI*) e TURANO (*Ulivo*) introduce i temi oggetto dell'audizione.

Il comandante generale SPECIALE, nel consegnare alla Commissione la relazione scritta e una documentazione allegata, ne sintetizza i contenuti illustrando innanzitutto le linee strategiche adottate dalla Guardia di finanza per attuare gli obiettivi di politica fiscale, stabiliti nell'atto di indirizzo del vice ministro Visco. Ricorda infatti che la lotta all'evasione e all'elusione fiscale costituisce uno degli obiettivi primari della politica economico-finanziaria del Governo articolata nei seguenti provvedimenti: il decreto legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto «Visco-Bersani»), il decreto legge n. 262 del 2006 (cosiddetto «collegato alla finanziaria 2007») e la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007).

Si sofferma poi sul piano operativo della Guardia di finanza per il 2007, incentrato sul potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione fiscale, sia sotto l'aspetto quantitativo sia sotto quello qualitativo, e, dopo aver fatto cenno al dispositivo della Guardia di finanza per i servizi di polizia tributaria, ricorda che le dotazioni organiche ad essa assegnate per l'assolvimento dei compiti istituzionali sono complessivamente oltre 68.134 unità; la forza effettiva attuale è di circa 63.900 militari, con una carenza di oltre 4.000 unità, di cui 604 ufficiali, 1.088 ispettori, 1.193 sovrintendenti e 1.349 appuntati e finanziari. Le strategie d'impiego delle risorse per il 2007, egli prosegue, attribuiscono la massima priorità ai servizi di prevenzione e repressione delle violazioni tributarie.

Dà quindi conto dell'attuazione del piano triennale di potenziamento del contrasto all'economia sommersa, che si basa su un incremento delle risorse di personale per il contrasto delle frodi fiscali in misura pari al 25 per cento in più rispetto al programma operativo del 2005.

Evidenzia quindi che la crescita dell'attività ispettiva è stata calibrata attraverso un parametro ragionato, basato sulle realtà economiche territo-

riali e sulle potenzialità effettive dei singoli Comandi Regionali e Provinciali, al fine di salvaguardare la qualità investigativa dei controlli nonché il loro radicamento sull'attività di analisi di rischio, che è sempre propedeutica alla selezione mirata degli interventi. In tale ottica si collocano i carichi operativi assegnati per il contrasto all'evasione nel comparto immobiliare (6.000 interventi), per il controllo delle cosiddette «prestazioni sociali agevolate» (12.000) e l'esecuzione degli accessi conoscitivi per la verifica degli elementi posti a base dell'applicazione degli studi di settore.

Si sofferma quindi sulle direttive per la selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo. Le strategie operative adottate prendono le mosse dalle diverse tipologie di evasione ed elusione fiscale, riconducibili a quattro categorie generali: l'evasione parziale, l'economia sommersa, le frodi fiscali e l'elusione fiscale.

In relazione agli obiettivi di fondo della programmazione degli interventi, si sofferma poi in particolare sul rilancio, su larga scala, delle verifiche «a campagna» (o «lavori a progetto») tesi a contrastare i fenomeni più radicati e diffusi sul territorio.

Svolge poi ampie considerazioni sull'attività investigativa della Guardia di finanza come organo di polizia tributaria, con particolare riferimento alla cooperazione internazionale in materia di IVA, intervenuta con il Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio del 7 ottobre 2003, che ha imposto regole più chiare e cogenti, basate su contatti diretti tra gli organi antifrode dei Paesi membri.

Descrive poi, fra le strategie antievasive ed elusive, le verifiche «a campagna», che rappresentano uno dei punti di forza su cui la Guardia di finanza può fare leva per rilanciare la propria azione di lotta all'evasione. Infatti, i lavori «a progetto» per loro natura riguardano fenomeni di evasione diffusi sul territorio e riconducibili a ben determinate categorie di contribuenti, accentuandone comportamenti di adesione spontanea agli obblighi tributari. Cita quindi, a titolo di esempio, i lavori a progetto eseguiti nel 2006 o già avviati nel 2007: «Ermes», «Pandora» e «Pleiadi», «Black cost», «Elio», «Pandora 2», «Domus» e «Calliope».

Analizza quindi i criteri di selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo in base all'analisi del rischio di evasione, al requisito della solvibilità e all'effettivo recupero di entrate erariali per lo Stato, fornendo dati in relazione agli introiti ai fini dell'IVA derivanti dalle attività di accertamento e controllo, che hanno raggiunto nel 2006 una variazione di quasi 400 milioni di euro in più rispetto al 2005. Precisa che tale risultato rappresenta, secondo l'Ufficio studi, un incremento senza precedenti.

In relazione al miglioramento della qualità dei controlli, evidenzia infine le strategie attuate per il raggiungimento dell'obiettivo: l'affinamento delle metodologie ispettive, l'interazione dei reparti con l'Agenzia delle Entrate e la cooperazione nella fase di riscossione coattiva dei crediti erariali.

Il presidente BENVENUTO, nel ringraziare il comandante generale Speciale per l'esauritiva illustrazione svolta, informa la Commissione che, in accoglimento di specifiche richieste formulate dai senatori Cantoni e Curto, sono stati depositati anche documenti riguardanti il flusso delle segnalazioni di operazioni sospette e l'attività della Guardia di finanza nei confronti degli operatori di trasferimenti monetari.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) osserva che la relazione svolta dal comandante Speciale ha fornito utili elementi di valutazione sui programmi e gli obiettivi strategici della Guardia di finanza, anche nella prospettiva volta a favorire l'autonomia del Corpo rispetto al potere politico. Giudica quindi molto positivamente il sistema delle verifiche a campagna, che ha notevolmente incrementato l'efficacia del dispositivo di contrasto all'evasione, in sostanziale continuità con quanto svolto anche nel corso degli anni passati in linea con gli indirizzi politici del precedente Governo. Analoga positiva valutazione l'oratore esprime in relazione al rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di fenomeni di evasione e di frodi fiscali. Dopo essersi soffermato sull'inerenza ai compiti della Guardia di finanza del controllo sulle segnalazioni anonime, rileva l'importanza di una proficua collaborazione con le agenzie fiscali, ritenendo opportuno intensificare le sinergie con l'Agenzia delle Dogane in chiave di contrasto all'importazione nel mercato italiano di prodotti contraffatti provenienti dall'estero. Tale soluzione si impone, a suo giudizio, anche a tutela dei marchi nazionali.

Il senatore CANTONI (*FI*) apprezza l'affinamento degli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione, operato dalla Guardia di finanza nell'ambito del processo di globalizzazione dei mercati. Per quanto riguarda il piano operativo per il 2007 commenta positivamente il fatto che esso è diretto a ridurre il fenomeno dell'evasione in Italia, avvicinandolo alla media degli altri Stati dell'Unione europea. In relazione alla crescita dell'attività ispettiva, valuta positivamente la scelta di ancorarne l'esercizio alle realtà economiche territoriali, attribuendo quindi rilievo alle tipologie di fenomeni evasivi diffusi in specifici contesti geografici. Apprezza poi l'efficacia dei controlli effettuati sull'economia sommersa, al fine di ridurre la differenza tra l'imponibile reale e quello dichiarato al fisco. Infine ascrive a merito dei centri di formazione del Corpo l'aver implementato la cultura della pianificazione e dell'organizzazione del lavoro di squadra, al fine di migliorare le capacità di analisi dei fenomeni illeciti.

Apprezzata l'esauriente illustrazione del comandante Speciale, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) commenta positivamente la scelta di ancorare gli obiettivi strategici dell'attività di contrasto all'evasione alle linee di intervento stabilite dai provvedimenti normativi emanati: tale soluzione, infatti, costituisce un criterio di razionalizzazione dell'attività ispettiva compiuta dalla Guardia di finanza. Dopo aver apprezzato le finalità dei lavori a progetto avviati nel 2007, richiama l'attenzione dell'audit sulle verifi-

che inerenti al comparto dell'intrattenimento musicale, che giudica meritevole di un intervento ben calibrato. Nell'ambito delle strategie di contrasto all'economia sommersa e al lavoro nero, giudicando proficua l'adozione di un metodo che valorizzi le specificità territoriali, chiede poi di fornire ulteriori elementi conoscitivi. Infine, invita l'auditore a esprimere una valutazione sull'adeguatezza delle dotazioni di organico attribuite alla Guardia di finanza dalla legge finanziaria per il 2007.

In merito a tale ultimo quesito, il comandante SPECIALE, pur prendendo atto delle previsioni recate dalla legge n. 296 del 2006 sugli organici del Corpo da lui diretto, auspica tuttavia che si riservi maggiore attenzione all'esigenza di incrementare le risorse umane a disposizione della Guardia di finanza.

Il senatore COSTA (FI), nel dare atto dei brillanti risultati dell'attività della Guardia di finanza, pone l'accento sull'esigenza di potenziare l'Ufficio studi nella prospettiva di un più efficace esercizio delle funzioni istituzionali del Corpo. In tal senso, ritiene opportuno che sia valutata una semplificazione e razionalizzazione della legislazione in materia di *privacy* e di antiriciclaggio. A suo parere, infatti, l'ipertrofia normativa esistente in tali settori rischia di gravare gli operatori economici di oneri che non sono controbilanciati da analoghi benefici per la collettività. Nell'ambito delle strategie di contrasto all'evasione parziale, all'economia sommersa e al lavoro nero, valuta positivamente gli indirizzi programmatici stabiliti in relazione alle varie tipologie di fenomeni evasivi. Al riguardo, tuttavia, segnala l'esigenza di meglio calibrare gli studi di settore, in sinergia con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate, soprattutto per tenere conto delle particolari esigenze di determinate aree del Paese. In merito all'applicazione di tali criteri di determinazione induttiva del reddito in chiave di contrasto al sommerso esistente nell'economia meridionale, pone in rilievo l'esigenza di un affinamento degli studi di settore, che tengano conto della strutturale debolezza del sistema economico dell'Italia meridionale, al fine di un migliore approccio al fenomeno.

Il senatore PEGORER (Ulivo) ritiene che i positivi e brillanti dati esposti nella relazione del Comandante Generale attestano sia il miglioramento dell'azione accertativa del Corpo, sia la fondatezza di un indirizzo di politica tributaria dell'attuale Governo, fondato sulla lotta all'evasione fiscale al fine di recuperare risorse finanziarie. Per quanto riguarda invece l'individuazione dei contribuenti da sottoporre a verifica, attesa la opportunità di ricorrere a criteri oggettivi e ad una griglia di dati, ritiene che l'incremento del numero delle verifiche debba essere parametrato anche in relazione alle specifiche caratteristiche che presentano le diverse realtà economiche.

Il senatore FLUTTERO (*AN*) chiede un chiarimento in relazione ai lavori a progetto poiché dai dati forniti dal Comandante Generale appare evidente che le verifiche sono orientate soprattutto verso aziende ed imprese che operano prevalentemente in rapporto con altre aziende e che quindi, per tali motivi, presentano profili di regolarità contabile e tributaria piuttosto omogenei. Viceversa, a suo parere, le verifiche potrebbero essere più utilmente orientate verso quelle attività economiche che hanno un rapporto diretto con gli utenti privati, e quindi con meno obblighi di contabilità e adempimenti formali, più esposti ad atteggiamenti fiscalmente scorretti.

Il senatore BONADONNA (*RC-SE*) ritiene che i risultati dell'attività svolta dalla Guardia di finanza confermano l'efficacia dell'indirizzo politico in materia tributaria dell'attuale Governo, nella prospettiva di elevare la percentuale di assolvimento dell'obbligazione tributaria. Inoltre, dall'analisi della documentazione integrativa concernente le segnalazioni delle operazioni sospette in materia di lotta al riciclaggio del denaro, si conferma come lo scarso numero di segnalazioni operate nelle regioni meridionali non è giustificabile con la debolezza e la fragilità del tessuto economico: chiede quindi un'osservazione su tale circostanza. Ritiene, inoltre, opportuno sollecitare una ulteriore specificazione sui controlli per contrastare le frodi a danno della pubblica amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la fruizione di contributi e sovvenzioni pubbliche. In materia di personale della Guardia di finanza chiede di conoscere se le forme di reclutamento presentino o meno elementi di criticità in relazione alla formazione specifica dei finanziari. Conclude, rilevando criticamente come la specializzazione in materia economica finanziaria della Guardia di finanza venga in qualche modo indebolita dall'assegnazione di compiti estranei a tale funzione, come ad esempio gli impegni a tutela dell'ordine pubblico.

Il senatore TURANO (*Ulivo*), nell'esprimere l'apprezzamento convinto per l'attività della Guardia di finanza, chiede al Comandante Generale una valutazione degli effetti delle disposizioni di clemenza fiscale e di condoni tributari.

Il presidente BENVENUTO esprime soddisfazione per il corale consenso espresso dalla Commissione per l'attività svolta dalla Guardia di finanza e preannuncia che ritiene essenziale sottolineare a conclusione dell'esame dell'atto di indirizzo *Doc. CII, n. 1* le esigenze di personale e di organico rimarcate nella relazione introduttiva. Inoltre, a suo parere, andrebbero anche valutate tutte le questioni concernenti l'equiparazione del trattamento economico, inteso in una larga accezione, tra la Guardia di finanza ed altre amministrazioni analoghe.

Rispondendo ai quesiti posti dai senatori, il comandante generale SPECIALE specifica preliminarmente che l'individuazione dei criteri uti-

lizzati per selezionare i contribuenti da sottoporre a verifica tengono conto delle differenti realtà economiche territoriali e chiarisce, rispetto alle osservazioni svolte da ultimo dal presidente Benvenuto, che le esigenze di organico si indirizzano in particolare al reclutamento di un numero cospicuo di finanziari verificatori. Rispetto a quanto osservato dal senatore Bonadonna fa presente che il bacino di utenza dei militari che svolgono il servizio di leva volontario presso la Guardia di finanza o le altre forze armate, costituisce certamente un prezioso serbatoio di esperienze.

Dopo aver dato conto dei protocolli siglati dalla Guardia di finanza con analoghe strutture all'estero che vedono il Corpo in una posizioni di avanguardia, ribadisce l'utilità segnaletica delle denunce, anonime e non, pervenute attraverso il numero di pubblica utilità 117.

Per quanto riguarda invece la collaborazione con le altre Agenzie, in particolare le Entrate e le Dogane, i rapporti di piena e completa collaborazione trovano un preciso limite nella esigenza che la Guardia di finanza risulti l'unico referente per le problematiche attinenti agli illeciti economico-finanziari.

In relazione all'osservazione del senatore Cantoni ribadisce la strategicità degli investimenti effettuati in formazione ed aggiornamento delle risorse umane. Pur dichiarando la disponibilità della Guardia di finanza ad effettuare gli approfondimenti e gli studi sollecitati dal senatore Costa sull'adeguatezza della disciplina antiriciclaggio e di tutela della *privacy*, ribadisce che la Guardia di finanza opera in tali settori nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legge.

Al senatore Fluttero assicura che la selettività dei lavori a progetto non implica necessariamente un restringimento del campo di azione, poiché, attraverso la sinergia sempre più stretta del lavoro dei reparti speciali e dei reparti territoriali le verifiche e i controlli riguarderanno in prospettiva una sempre più ampia fascia di contribuenti.

Condivide inoltre la preoccupazione espressa dal senatore Bonadonna circa il numero ridotto delle segnalazioni delle operazioni sospette proveniente dai soggetti operanti nelle regioni meridionali.

Fa inoltre presente che i compiti di ordine pubblico assegnati ad alcuni reparti della Guardia di finanza, percentualmente ridotti rispetto al complesso dell'organico, sono previsti da specifiche discipline di legge.

Conclude il proprio intervento esprimendo soddisfazione per gli orientamenti preannunciati dal presidente Benvenuto in merito ad una valutazione delle questioni di organico della Guardia di finanza.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la procedura informativa.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell'Agenzia delle Dogane, in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione

tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (Doc. CII, n. 1)

Si riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO ricorda che per ragioni contingenti, nella seduta pomeridiana di ieri il senatore Eufemi non aveva potuto svolgere il proprio intervento.

Interviene quindi il senatore EUFEMI (*UDC*) il quale, riportando le affermazioni contenute nella relazione illustrativa svolta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane, chiede di conoscere le ragioni del mancato completamento del sistema telematico A.I.D.A. in riferimento alla materia delle accise.

In relazione al sistema di *audit* doganale delle imprese – sistema che dovrebbe consentire agli operatori ritenuti affidabili di poter svolgere le operazioni doganali in maniera semplificata – chiede di conoscere il motivo per il quale solo pochissime imprese hanno chiesto di poter usufruire di tale modalità semplificata, ritenendo peraltro che tale circostanza ha vanificato sostanzialmente tale operazione. In relazione alle osservazioni sulla semplificazione delle modalità di pagamento, chiede di conoscere le ragioni che non hanno consentito ancora di adottare una serie di misure previste da specifiche norme secondarie, consentendo, ad esempio, l'utilizzo del bonifico bancario. L'oratore esprime inoltre ulteriori rilievi critici in relazione all'adozione del sistema del circuito doganale, lamentando il ritardo con il quale la banca dati viene aggiornata e soprattutto la mancata attivazione di procedure semplificate di controllo nel caso di ripetuto e accertato rispetto delle procedure. A suo parere, infatti, i profili di rischio di determinate merci e di determinate dichiarazioni non vengono aggiornati rispetto ai controlli effettuati, con il rischio di penalizzare gli operatori più corretti. L'oratore svolge poi ulteriori osservazioni circa la riforma della struttura organizzativa dell'Agenzia e la creazione degli uffici unici doganali, ritenendo che in alcuni casi gli obiettivi di razionalizzazione e di semplificazione dell'azione amministrativa siano stati disattesi da scelte alquanto discutibili. Cita a tale proposito i casi degli uffici doganali di Potenza, di Porto Empedocle, di Cosenza e di Avezzano, la cui istituzione e dotazione di personale non appare rispondente agli effettivi carichi di lavoro.

Viceversa il caso di Genova, con la costituzione di una gigantesca struttura unitaria doganale che vede l'impiego di più di 300 unità presenta problematicità e criticità che nulla hanno a che vedere con un'azione di rilancio del porto e delle attività economiche dell'entroterra. Conclude il proprio intervento richiamando l'esigenza di una più stretta collaborazione tra l'Agenzia e la Guardia di finanza.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) chiede di specificare gli impegni per il prossimo triennio in materia di formazione e aggiornamento del personale.

Il presidente BENVENUTO ribadisce l'impegno della Commissione a tener conto delle esigenze sottolineate dal Direttore in materia di organico. Fa presente inoltre che la scelta di costituire un ufficio doganale a Potenza trova un riscontro in una specifica deliberazione parlamentare della scorsa legislatura.

Ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta pomeridiana di ieri, il direttore GUAIANA fa presente che il sistema informatico A.I.D.A., che rappresenta un punto di eccellenza riconosciuto a livello internazionale, verrà completamente attuato nel corso del 2007.

Per quanto riguarda i rilievi sull'*audit* doganale, nel ribadire la convinzione che tale strumento può consentire alle imprese regolari di giovare di un certificato di affidabilità nel sistema doganale, rileva che la scarsa utilizzazione di tale strumento da parte degli operatori vada sostanzialmente ascritta alla errata identificazione dell'Agenzia delle Dogane quale amministrazione a carattere esclusivamente fiscale. Ragion per cui le imprese non hanno presentato la domanda e hanno assunto un atteggiamento di cautela, a suo parere del tutto ingiustificato. Ammette peraltro che tale sistema non ha dato gli esiti sperati. Dà quindi conto delle procedure adottate per la semplificazione dei pagamenti, sia rispetto agli utenti privati che alle imprese, le quali possono ricorrere anche al cosiddetto conto di debito. Garantisce peraltro l'impegno dell'Agenzia a completare tale processo. Per quanto riguarda invece i rilievi sulla operatività del circuito doganale di controllo, strumentazione del resto prevista dallo stesso codice doganale comunitario, ribadisce che esso è nato per contemperare al meglio le esigenze, di per sé confligenti, di assicurare la speditezza dei traffici e la regolarità degli stessi. Ribadisce che il sistema è finalizzato ad indirizzare i controlli, sulla scorta delle informazioni archiviate nella banca dati, sulle merci e sulle dichiarazioni che presentano un particolare profilo di rischio. Specifica inoltre che la percentuale del 13 per cento di controlli fisici effettuati in dogana rappresenta una media nazionale, mentre in alcune dogane tali controlli rappresentano il 40 per cento delle verifiche effettuate. Dopo aver riepilogato lo sviluppo della riforma organizzativa dell'Agenzia, ne rimarca l'obiettivo di razionalizzazione, derivante soprattutto dalla unificazione dell'azione amministrativa per funzioni rispetto alla precedente organizzazione per materie. Per quanto riguarda invece i rilievi sulla dogana di Genova, si dichiara consapevole delle difficoltà strutturali che tale situazione presenta, ma ritiene che i problemi potranno essere superati attraverso un vero e proprio cambio di mentalità e atteggiamenti da parti di tutti coloro che operano in tale città nel settore doganale.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la procedura informativa.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore dell'Agenzia del Demanio, in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*)

Si riprende l'audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO nel ricordare l'ampia relazione svolta nella seduta di ieri, esprime apprezzamento per i risultati raggiunti nella annosa questione dei beni immobili appartenenti al demanio militare. Ricorda inoltre che la trasformazione della natura giuridica dell'Agenzia ha consentito di operare una riforma importante anche dal punto di vista dell'utilizzazione del personale, attraverso lo strumento della mobilità opzionale dei dipendenti verso altre amministrazioni. Chiede una valutazione circa l'ipotesi di riaprire i termini per presentare nuovamente domande di mobilità, soprattutto in riferimento ai dipendenti delle manifatture tabacchi.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), dopo aver apprezzato l'ampia relazione svolta e dando atto dei progressi e degli obiettivi raggiunti dall'Agenzia, esprime la preoccupazione che le esigenze di valorizzazione dei beni demaniali possano, in alcuni casi, investire, con oneri e costi impropri, enti e associazioni culturali che nel tempo hanno contribuito a valorizzare il bene demaniale in uso. Soprattutto in riferimento a beni demaniali di valore artistico e culturale, in alcuni casi utilizzati da associazioni non lucrative che operano in ambito scientifico e culturale, sollecita la Direttrice ad interloquire anche con gli enti e le amministrazioni competenti in tale settore e non solo con i soggetti utilizzatori dei beni. Sul demanio militare, infine, chiede maggiori indicazioni sui programmi di valorizzazione di tali beni e sulle città interessate da tale progetto.

Il senatore COSTA (*FI*) chiede una valutazione della trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico non economico, esprimendo inoltre la preoccupazione che la ristrutturazione organizzativa delle strutture periferiche possa penalizzare eccessivamente gli utenti. Per quanto riguarda invece la gestione dei beni confiscati, e in particolare delle aziende, ritiene essenziale assicurare la conservazione del valore dei beni attraverso una gestione collegiale che veda impegnati l'Agenzia del Demanio, la Guardia di finanza e i liberi professionisti.

A giudizio del senatore BONADONNA (*RC-SE*) va apprezzato lo sforzo dell'Agenzia di operare in accordo con gli enti locali per attuare progetti di valorizzazione dei beni demaniali, chiedendo, tuttavia, se si intende perseguire tale obiettivo attraverso la dismissione ovvero la più razionale utilizzazione degli immobili. In relazione invece ai beni confiscati a soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, chiede di conoscere

come mai un'alta percentuale dei beni immobili non risultano ancora affidati, come prevede la legge, a organizzazioni non lucrative o a cooperative.

La direttrice SPITZ rileva che la trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico non economico ha rappresentato un momento decisivo per consentire all'Agenzia di ottenere i risultati illustrati e di raggiungere pienamente gli obiettivi prefissati in materia di gestione del patrimonio dello Stato. A dimostrazione di tale enunciato, cita il completamento nel 2007 – caso unico in Europa – del censimento di tutti i beni dello Stato, che consente inoltre la mappatura del territorio, la segmentazione e la riclassificazione del patrimonio gestito. Per quanto riguarda il personale, dopo aver ribadito il carattere manageriale dell'attività svolta dall'Agenzia, ritiene che le attuali condizioni contrattuali di tipo privatistico e orientate a premiare il merito e i risultati, non dovrebbero comportare un ulteriore ricorso allo strumento della mobilità volontaria; peraltro non ha obiezioni sull'ipotesi di riapertura dei termini formulata dal presidente Benvenuto. Dopo aver assicurato che non sono previste chiusure di sedi periferiche, se non in caso di precise scelte del personale, fa presente che l'organizzazione del lavoro dell'Agenzia si strutturerà anche attraverso forme innovative di lavoro a distanza. Per quanto riguarda invece la valorizzazione del demanio militare, dopo aver ripercorso l'*iter* normativo riferito a tale materia, puntualizza che il Ministero della difesa ha indicato all'Agenzia i beni da trasferire al demanio civile e che, per lo più, tali immobili saranno valorizzati per finalità pubbliche. Inoltre attraverso l'adozione di piani unitari di valorizzazione, i progetti possono coinvolgere beni immobili localizzati in specifici ambiti urbanistici. Dopo aver chiarito che anche in relazione all'utilizzazione di tali beni a fini privatistici i comuni potranno ottenere un beneficio economico, fa presente che sono circa 800 i cespiti trasferibili, e che la valorizzazione passerà attraverso l'attivazione dello strumento della concessione di lungo periodo. La dismissione dei beni, viceversa, è prevista solo per cespiti di scarso valore. Su un'ulteriore specifica domanda del senatore BONADONNA (RC-SE), fa presente che gli immobili di edilizia previdenziale pubblica, gli *ex* IACP, sono di proprietà delle agenzie territoriali per l'edilizia residenziale e che gli alloggi saranno trasferiti agli enti locali. Per quanto riguarda infine i beni confiscati, sottolinea l'impegno dell'Agenzia a procedere ad un censimento dei beni attraverso la conoscenza della situazione giuridica e di fatto di tali cespiti, che presenta, come ovvio, aspetti di particolare complessità e difficoltà. Attualmente lo *stock* dei beni confiscati non destinati ai soggetti aventi diritto è stato drasticamente ridotto, anche attraverso l'adozione di progetti territoriali che hanno consentito di trasferire ai Comuni, alle Province e alle Regioni, con un unico provvedimento, tutti i beni ubicati nello stesso territorio. Saranno poi gli enti locali a procedere alla successiva assegnazione dei beni ai soggetti aventi diritto. Per quanto riguarda, invece, le aziende confiscate, la verifica effettuata dall'Agenzia ha messo in evidenza che in molti casi si tratta di imprese economicamente incon-

sistenti, che sono state quindi liquidate. Per le poche aziende attive, l'Agenzia ha concluso accordi con soggetti qualificati – quale Italia Lavoro e la Fintecna – e ha selezionato una serie di amministratori qualificati per gestire al meglio le aziende in parola.

Il presidente BENVENUTO dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente BENVENUTO comunica che l'Ufficio di presidenza è convocato domani alle ore 16,30 per lo svolgimento dell'audizione dei rappresentanti del Comitato Idonei Agenzia Entrate in merito alle problematiche emerse in relazione ai concorsi effettuati dall'Agenzia delle Entrate.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BENVENUTO comunica che la seduta già convocata per domani giovedì 29 marzo, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1411

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Va rimarcato positivamente l'obiettivo di rafforzare la responsabilità delle regioni nel programmare e controllare con maggiore efficacia la spesa sanitaria. Non vi è dubbio, infatti, che una completa responsabilizzazione degli organi di governo regionale nella utilizzazione della leva fiscale per ripianare i disavanzi sanitari, può rappresentare a medio termine un incentivo a tenere sotto controllo la spesa e un deterrente rispetto a comportamenti poco rigorosi. Si tratta, di un principio già sancito dalla legislazione, ma che trova una specificazione opportuna nel decreto-legge, con un'ulteriore indicazione del profilo temporale di applicazione (fino al 2010). Il decreto infatti sistematizza le disposizioni indirizzate alle regioni per ripianare i disavanzi elevati, ribadendo la condizione del ricorso alla finanza propria degli enti decentrati per fruire del trasferimento straordinario a carico del bilancio dello Stato.

D'altro canto appare comprensibile il ricorso alla maggiorazione dell'aliquota dell'Irap, se si tiene conto che il gettito di tale imposta è destinato a finanziare la spesa sanitaria, a condizione che tale scelta sia coerente con l'esigenza, emersa nel corso della discussione del disegno di legge finanziaria, di valorizzare, attraverso la leva fiscale, il ricorso allo strumento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In generale, peraltro, le disposizioni in commento, pur nella condivisione degli obiettivi enunciati in precedenza, appaiono meritevoli di approfondimento se inserite in un processo di modifica delle addizionali all'irpef previste in altri provvedimenti.

La Commissione prende atto, infine, delle esplicite deroghe alla previsione dello Statuto del contribuente, laddove l'incremento delle addizionali è previsto per l'anno di imposta in cui il decreto è emanato (2007).

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1427

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per la parte di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, osservando che le norme recate dal provvedimento rispondono alle esigenze dei consumatori utenti, rimuovendo ostacoli alla libera determinazione dei cittadini rispetto alle offerte di mercato, soprattutto nel settore dei mutui immobiliari e con specifico riferimento ai rapporti tra cittadini e banche mutuarie.

La Commissione auspica tuttavia che tale processo investa anche altri settori dei rapporti tra le banche e gli utenti, nella prospettiva che i costi dei servizi bancari, allineandosi a quelli praticati nei Paesi europei e giovandosi di una sempre maggiore competizione tra i gruppi bancari, siano ridotti, tendendo presente sia alla struttura produttiva delle banche sia, soprattutto, le aspettative degli utenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1332

Art. 1.

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, al comma 2, sostituire le parole: «nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure» con le seguenti: «della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure».

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62,

e con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-*bis* della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-*bis* è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo».

Tit. 1

IL RELATORE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

71^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA LAUREA HONORIS CAUSA CONFERITA AL SENATORE ZAVOLI

La PRESIDENTE esprime a nome della Commissione tutta le sue più calorose felicitazioni al senatore Zavoli, il quale ha recentemente ricevuto la laurea honoris causa in lettere dall'università di Tor Vergata.

Ringrazia il senatore ZAVOLI (*Ulivo*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Iginio Marson a Presidente dell'Istituto nazionale di oceanografia sperimentale di Trieste – O.G.S. (n. 27)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) prende atto con soddisfazione della scelta di rinominare il professor Marson alla presidenza dell'Istituto nazionale di oceanografia, in considerazione della sua alta qualificazione scientifica, nonché delle sue indiscusse capacità gestionali.

Anche la senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*) si esprime con favore sulla proposta di nomina, date le ottime credenziali del candidato.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: AMATO (FI), ASCIUTTI (FI), BORDON (Ulivo) CAPPELLI (RC-SE), CARLONI (Ulivo), FONTANA (Ulivo), Vittoria FRANCO (Ulivo), GAGLIARDI (RC-SE), GIAMBRONE (Misto-IdV), MAURO (FI), NEGRI (Aut), PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), RANIERI (Ulivo), SCALERA (Ulivo), SOLIANI (Ulivo), VALDITARA (AN) e ZAVOLI (Ulivo).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Iginio Marson è approvata, risultando 16 voti favorevoli e un astenuto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale – ricorda la PRESIDENTE – si è conclusa la discussione generale.

In sede di replica prende la parola la relatrice SOLIANI (Ulivo) la quale si compiace per l'intenso dibattito e la qualità dei contributi resi nonostante la ristrettezza dei tempi di esame.

Prende atto inoltre della difficoltà di affrontare materie complesse nell'ambito di un decreto-legge di natura prettamente economica. Osserva tuttavia che un approccio basato sull'economia della conoscenza consente comunque interventi strutturali per l'istruzione e la formazione, in un quadro di sviluppo dinamico.

Dopo aver sottolineato le modifiche apportate durante l'esame presso la Camera dei deputati, si dichiara fiduciosa sugli effetti del decreto in termini di rilancio dell'istruzione tecnica e professionale, che si accompagnano all'innalzamento dell'obbligo contenuto nella ultima manovra finanziaria.

Ribadisce peraltro la necessità di assicurare la coerenza del sistema attraverso raccordi in materia di obbligo scolastico, di disciplina del biennio successivo, di organizzazione del percorso liceale e di quello della formazione professionale, nella prospettiva di una idonea ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni. In tale ottica si configurano gli interventi che il Governo dovrà porre in essere in ordine agli orari, agli obiettivi programmatici e agli organi collegiali, al fine di restituire unicità al sistema di istruzione secondaria superiore.

Richiamandosi alle dichiarazioni emerse nel dibattito si sofferma indi sull'esigenza di affrontare il problema della dispersione scolastica, nella consapevolezza dell'incremento di studenti conseguente all'ingresso di ragazzi immigrati.

Quanto alle erogazioni liberali, invita infine a superare una visione esclusivamente economica, onde enfatizzare il positivo contributo che tutti

i soggetti interessati apportano alla scuola in termini di partecipazione e progettazione, come peraltro sottolineato dai soggetti auditi.

Illustra conclusivamente lo schema di parere favorevole con osservazioni allegato al presente resoconto.

Replica a sua volta il vice ministro Mariangela BASTICO, la quale ringrazia preliminarmente la relatrice per l'eshaustività e la completezza della relazione.

Dopo aver manifestato compiacimento per il livello di approfondimento del dibattito, ribadisce l'urgenza delle misure per la scuola italiana.

Nell'esprimere rammarico per la diminuzione delle iscrizioni agli istituti tecnici a fronte invece di un incremento del numero di iscritti ai licei, sottolinea l'opportunità di affrontare celermente la crisi di un segmento fondamentale dell'istruzione, inteso quale volano per l'occupazione e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Condivide altresì le considerazioni della relatrice circa il collegamento tra l'istruzione superiore e il dinamismo economico, nel quadro più generale costituito dalle iniziative europee e dagli obiettivi di Lisbona.

Con riferimento alle modifiche apportate in prima lettura dall'altro ramo del Parlamento, evidenzia che alcune proposte emendative hanno registrato anche il favore dell'opposizione come peraltro è accaduto durante l'esame del disegno di legge sugli esami di maturità presso il Senato. La condivisione degli elementi fondamentali del decreto-legge è a suo giudizio necessaria per il lavoro che il Governo dovrà svolgere successivamente nella ridefinizione dell'istruzione tecnica e professionale.

Quanto alle affermazioni del senatore Valditara relative al comma 1-ter dell'articolo 13, conviene sull'esigenza di un coordinamento che mantenga distinta l'istruzione tecnica da quella professionale, in linea del resto con il comma 1-bis.

In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) si riserva a presentare in Aula un ordine del giorno che impegni il Governo in questa direzione.

Il vice ministro Mariangela BASTICO, nel dichiarare fin d'ora pieno assenso sull'atto di indirizzo preannunciato dal senatore Valditara, sottolinea che la reintroduzione degli istituti tecnici è orientata alla valorizzazione della formazione professionale. In proposito precisa che nel decreto-legge sono contenute già le norme relative ai regolamenti di attuazione, al fine di assicurare la completezza del sistema.

Passando ai poli tecnico-professionali, reputa opportuni, da un lato, la previsione di un percorso di specializzazione *post-diploma* legato al territorio e, dall'altro, l'innalzamento della qualità delle competenze acquisite in un'ottica di continuità dell'apprendimento.

Non si ravvisano invece a suo giudizio equivoci nella riscrittura dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 226, in quanto risultano chiari l'abrogazione dei licei tecnologico ed economico, la reintroduzione dell'istru-

zione tecnica e professionale nel sistema di istruzione secondaria superiore, nonché l'abolizione della liceizzazione voluta dalla riforma Moratti. A ciò si aggiungono le competenze regionali in tema di istruzione e formazione professionale, oggetto peraltro di un costante confronto e dialogo con lo Stato. Nell'esprimere rammarico per le iniziative in senso contrastante già avviate dalla regione Lombardia, ribadisce l'esclusività delle competenze regionali in ordine al rilascio delle qualifiche professionali triennali, nel quadro di un sistema di istruzione superiore unitario.

Comunica altresì che la definizione dei diplomi triennali sarà oggetto di appositi accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di individuare il repertorio delle qualifiche riconosciute nell'intero territorio nazionale. In tal modo, l'istruzione professionale concorrerà al rilascio di un titolo minimo di durata triennale valido in tutto il Paese.

Si sofferma poi sul rapporto tra innalzamento dell'obbligo scolastico e diritto-dovere all'istruzione, evidenziando che quest'ultimo consegue all'assolvimento del primo e può essere svolto nella formazione professionale, nell'istruzione e nell'apprendistato.

Le disposizioni introdotte nel decreto-legge sono quindi finalizzate a modificare le parti non condivisibili della riforma Moratti, quali innanzitutto la scelta precoce a 13 anni, la licealizzazione e il doppio canale.

Con particolare riguardo alle donazioni a favore delle scuole, puntualizza che esse sono soggette alle stesse agevolazioni fiscali previste per le fondazioni, senza tuttavia una equiparazione tra queste ultime e le istituzioni scolastiche. Al riguardo, ricorda i correttivi apportati in prima lettura con riferimento sia all'esclusione dal divieto di partecipazione agli organi collegiali per i soggetti che effettuano donazioni di piccola entità, che alla tutela della *privacy* per coloro che compiono liberalità.

Quanto all'istituzione di un Fondo perequativo, già previsto in un apposito disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, puntualizza che era stato presentato alla Camera un emendamento volto ad introdurlo nel provvedimento in esame, ma è stato ritenuto inammissibile dalla Presidenza per estraneità all'oggetto. Comunica che è stato comunque raggiunto l'accordo di stralciare dal disegno di legge parallelo al decreto-legge in esame (atto Camera n. 2272) le norme relative all'istruzione onde consentirne un *iter* autonomo e più spedito. Esso conterrà dunque la disciplina relativa al Fondo perequativo e degli organi collegiali, nonché gli ulteriori interventi che si riterranno necessari.

Per dichiarazione di voto contrario interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale ribadisce anzitutto profonda amarezza per l'inserimento delle norme di riforma scolastica nell'ambito di un decreto-legge, oltretutto «blindato», sicché resta precluso ogni margine di discussione reale e di miglioramento.

Rammenta poi che le iscrizioni agli istituti tecnici sono in calo da vent'anni, sia perché i relativi contenuti non sono stati adeguati all'evoluzione tecnologica in atto, sia perché le famiglie sono sempre più condizionate dalla prevalenza culturale dei licei. Già il ministro Berlinguer del re-

sto, in una precedente stagione di Governo del Centro-sinistra, aveva compreso la natura di tale disaffezione e aveva per primo proposto l'istituzione dei licei tecnologici.

È pertanto del tutto priva di fondamento l'accusa secondo cui la riforma Moratti avrebbe affossato l'istruzione tecnica e professionale. Al contrario, l'equilibrato compromesso raggiunto anche grazie all'impegno di Alleanza Nazionale ne aveva disposto un adeguato innalzamento culturale, recuperando al contempo un idoneo numero di ore di laboratorio.

Né risulta assolutamente condivisibile la scelta di consentire l'accesso diretto al sistema universitario dall'istruzione tecnica e professionale, così come ora riformata, in quanto foriera di colpevoli illusioni ovvero di un abbassamento del livello culturale delle classi dirigenti.

Egli sofferma poi sugli ostacoli di natura costituzionale che a suo giudizio rendono del tutto inaccettabile la riforma proposta. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, come novellato dallo stesso Centro-sinistra, sia l'istruzione che la formazione professionale sono infatti di esclusiva competenza regionale, com'è chiaramente testimoniato anche dai lavori preparatori. Né potrebbe essere diversamente, atteso che il nuovo Titolo V le distingue chiaramente. Al di là delle scelte di merito, sarà pertanto inevitabile il ricorso alla Corte costituzionale da parte delle regioni più avvedute. In proposito, suscita peraltro rammarico l'interruzione delle esperienze sperimentali in corso in alcune aree del Paese, che pure hanno dato ottimi risultati.

Pur manifestando soddisfazione per il recepimento da parte del Governo delle istanze di chiarimento da lui avanzate in ordine al comma 1-ter dell'articolo 13, ritiene quindi che l'intero provvedimento rappresenti un ritorno al passato.

Con riferimento all'obbligo scolastico, egli ribadisce di non rinvenire alcun significativo elemento di novità rispetto alla «legge Moratti», tanto più che esso può essere assolto anche nel triennio di formazione professionale volto al conseguimento di una qualifica. Non è pertanto in alcun modo superata la scelta precoce dei ragazzi, tanto contestata dal Centro-sinistra, mentre è sicuramente relegata ad un ruolo marginale la formazione professionale, come giustamente rilevato dal senatore Davico nella seduta di ieri. L'unica innovazione sembra infatti consistere nel passaggio – su cui ribadisce il giudizio di incostituzionalità – dell'istruzione professionale dalle regioni allo Stato.

Inoltre, risulta confermato il monte ore fissato dalla riforma Moratti, nonostante le accanite contestazioni.

Dopo aver rinnovato la propria perplessità in ordine all'incerta sorte dell'alternanza scuola-lavoro, egli si sofferma sulla prevista deducibilità e detraibilità delle donazioni in favore delle scuole. Con riferimento al divieto per i soggetti erogatori di far parte dei consigli di istituto, egli rammenta che i membri di tali organismi sono di natura elettiva e risulta pertanto discriminatorio impedire l'accesso a chi ha mostrato disponibilità nei confronti dell'istituto. Ciò, tanto più che i consigli di istituto non hanno competenza in materia di promozioni o bocciature degli alunni. Al contra-

rio, assai discutibile sotto tale profilo appare la norma che impone l'anonimato per le donazioni, che oltretutto contraddice i più elementari principi di trasparenza.

Lamenta infine che proprio l'istituzione del Fondo perequativo per le scuole situate in zone svantaggiate sia stata dichiarata inammissibile per estraneità al decreto-legge, che risulta invece assai eterogeneo. Nel rivendicare il primato dell'iniziativa, oggetto del resto di un suo disegno di legge (atto Senato n. 1266), auspica pertanto che essa sia sollecitamente recuperata nell'ambito di un altro provvedimento.

Conferma conclusivamente il giudizio negativo di Alleanza Nazionale sul disegno di legge in titolo, che a suo avviso rappresenta un inequivoco arretramento dell'ordinamento scolastico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

La PRESIDENTE avverte che, qualora nel pomeriggio giungesse dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla violenza negli stadi (atto Senato n. 1314-B) e fosse assegnato previo parere della Commissione istruzione, la Sottocommissione pareri sarebbe convocata al termine della seduta delle Commissioni riunite 7^a e 8^a, prevista per oggi alle ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 12,30.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1427**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

le disposizioni dell'articolo 13 sono necessarie al fine di adeguare il sistema di istruzione secondaria al dinamismo economico del Paese, di cui la formazione tecnica e professionale rappresenta un aspetto strategico,

non si tratta quindi di un inserimento occasionale di interventi sul sistema scolastico per mere ragioni di utilità strumentale, ma di misure facenti parte a pieno titolo del provvedimento, in quanto connesse agli obiettivi di rilancio e di sviluppo del Paese, in attuazione della strategia di Lisbona e della concezione di economia basata sulla conoscenza,

richiamato l'orientamento della Commissione europea finalizzato a promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, anche attraverso il mutuo riconoscimento dei crediti e delle competenze professionali acquisiti, nonché la recente promozione in sede comunitaria di un'ampia strategia basata sulle agevolazioni fiscali, nella consapevolezza che l'autonomia attribuita ai singoli istituti ha migliorato il rendimento degli studenti,

manifestato rammarico per la diminuita capacità attrattiva degli istituti tecnici-professionali in Italia, a cui l'articolo 13 del decreto-legge intende porre rimedio,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 13:

1. Con riguardo al comma 1-*bis*, si osserva che l'affermazione secondo cui gli istituti tecnici e gli istituti professionali fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore pone la necessità di evidenziare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, attribuendo al primo il settore professionale e alle seconde la gestione delle qualifiche triennali, in stretto raccordo con la legge n. 1 del 2007 in materia di esami di Stato.

2. Con riguardo al rinvio all'anno scolastico 2009-2010 dell'attuazione delle prime classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale, disposto dal comma 1-*quater*, si rileva che esso, in accordo con l'innalzamento dell'obbligo scolastico disposto dalla legge finanziaria per il 2007, consente di realizzare in modo unitario nel secondo ciclo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

3. Con riguardo al comma 1-*quinqies*, si rimarca l'importanza delle linee guida che l'Esecutivo dovrà adottare al fine di realizzare orga-

nici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e quelli volti al conseguimento di qualifiche e diplomi di competenza delle Regioni.

4. Si pone l'esigenza di ulteriori interventi relativi ai licei, agli orari e agli obiettivi programmatici generali e di indirizzo, al raccordo con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, alla ridefinizione degli organi collegiali, per una completa configurazione della scuola secondaria superiore e dei suoi obiettivi culturali generali ed educativi in relazione alle sfide del nostro tempo e alla necessità di una solida formazione delle nuove generazioni sul terreno dell'educazione alla cittadinanza, delle competenze, dell'apprendimento continuo.

5. Con riguardo al comma 2, si giudica positiva la scelta di costituire i poli tecnico-professionali aventi natura consortile con il fine di promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnica, atteso che in tal modo l'area tecnico-professionale può rappresentare una infrastruttura per il Paese, attraverso lo sviluppo delle conoscenze professionali utili al tessuto produttivo e conformi alla vocazione dei territori.

6. Con riguardo al comma 3, si ritiene che esso rafforzi la capacità gestionale e finanziaria delle scuole e il loro legame con il territorio. In considerazione dell'obbligo a carico del Ministero della pubblica istruzione di riferire al Parlamento, dopo due anni di applicazione, sull'andamento delle erogazioni liberali, si ritiene altresì necessaria una ulteriore riflessione sull'istituzione di un fondo perequativo idoneo ad assicurare un'omogenea ripartizione delle risorse.

7. Si sollecita poi una particolare attenzione agli adolescenti immigrati, che di frequente si iscrivono ai percorsi dell'istruzione tecnica e professionale anche al fine di contrastare la dispersione scolastica.

8. Si esprime rammarico che l'attuazione delle disposizioni richiamate avvenga nell'ambito delle risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri.

9. Si ritiene infine che la collocazione delle norme sull'istruzione tecnico-professionale in un provvedimento di natura economica richiederà un impegno specifico del Governo nell'ottica di assicurare la coerenza del sistema e del quadro generale di riferimento, evitando possibili sovrapposizioni o lacune».

72^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice NEGRI (*Aut*), la quale esprime innanzitutto compiacimento per il proficuo confronto tra maggioranza e opposizione.

Nel ricordare gli incontri in corso tra il Governo e le regioni per la definizione delle competenze in materia di istruzione nel quadro del nuovo Titolo V, rileva l'esigenza che sia data piena attuazione agli articoli 116 e 117 della Costituzione, assicurando la realizzazione del regionalismo a geometria variabile.

Dopo aver puntualizzato che il processo di licealizzazione è stato avviato già all'inizio degli anni Novanta, e dopo aver manifestato il suo favore per il raccordo tra gli istituti tecnici e i nascenti poli tecnico-professionali, pone in luce i problemi degli istituti professionali, che necessitano di una celere riorganizzazione.

Ribadisce quindi l'opportunità di stabilire una gestione regionalmente differenziata, all'interno di indirizzi culturali di carattere generale e di una valutazione compiuta dal Parlamento sui livelli progressivi di integrazione.

Quanto alle donazioni, condivide le affermazioni del senatore Valditarà circa l'esigenza di garantire la trasparenza delle informazioni concernenti i soggetti che compiono erogazioni liberali.

In conclusione, auspica una riorganizzazione dei programmi che, attraverso un'offerta formativa diversificata, tuteli comunque la pari dignità dei percorsi formativi.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*), pur apprezzando lo schema di parere proposto dalla relatrice, dichiara voto contrario a nome della propria parte politica, osservando che, se ciascun intervento normativo deve avere alla base disponibilità di materiale umano, finanziario nonché di adeguate strutture, l'articolo 13 del decreto-legge risulta senz'altro inadeguato.

Dopo aver espresso la sua contrarietà ad un sistema di licealizzazione *tout court*, ritiene che la formazione professionale deve essere pienamente gestita dalle regioni nell'ambito di principi statali, nella prospettiva di consentire un rilancio del settore, per il quale si è registrata una progressiva disaffezione. Nel sottolineare le conseguenze negative per gli studenti e per la società conseguenti all'indebolimento dell'istruzione tecnica, reputa imprescindibile la modifica dell'organigramma di istituto, anche in vista di una riduzione del numero delle materie degli istituti professionali.

Non ritiene inoltre particolarmente innovativo il provvedimento in esame, atteso che i regolamenti governativi per la riforma dei programmi saranno definiti nell'ambito del monte ore annuale già previsto dalla riforma Moratti.

Quanto alla questione del Fondo perequativo, condivide senz'altro l'obiettivo di assicurare l'equilibrio tra le regioni onde evitare situazioni eterogenee tra i territori dannose per gli studenti. Osserva tuttavia che analoghe finalità dovrebbero essere perseguite anche in altri settori, come ad esempio la formazione professionale dove si registrano le maggiori disparità.

Con riguardo alle donazioni, conviene infine che la tutela della *privacy* possa essere suscettibile di produrre effetti contrari a quelli voluti, incentivando meccanismi poco trasparenti.

Il senatore DAVICO (*LNP*), nel manifestare la sua contrarietà al provvedimento in esame, reputa il decreto-legge inopportuno e centralista sia dal punto di vista del merito che soprattutto del metodo. Le numerose modifiche apportate durante l'esame in prima lettura testimoniano infatti una incertezza di impostazione culturale, politica e amministrativa, e dimostrano l'assenza di proposte organiche da parte dell'Esecutivo.

Dopo aver stigmatizzato l'antidemocraticità del metodo, ripercorre le disposizioni in materia di istruzione inserite in diversi provvedimenti dall'inizio della legislatura e ribadisce le conseguenze negative che tale modo di procedere determina nel mondo della scuola e nel Paese.

Quanto alla ripartizione di competenze in materia di istruzione e formazione professionale, giudica centralista l'approccio contenuto nel decreto-legge, in quanto si ripristina l'istruzione secondaria di Stato e si rende ingestibile il sistema.

Con riferimento alle erogazioni liberali, si associa alle considerazioni del senatore Valditara circa l'opportunità di rendere conoscibili i dati dei soggetti che effettuano donazioni, i quali meriterebbero un pieno riconoscimento per il contributo reso.

Prosegue esprimendo inoltre contrarietà sull'impostazione sottesa alla riforma in atto, atteso che essa smantella il sistema dell'istruzione secondaria superiore e disincentiva la collaborazione tra i soggetti interessati.

In merito al diritto-dovere all'istruzione, si dichiara favorevole a che esso sia assolto attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, nel quale possono essere acquisite notevoli competenze professionali inerenti all'idea di cittadinanza attiva. Si riserva pertanto di presentare in Aula un ordine del giorno in tal senso.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), nel richiamarsi alle dichiarazioni del Vice ministro circa la volontà governativa di presentare un ulteriore disegno di legge contenente norme sul Fondo perequativo e sugli organi collegiali, evidenzia l'opportunità di affrontare in tale sede anche la questione delle competenze regionali in tema di qualifiche triennali. In proposito esprime perplessità sull'osservazione n. 1 contenuta nello schema di parere proposto dalla relatrice, atteso che la gestione delle qualifiche triennali da parte delle regioni potrebbe impoverire il settore, con effetti negativi per il contrasto alla precarietà e il rilancio del sistema produttivo.

Dichiara comunque il proprio voto favorevole sullo schema di parere.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*), nel dichiararsi favorevole allo schema di parere, ribadisce le sue perplessità in ordine alla mancata concertazione con le scuole, alle lacune sulla titolarità dell'obbligo scolastico e sul suo innalzamento, nonché alla distinzione tra istruzione e formazione professionale.

Preannuncia infine la volontà di presentare in Assemblea un ordine del giorno concernente l'istituzione del Fondo perequativo, onde non determinare disparità di trattamento tra i territori.

Il vice ministro Mariangela BASTICO, con riferimento all'osservazione n. 1, suggerisce di modificare il termine «gestione» con quello di «programmazione», richiamando altresì l'offerta formativa relativa alle qualifiche triennali, onde accogliere le perplessità sollevate dalla senatrice Pellegatta.

La relatrice SOLIANI (*Ulivo*) concorda sull'opportunità di modificare tale dizione e presenta uno schema di parere riformulato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato, è posto ai voti e approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1427**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che:

le disposizioni dell'articolo 13 sono necessarie al fine di adeguare il sistema di istruzione secondaria al dinamismo economico del Paese, di cui la formazione tecnica e professionale rappresenta un aspetto strategico,

non si tratta quindi di un inserimento occasionale di interventi sul sistema scolastico per mere ragioni di utilità strumentale, ma di misure facenti parte a pieno titolo del provvedimento, in quanto connesse agli obiettivi di rilancio e di sviluppo del Paese, in attuazione della strategia di Lisbona e della concezione di economia basata sulla conoscenza,

richiamato l'orientamento della Commissione europea finalizzato a promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri in materia di istruzione e formazione professionale, anche attraverso il mutuo riconoscimento dei crediti e delle competenze professionali acquisiti, nonché la recente promozione in sede comunitaria di un'ampia strategia basata sulle agevolazioni fiscali, nella consapevolezza che l'autonomia attribuita ai singoli istituti ha migliorato il rendimento degli studenti,

manifestato rammarico per la diminuita capacità attrattiva degli istituti tecnici-professionali in Italia, a cui l'articolo 13 del decreto-legge intende porre rimedio,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni, riferite all'articolo 13:

1. Con riguardo al comma 1-*bis*, si osserva che l'affermazione secondo cui gli istituti tecnici e gli istituti professionali fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore pone la necessità di evidenziare la ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, attribuendo al primo il settore professionale e alle seconde la programmazione delle qualifiche triennali e della relativa offerta formativa, in stretto raccordo con la legge n. 1 del 2007 in materia di esami di Stato.

2. Con riguardo al rinvio all'anno scolastico 2009-2010 dell'attuazione delle prime classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale, disposto dal comma 1-*quater*, si rileva che esso, in accordo con l'innalzamento dell'obbligo scolastico disposto dalla legge finanziaria per il 2007, consente di realizzare in modo unitario nel secondo ciclo il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

3. Con riguardo al comma 1-*quinqües*, si rimarca l'importanza delle linee guida che l'Esecutivo dovrà adottare al fine di realizzare orga-

nici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e quelli volti al conseguimento di qualifiche e diplomi di competenza delle Regioni.

4. Si pone l'esigenza di ulteriori interventi relativi ai licei, agli orari e agli obiettivi programmatici generali e di indirizzo, al raccordo con l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, alla ridefinizione degli organi collegiali, per una completa configurazione della scuola secondaria superiore e dei suoi obiettivi culturali generali ed educativi in relazione alle sfide del nostro tempo e alla necessità di una solida formazione delle nuove generazioni sul terreno dell'educazione alla cittadinanza, delle competenze, dell'apprendimento continuo.

5. Con riguardo al comma 2, si giudica positiva la scelta di costituire i poli tecnico-professionali aventi natura consortile con il fine di promuovere la diffusione della cultura scientifica e tecnica, atteso che in tal modo l'area tecnico-professionale può rappresentare una infrastruttura per il Paese, attraverso lo sviluppo delle conoscenze professionali utili al tessuto produttivo e conformi alla vocazione dei territori.

6. Con riguardo al comma 3, si ritiene che esso rafforzi la capacità gestionale e finanziaria delle scuole e il loro legame con il territorio. In considerazione dell'obbligo a carico del Ministero della pubblica istruzione di riferire al Parlamento, dopo due anni di applicazione, sull'andamento delle erogazioni liberali, si ritiene altresì necessaria una ulteriore riflessione sull'istituzione di un fondo perequativo idoneo ad assicurare un'omogenea ripartizione delle risorse.

7. Si sollecita poi una particolare attenzione agli adolescenti immigrati, che di frequente si iscrivono ai percorsi dell'istruzione tecnica e professionale anche al fine di contrastare la dispersione scolastica.

8. Si esprime rammarico che l'attuazione delle disposizioni richiamate avvenga nell'ambito delle risorse umane e materiali disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri.

9. Si ritiene infine che la collocazione delle norme sull'istruzione tecnico-professionale in un provvedimento di natura economica richiederà un impegno specifico del Governo nell'ottica di assicurare la coerenza del sistema e del quadro generale di riferimento, evitando possibili sovrapposizioni o lacune».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

60^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Gentile.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MARTINAT (AN), dopo aver espresso un giudizio fortemente critico nei confronti del reiterato ricorso allo strumento della fiducia per l'approvazione di provvedimenti di indubbio rilievo, il quale determina un sostanziale svilimento del ruolo del Parlamento, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge in conversione, di interesse per la Commissione ed, in particolare, sui commi 8-*quinqüesdecies* e 8-*undevicies* dell'articolo 13. Al riguardo lamenta il fatto che la stampa non abbia dato sufficiente eco allo sciopero proclamato dai principali sindacati confederali, contro gli effetti negativi sul piano occupazionale derivanti dalla revoca delle concessioni rilasciate dall'ente Ferrovie dello Stato alla società Tav. Sottolinea poi come nei confronti di tale unilaterale recesso si sia sollevata, tra l'altro, la protesta della Associazione delle imprese operanti nel settore degli appalti, la quale ha denunciato le conseguenze sul piano economico ed occupazionale derivanti da tale iniqua revoca. A parere dell'oratore, le misure introdotte dal decreto-legge in conversione rappresentano l'affermazione di culture antagoniste a quella del «fare», le quali sono destinate a generare costi elevati e il sostanziale blocco della politica di rilancio infrastrutturale del Paese. Ricorda, poi, come lo stesso amministra-

tore delegato della società Ferrovie dello Stato, nel corso di una recente audizione presso la Commissione, abbia, di fatto, confermato che la revoca delle concessioni non sia in grado di determinare una riduzione dei costi ed una accelerazione nei tempi di realizzazione delle opere. Conclude ribadendo la propria contrarietà al contenuto del provvedimento.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver sottolineato con disappunto come il provvedimento in esame abbia seguito un *iter* approvativo analogo a quello del decreto-legge Bersani-Visco del luglio dello scorso anno, svolge alcuni considerazioni critiche sull'articolo 1-*bis* del decreto-legge in conversione, il quale autorizza il Governo a prorogare le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica. Il Governo, a ben vedere, ha tentato di celare dietro campagne propagandistiche e populistiche connesse all'abolizione dei costi di ricarica, più importanti e distorsive misure in favore di alcune società operanti nei settori delle telecomunicazioni. L'articolo 1-*bis* infatti, autorizza il Governo, senza alcun coinvolgimento delle Commissioni parlamentari e senza la necessità della preventiva approvazione di un piano finanziario e industriale degli investimenti, a prorogare le autorizzazioni rilasciate, favorendo in tal modo alcuni operatori, fra i quali, primariamente, Telecom.

Si sofferma, quindi, sui commi 8-*quinquiesdecies*- 8 *undevicies* dell'articolo 13; al riguardo, osserva che la revoca delle concessioni relative alla reti ad Alta velocità rappresenta uno strumento per il definitivo insabbiamento del rilancio infrastrutturale del Paese, osteggiato, tra l'altro, da taluni partiti della coalizione di Governo.

Svolge quindi taluni considerazioni sul progetto relativo al Corridoio 5. Al riguardo osserva che il Ministro delle infrastrutture, nonostante la formale vigenza della Legge obiettivo, ha proceduto unilateralmente ed in via amministrativa alla modifica della procedura per la realizzazione dell'opera suddetta, prevedendo l'acquisizione della V.I.A. sul progetto definitivo.

Il comportamento tenuto dal Governo rischia di penalizzare fortemente il rilancio infrastrutturale del Paese, determinando, tra l'altro, la perdita dei contributi in conto capitale destinati dall'Unione europea alla realizzazione dei Corridoi europei Lisbona-Kiev e Genova-Rotterdam. La revoca unilaterale delle concessioni della rete ad Alta velocità, oltre ad interessare tratte per le quali non solo le procedure sono state avviate, ma sono stati investiti fondi e rischia di generare un oneroso contenzioso sia nazionale che comunitario e di rallentare le procedure per la realizzazione delle opere. Dopo aver ricordato come già nel 2000 l'allora Governo di centro-sinistra abbia proceduto alla revoca delle concessioni ferroviarie, dalla quale è derivato un oneroso contenzioso per la società Ferrovie dello Stato, sottolinea che la revoca dei contratti dell'Alta velocità è destinata a pregiudicare, tra l'altro, la credibilità e l'affidabilità internazionale del nostro Paese, scoraggiando gli investimenti di capitali internazionali, essenziali per lo sviluppo economico. Conclude ribadendo le conseguenze negative del provvedimento sul piano occupazionale e dichiarando la propria

disponibilità a pronunciarsi favorevolmente, a condizione che, il Governo acconsenta alla soppressione di tali inique disposizioni.

Il senatore CICOLANI, nel rammaricarsi per la ristrettezza dei tempi per l'esame in Commissione, che avrebbe consentito un indubbio miglioramento del contenuto del provvedimento stesso, si sofferma sull'articolo 13 commi 8-*quinquiesdecies* e 8-*undevicies*. Al riguardo, nel concordare con quanto testé osservato dal senatore Grillo, svolge talune considerazioni sulla evoluzione della normativa in materia di appalti per la realizzazione di opere infrastrutturali. Dopo aver ricordato i positivi risultati raggiunti sul piano infrastrutturale attraverso il ricorso all'istituto della concessione di lavori di costruzione, utilizzato per la realizzazione, tra l'altro, della metropolitana e dell'anello ferroviario della capitale, tratta dell'evoluzione del progetto di Alta velocità - Alta capacità, avviato agli inizi degli anni '90. Al riguardo osserva che la scelta di coinvolgere, nella fase iniziale di realizzazione delle opere, i principali gruppi industriali italiani rispondeva all'esigenza di superare le difficoltà che sarebbero potute derivare da una gestione esclusivamente pubblica dei progetti. Sollecita, poi, una riflessione di ordine generale sulla idoneità dello strumento della gara, indetta dal soggetto pubblico, a far fronte alle numerose questioni connesse alla realizzazione di un'opera complessa come la rete AV/AC.

Ribadisce quindi il proprio giudizio fortemente critico nei confronti della revoca unilaterale delle concessioni, la quale, analogamente a quanto verificatosi nel 2000, rischia di generare un oneroso contenzioso giudiziario e di determinare il definitivo insabbiamento di ogni tentativo di rilancio infrastrutturale del nostro Paese, fortemente osteggiato, tra l'altro, da taluni partiti della coalizione di Governo. Conclude ricordando come le misure di cui all'articolo 13 siano state oggetto di contestazione sia dalla Confindustria che dagli stessi sindacati confederali.

Il senatore MAZZARELLO (*Ulivo*) sottolinea come il provvedimento in esame contenga misure concrete a vantaggio di famiglie e imprese. Appare, pertanto, incomprensibile l'atteggiamento di chiusura pregiudiziale dei Gruppi di opposizione. Sarebbe stato auspicabile un comportamento costruttivo finalizzato alla proposizione di contributi di carattere migliorativo. Da questo punto di vista, considera opportuno approfondire le osservazioni formulate dal senatore Butti con riferimento ai costi della telefonia mobile.

Si sofferma, quindi, sulle norme concernenti l'Alta Velocità. A suo avviso l'impostazione contenuta nel decreto-legge è condivisibile. Ricorda i precedenti relativi alla lunga vicenda delle concessioni, mettendo in evidenza come nei lunghi anni trascorsi le opere non siano state concretamente avviate. Il vero problema è quello dei finanziamenti, problema che non fu affrontato in modo soddisfacente neanche nella scorsa legislatura. Cita, a questo proposito, il passaggio di una audizione del Presidente dell'ISpa in cui fu chiarita la indisponibilità della società a finanziare le

opere. L'obiettivo di mettere a gara quanto era stato infruttuosamente concesso, appare condivisibile in ragione del significativo risparmio che da ciò potrà derivare. Utili elementi al riguardo sono stati forniti dall'Amministratore delegato delle Ferrovie nella recente audizione presso la Commissione. Quanto al co-finanziamento europeo, osserva come esso riguardi esclusivamente le tratte transfrontaliere e per importi ridotti rispetto alle previsioni.

Ribadisce, infine, che dalle disposizioni contenute nel decreto non conseguiranno effetti negativi sull'andamento dei lavori per la semplice ragione che nessun cantiere è stato ancora aperto.

Il senatore MONTINO (*Ulivo*) prende atto delle intenzioni ostruzionistiche dei Gruppi di opposizione, in termini analoghi rispetto a quanto è accaduto alla Camera. Questo atteggiamento ha determinato un prolungamento dei tempi di esame con l'effetto di restringere la discussione al Senato in poche giornate. Si sarebbe aspettato che i Gruppi di opposizione, che per la loro natura politica dovrebbero avere particolarmente a cuore il tema delle liberalizzazioni, avessero accettato la sfida del Governo e, semmai, rilanciato proponendo misure di ulteriore liberalizzazione. Assistiamo, invece, ad un capovolgimento dei ruoli, nel quale forze sedicenti liberali si oppongono anche in modo ostruzionistico a concreti interventi di apertura del mercato.

Si sofferma, quindi, sulle alterne vicende che hanno riguardato le concessioni in Italia, segnalando che, fortunatamente, questo strumento non è oggi più utilizzabile. Il principio della inderogabile utilizzazione della gara appare non solo in linea con le norme europee, ma anche funzionale ad una significativa riduzione dei costi. La individuazione, peraltro, di procedure di gara di maggiore flessibilità nel caso di opere complesse consente di evitare gli affidamenti diretti senza con ciò pregiudicare la realizzazione dei lavori. Cita, al riguardo, le modalità di realizzazione delle opere recentemente utilizzate a Torino e in altre grandi città. Alla luce di tali considerazioni ritiene che non possano che essere giudicate positivamente le norme contenute nel provvedimento in esame.

Il relatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) replica agli intervenuti precisando che molte delle risposte alle considerazioni e ai rilievi formulati nel corso del dibattito sia possibile rinvenirle nella stesa relazione del provvedimento. Si sofferma, in particolare, sul rilevante incremento dei costi delle opere rispetto alle stime fissate al momento delle concessioni, nonché sui risparmi che possono conseguire dalla utilizzazione delle gare per l'affidamento dei lavori. Cita, su questo punto, quanto affermato dall'Amministratore delegato delle Ferrovie nella recente audizione in Commissione. Quanto agli oneri che potranno derivare dalle revoche delle concessioni, osserva come il decreto-legge li circoscriva opportunamente al rimborso delle spese sostenute. Fornisce, quindi, ulteriori chiarimenti sui limiti dei co-finanziamenti europei sia con riferimento alla percentuale dei costi ammissibili, sia alla finanziabilità delle sole tratte transfrontaliere. Per

quanto riguarda le considerazioni del senatore Butti sui costi della telefonia mobile, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca adeguatamente tali aspetti anche utilizzando appositi strumenti di indagine e di indirizzo.

La Presidente DONATI considera opportuno che su tale ultimo aspetto sia ascoltato il Ministro delle comunicazioni, il quale dovrà anche riferire sulla applicazione delle misure contenute nell'articolo 1-bis.

Il relatore Paolo BRUTTI (*Ulivo*) illustra, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore GRILLO (*FI*) dichiara il proprio voto contrario su tale proposta di parere, che appare generica e priva di valutazioni critiche sui punti sollevati nel corso della discussione. Si sofferma, in particolare, sul contenuto dell'articolo 1-bis, che determina enormi vantaggi a favore degli operatori della telefonia mobile, nel momento in cui si vorrebbe dimostrare, attraverso le previsioni dell'articolo 1, un atteggiamento rigoroso nei loro confronti. Per quanto riguarda la revoca delle concessioni, ribadisce che tali norme finiranno per bloccare la realizzazione delle opere in modo illegittimo. Si determinerà un forte contenzioso e, soprattutto, le esigenze di infrastrutture del Paese saranno ancora una volta accantonate. Lamenta, poi, come in questa vicenda sia stato umiliato il ruolo del Parlamento ed in particolare del Senato, che si trova ad approvare, senza potervi apportare modifiche, norme di un simile contenuto.

Considera, poi, infondate le valutazioni dei senatori Mazzarello e Paolo Brutti in ordine ai finanziamenti europei e ritiene che esse possano costituire un alibi finalizzato a non realizzare le opere, in mancanza di un unanime consenso su di esse nella maggioranza di governo.

Il senatore PONTONE (*AN*) dichiara il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole, peraltro estremamente generica, formulata dal Relatore. Considera inaccettabile il modo in cui il Senato è chiamato ad esaminare il provvedimento in titolo: i tempi estremamente ristretti e l'utilizzazione della fiducia impediscono, infatti, anche il minimo approfondimento di un decreto-legge che, peraltro, ha un contenuto palesemente eterogeneo. Esclude che i Gruppi di opposizione abbiano esercitato forme di ostruzionismo presso l'altro ramo del Parlamento sottolineando come il prolungamento dei tempi di esame sia derivato dai contrasti interni alla maggioranza.

La proposta di parere favorevole, formulata dal Relatore, viene quindi posta ai voti e, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1427**

La 8^a Commissione,

- esaminato il disegno di legge n. 1427 sulla «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese»;
- considerate positivamente le misure a tutela della concorrenza e dei consumatori in materia di servizi telefonici mobili e di reti televisive e di comunicazione elettronica;
- valutate con favore le misure finalizzate alla liberalizzazione di alcune attività economiche attualmente sottoposte a vincoli normativi, con particolare riferimento a quelle di competenza della Commissione;
- condivise le disposizioni finalizzate a consentire la reintroduzione di criteri di competitività nell'affidamento delle concessioni per le opere ferroviarie della rete ad alta velocità,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

indi della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(228) DE PETRIS ed altri. – *Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(601) DIVINA ed altri. – *Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta del 13 marzo scorso era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato per giovedì 22 marzo, alle ore 11. Informa che da parte di alcuni senatori è stata segnalata l'esigenza di riaprire brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti.

Propone, pertanto, di fissare nuovamente il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato alle ore 15 di martedì 3 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1427) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*), relatrice, rileva che il decreto legge all'esame per la conversione contiene misure di notevole rilievo in campo economico e costituisce il secondo intervento del Governo a sostegno della concorrenza e della liberalizzazione dei mercati. Si tratta di un provvedimento ampio ed articolato, che si compone di 13 articoli ed ha l'obiettivo di innovare profondamente le discipline applicabili a numerose categorie e settori produttivi, soggette nel tempo ad una stratificazione che ne ha compromesso la funzionalità rispetto alle esigenze della produzione e dell'efficienza, quanto mai sentite nell'attuale fase economica nazionale, caratterizzata da una bassa crescita.

In primo luogo si sofferma, per il particolare impatto in termini di semplificazione burocratica, sugli interventi di cui all'articolo 9, relativi alla comunicazione unica per l'avvio dell'attività d'impresa, che costituisce indubbiamente una innovazione di grande rilevanza per la promozione dell'imprenditoria nel Paese e che deve essere attentamente monitorata in fase attuativa per dispiegare a pieno i suoi effetti di semplificazione ed accelerazione degli adempimenti amministrativi.

Le disposizioni di competenza della Commissione sono contenute nel solo articolo 4 relativo alla modalità di indicazione in etichetta della data di scadenza dei prodotti alimentari e si propongono di ovviare alla difficoltà per i consumatori di individuare tale indicazione obbligatoria, spesso collocata nelle confezioni in forma grafica non evidente. La versione dell'articolo che giunge all'esame del Senato introduce una modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, prevedendo che la data di scadenza debba figurare «in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo facilmente individuabile da parte del consumatore»; il comma successivo stabilisce che i soggetti che provvedono all'etichettatura debbano adeguarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che si possano comunque immettere nel mercato le scorte dei prodotti confezionate in data antecedente. La Camera dei deputati ha quindi già modificato il testo originario dell'articolo 4, sostanzialmente nella direzione richiesta dalle imprese del settore alimentare nel corso delle audizioni effettuate dalle Commissioni competenti, abrogando la disposizione che imponeva per l'indicazione della data di scadenza «modalità non meno visibili di quelle indicanti la quantità del prodotto» e consentendo lo smaltimento delle scorte al fine di limitare eventuali oneri per l'adeguamento delle etichette.

Nella versione oggi in esame l'articolo 4 ribadisce ed esplicita il contenuto di disposizioni già contenute nel citato decreto legislativo n. 109

del 1992 attuativo della disciplina comunitaria. In particolare l'articolo 14 di tale provvedimento già prescriveva per la data di scadenza l'obbligo di essere menzionata «in un punto evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile» e di figurare nello stesso campo visivo rispetto alla denominazione di vendita ed alla quantità.

Del resto le disposizioni in materia di etichettatura – prosegue la relatrice – sono tipicamente di competenza comunitaria, in quanto intervengono in maniera rilevante nel disciplinare la libera circolazione nel mercato comune, con precisi vincoli per gli Stati membri che intendano legiferare in questo campo. A questo proposito la direttiva 2000/13/CE stabilisce esplicitamente che gli Stati membri devono astenersi dal precisare ulteriormente le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni obbligatorie (articolo 17) e devono inoltrare preventivamente eventuali proposte di modifica presso l'apposito Comitato permanente istituito dalla Commissione europea.

La stessa disciplina comunitaria contempla peraltro chiaramente per l'eventuale proposta di modifica il caso in cui gli Stati membri ritengano che la presenza (o l'assenza) in etichetta di determinate informazioni possa trarre in inganno il consumatore: è il caso dell'obbligo di dichiarare l'origine della materia prima in etichetta. Preannuncia che la settimana prossima in Aula sarà discussa una apposita mozione sottoscritta da colleghi di entrambi gli schieramenti su tale aspetto e che, successivamente, la questione sarà affrontata in sede di esame della legge comunitaria per il 2007. Si tratta di una questione di grande attualità nel dibattito in corso nel mondo agricolo ed agroalimentare e sulla quale è opportuno, a mio giudizio, mantenere elevato il livello del confronto con la Commissione europea a tutela dei consumatori e degli interessi delle imprese nazionali.

Segnala infine che durante la discussione presso la Camera dei deputati è stata sollevata da più Gruppi un'altra questione di rilievo per la produzione alimentare del Paese, già valutata del resto in occasione dell'esame del primo decreto «Bersani». Si tratta della possibilità per le imprese artigiane del settore che intendano effettuare la vendita diretta dei propri prodotti di attrezzare locali adiacenti all'esercizio, senza ulteriori autorizzazioni, per consentire al pubblico la degustazione sul posto, nella direzione del resto di una maggiore semplificazione e liberalizzazione del comparto. La peculiarità delle tradizioni gastronomiche ed il ruolo dell'artigianato alimentare nel nostro Paese, con oltre 70.000 imprese operanti, ritengo che possano fortemente motivare questo intervento per il quale, in relazione ai tempi obbligati di conversione del provvedimento, potrebbe essere opportuno impegnare il Governo con un apposito ordine del giorno.

Conclusivamente la relatrice De Petris propone, alla luce delle considerazioni esposte, un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (*FI*) dichiara di prendere atto della relazione svolta dalla senatrice De Petris che ha approfondito

con grande competenza tutti i profili di interesse della Commissione, fornendo valutazioni in sé astrattamente anche condivisibili.

Alla luce peraltro di una valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, che non può essere condivisibile, preannuncia un voto contrario.

Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di condividere le valutazioni favorevoli della senatrice De Petris.

La presidente PIGNEDOLI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione il conferimento del mandato alla relatrice a trasmettere un parere favorevole.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

45^a Seduta*Presidenza del Presidente***SCARABOSIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MANINETTI (*UDC*) chiede alla Presidenza di definire le modalità secondo cui si svolgerà il seguito dell'esame dell'atto in titolo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) interviene sollevando l'interrogativo se non fosse stato utile, come egli ritiene, conoscere l'orientamento del CNEL sul provvedimento in esame.

Il presidente SCARABOSIO esprime forti perplessità al riguardo, osservando che l'*iter* di esame del provvedimento si trova ora in fase troppo avanzata e ritiene pertanto che, nel caso di specie, non sussista l'interesse prospettato.

Si associa il senatore CABRAS (*Ulivo*), il quale sottolinea che essendo il provvedimento iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea già nella seduta antimeridiana di domani, è ancora più evidente che, verosi-

milmente, tale avviso non potrebbe in alcun modo essere acquisito in tempo utile.

Si associa altresì il senatore GALARDI (*Ulivo*), il quale ritiene condivisibile in linea di principio la sollecitazione testè espressa dal senatore Eufemi in ordine alla rilevanza del ruolo e degli orientamenti del CNEL. Tuttavia, come anche ha già evidenziato il senatore Cabras, i tempi, assai esigui, di esame del provvedimento risulterebbero essere definitivamente compromessi ove si accedesse a tale sollecitazione, nel caso di specie.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) precisa che il proprio suggerimento sottintende la necessità di richiamare l'attenzione della Commissione sull'importanza del contributo del CNEL su temi di politica economica. Tuttavia precisa altresì che la sua sollecitazione non sottintende alcun intento sospensivo.

Alla luce di tale precisazione il presidente SCARABOSIO raccoglie l'orientamento di tutti i Gruppi favorevole a recepire in linea di principio l'indicazione del senatore Eufemi e a verificare la possibilità che tale avviso possa essere eventualmente acquisito in tempo utile, e quindi prima dell'avvio della seduta antimeridiana dell'Aula di domani, che prevede l'inizio dell'esame del decreto-legge. Quanto all'ordine dei lavori, avverte che si procederà con gli interventi in discussione generale e all'illustrazione degli emendamenti, fino presumibilmente alle ore 18, con una sospensione fra le ore 13 e le 15.

Nel dibattito interviene indi il senatore ALLOCCA (*RC-SE*), il quale esprime il proprio orientamento favorevole nei confronti del decreto-legge in esame, rilevando anzitutto che la crescita economica presuppone norme certe e in linea con il principio di equità.

Quanto agli investimenti infrastrutturali, ritiene che essi favoriscano lo sviluppo economico e siano pertanto da sostenere, purché si evitino commistioni con interessi impropri. Relativamente alle norme in materia di soppressione dei costi di ricarica, fa presente che esse sono volte ad assicurare la necessaria trasparenza dei prezzi della telefonia mobile, agevolando il raffronto fra le diverse offerte.

Altresì opportuna, egli prosegue, è la previsione che impone l'indicazione della data di scadenza dei prodotti alimentari, che, peraltro, a suo avviso, dovrebbe essere ulteriormente estesa.

Esprime inoltre apprezzamento per le norme in materia di liberalizzazione dell'accesso a talune professioni e di avvio delle attività di impresa, rilevando peraltro l'opportunità di prevedere iniziative di assistenza ed orientamento nei confronti dei soggetti interessati.

Giudica poi positivamente anche le disposizioni in materia di estinzione anticipata di mutui immobiliari, che riducono la rigidità dell'offerta e offrono elementi di confrontabilità.

Per quanto riguarda la ristretta tempistica a disposizione per l'esame, egli prosegue, ciò dipende dal protrarsi dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, anche a causa dell'atteggiamento non collaborativo delle forze di opposizione. In proposito, auspica che per il futuro vi possa essere occasione di svolgere un fattivo confronto fra maggioranza ed opposizione al fine di individuare soluzioni condivise su tematiche così delicate come quelle recate dal provvedimento in esame.

Il presidente SCARABOSIO fa presente che nel decreto-legge sussistono talune criticità, su cui sarebbe auspicabile uno specifico approfondimento. In proposito, segnala che la revoca delle concessioni rilasciate per la realizzazione della TAV e per altre tratte ferroviarie determina rilevanti oneri nei confronti delle società che avevano già investito nell'attività di progettazione. Nel merito della questione riterrebbe opportuno che a queste ultime fosse riconosciuto un titolo preferenziale nei bandi di gara che saranno emanati dal Governo per l'affidamento delle richiamate opere.

Dopo aver espresso apprezzamento per la riformulazione delle disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, tiene a precisare che la soppressione dei costi di ricarica per la telefonia mobile imporrà agli operatori del settore di adottare soluzioni alternative per far fronte alla conseguente perdita di gettito. In proposito, giudicherebbe importante una riflessione complessiva sull'eccessivo ricorso alla telefonia mobile specie tra gli adolescenti.

Propone indi di sospendere brevemente il seguito dell'esame dell'atto in titolo, per poter procedere all'esame della proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (atto del Governo n. 26).

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Giovanni Fabrizio Bignami a Presidente dell'Agenzia spaziale italiana – ASI (n. 26)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Esame e rinvio)

Il relatore MERCATALI (*Ulivo*) illustra il *curriculum* del Professor Giovanni Fabrizio Bignami, che evidenzia una significativa esperienza professionale e un'altrettanto valida preparazione scientifica che lo rendono a suo avviso particolarmente idoneo per la nomina a presidente dell'Agenzia spaziale italiana.

Il senatore POSSA (*FI*) chiede che non si proceda immediatamente alla votazione sulla proposta di nomina in titolo, ritenendo opportuno uno specifico approfondimento sulla documentazione trasmessa dal Governo.

Il senatore BORNACIN (AN) si associa alla richiesta testé formulata.

Il senatore GARRAFFA (Ulivo) ritiene invece che si debba procedere alla votazione.

Il senatore CABRAS (Ulivo) dichiara di non opporsi alla richiesta di un maggior approfondimento da parte delle forze di opposizione e quindi di rinviare la votazione alla prossima seduta.

Il presidente SCARABOSIO propone una breve sospensione del seguito dell'esame, onde consentire, da un lato, i richiesti approfondimenti e, dall'altro, la votazione della proposta di nomina nella seduta in corso.

Dopo che i senatori BORNACIN (AN) e POSSA (FI) dichiarano di insistere per il rinvio della votazione ad altra seduta, i senatori GALARDI (Ulivo) e PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com) dichiarano la propria disponibilità a posticipare a domani la conclusione dell'esame dell'atto in titolo.

Il PRESIDENTE propone pertanto di rinviare la votazione della proposta di nomina alla seduta antimeridiana di domani mattina.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Ripresa del seguito dell'esame)

Riprende l'esame dianzi sospeso.

Nella discussione generale ha indi la parola il senatore CABRAS (Ulivo), il quale sottolinea anzitutto che l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame in Senato del decreto-legge dipendono dal protrarsi dei lavori presso la Camera dei deputati ed in particolare del ritardo con cui è stata posta la questione di fiducia da parte dell'Esecutivo a fronte dell'atteggiamento ostruzionistico delle forze di opposizione.

Al riguardo, invita a superare la pregiudiziale contrapposizione fra i diversi schieramenti che non consente di affrontare efficacemente questioni estremamente delicate come quelle oggetto del decreto-legge e, soprattutto, di individuare in sede parlamentare soluzioni migliorative rispetto a quanto proposto dal Governo.

Ciò premesso, conviene che con riferimento al settore delle liberalizzazioni occorran misure aggiuntive rispetto a quelle, peraltro condivisibili, recate nel provvedimento di urgenza. Ne sottace che le disposizioni

in materia di revoca delle concessioni per la realizzazione delle tratte ferroviarie nonché di istruzione secondaria sarebbe stato preferibile che fossero state discusse in provvedimenti *ad hoc*.

Quanto alla soppressione dei costi di ricarica dei cellulari, essa è, a suo avviso utile, anche se i gestori decidessero di adottare nuove misure per controbilanciare la perdita di gettito, atteso che comunque si è posto fine ad un'anomalia italiana.

Relativamente al tema della semplificazione, ritiene che esso risponda ad una innegabile esigenza, peraltro già avvertita sin dalla XIII legislatura.

Sottolinea infine l'esigenza di affrontare altre questioni, tra cui una maggiore liberalizzazione sul versante di alcune società, quali l'Enel e l'Eni, di cui lo Stato rappresenta il maggior azionista. Sulla questione invita a svolgere una specifica interlocuzione con il titolare del Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) dichiara preliminarmente di non condividere quanto affermato dal senatore Cabras in ordine agli effetti positivi delle leggi di semplificazione amministrativa adottate negli anni novanta, le quali – egli ricorda – sono state oggetto di più di cinquecento ricorsi davanti alla Corte costituzionale. In particolare l'oratore rileva che la riforma Bassanini ha sostanzialmente reso non contendibili le quote di controllo delle fondazioni bancarie che hanno così potuto godere di posizioni di privilegio.

In ordine al decreto-legge in titolo, l'oratore si sofferma sugli interventi volti a rimuovere alcuni comportamenti adottati dai gestori della telefonia mobile. Egli osserva che il sistema così introdotto, comportando un ritorno al vecchio sistema UMTS, recupera di fatto la soluzione già adottata dall'ultimo Governo di centro-sinistra della XIII legislatura, quella in base alla quale la pubblica amministrazione assegna le licenze di telefonia mobile sulla base delle proposte fatte dai candidati all'acquisto.

Quanto alla riduzione dei costi delle ricariche, l'oratore osserva che l'intervento, non essendo accompagnato da un aumento delle risorse per lo sviluppo delle bande larghe, determinerà – come messo in luce da molti autorevoli opinionisti – un aumento delle tariffe nel lungo periodo, con conseguente traslazione dei costi sugli utenti. Ciò a conferma – ad avviso dell'oratore – che le liberalizzazioni proposte dal ministro Bersani sono fittizie e si inseriscono nel cosiddetto «modello emiliano», in base al quale ad un capitalismo di Stato si sostituisce una sorta di capitalismo regionale che avvantaggia fiscalmente alcuni particolari soggetti, quali le aziende municipalizzate e le cooperative.

In ordine alle presunte liberalizzazioni nel settore del gas e delle risorse idriche, il senatore EUFEMI (*UDC*) rileva che, avendo il precedente decreto escluso i servizi pubblici locali, il beneficio per la concorrenza si trasforma inevitabilmente in una distorsione della stessa, che finisce col favorire posizioni di monopolio a livello regionale.

La stessa auspicata data del primo gennaio 2008, per l'avvio definitivo – in molti settori – del processo di liberalizzazione non è in realtà veritiera, in quanto l'allargamento effettivo della concorrenza dei mercati produttivi si verificherà soltanto in un periodo successivo.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Cabras in ordine alla TAV, l'oratore osserva che, al riguardo, si pongono notevoli problemi in riferimento ai possibili risparmi conseguibili a seguito di affidamento a gara pubblica dell'appalto.

Il primo riguarda la definizione dei risparmi ipotizzati; il secondo attiene gli eventuali oneri connessi ai contenziosi istaurati dai *general contractors*; il terzo si riferisce alla quantificazione degli indennizzi dovuti ai *general contractors*. In particolare, in ordine alla seconda questione, l'oratore condivide le preoccupazioni di chi evidenzia il fatto che la relazione tecnica non tiene conto, nella stima dei costi effettivamente sostenuti da riconoscere in capo ai *general contractors*, degli esiti dei contenziosi già instaurati, che criteri di prudenzialità imporrebbero di assumere nel computo degli oneri ai quali fare fronte, pur dovendosi tenere conto della elevata incertezza dei tempi di definizione del contenzioso.

Quanto alla questione della cancellazione delle ipoteche sui mutui immobiliari, l'oratore osserva che il Governo non ha ritenuto opportuno procedere alla progressiva cancellazione delle ipoteche sulle successioni, le quali comportano a carico del contribuente, un notevole aggravio di spesa.

Per quanto concerne infine gli interventi relativi alle compagnie assicurative, l'oratore osserva che il decreto-legge riduce notevolmente l'interesse delle compagnie a stipulare polizze assicurative pluriennali che, rispetto ai contratti annuali, determinano un vantaggio economico per i consumatori in ragione del diverso calcolo del rischio. Il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto pluriennale, viene valutato in misura più favorevole per l'assicurato, dal momento che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo.

Al riguardo il senatore critica anche la retroattività della norma che, pertanto, si applica anche ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del decreto. Tale retroattività renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela con conseguenze negative sulla qualità del servizio e una grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione, nonché ricadute negative sull'intero indotto occupazionale che fa capo a tale categoria. Inoltre la retroattività costituisce un *vulnus* al principio di affidamento delle parti.

L'oratore annuncia quindi la presentazione di emendamenti e ordini del giorno tesi ad introdurre modifiche che tengano conto dei rilievi critici prospettati.

In conclusione, esprime profondo rammarico per la decisione del Governo di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, ritenendo che ciò mortifica in modo inaccetta-

bile il Parlamento, al quale invece spetterebbe decidere – con piena sovranità – su questioni tanto delicate per la vita dei cittadini.

Il senatore GARRAFFA (*Ulivo*) osserva che il decreto-legge si inserisce in un più generale contesto di semplificazione dei mercati ed ha l'obiettivo di tutelare maggiormente i consumatori, attraverso un più efficiente funzionamento dei servizi offerti al cittadino ed una progressiva riduzione dei costi, con una crescita progressiva, nel breve e medio periodo, dei consumi.

L'accoglienza positiva che il decreto ha ricevuto da parte di molti settori della società civile dimostra quanto i cittadini sappiano apprezzare le scelte del Governo, soprattutto se queste ultime sono indirizzate a tutelare il consumatore contro le posizioni di privilegio di molte corporazioni economiche, che trovavano invece, nel precedente Governo di centro destra, molte garanzie.

Al riguardo l'oratore fa riferimento agli interventi di liberalizzazione nel settore farmaceutico, sia in ordine alla liberalizzazione delle vendite di prodotti, che ha determinato un immediato abbassamento dei costi dei medicinali, sia in ordine alla liberalizzazione del mercato dell'attività farmaceutica, che consente a molti giovani qualificati di entrarvi in condizioni di uguaglianza.

Il senatore valuta positivamente anche il notevole risparmio nelle vicende relative al passaggio di proprietà delle automobili, come pure i risparmi determinati dalle liberalizzazioni nel settore bancario assicurativo e nel settore del trasporto aereo.

Quanto alla previsione di apposite misure per facilitare l'accesso allo svolgimento delle attività imprenditoriali o professionali, l'oratore evidenzia l'importanza che tale segmento di liberalizzazione può produrre per l'ampliamento delle attività commerciali nel sud del paese e per la progressiva riduzione del perverso regime clientelare che, anche in tale ambito, caratterizza alcune zone del meridione.

L'oratore non condivide l'opinione di quanti ritengono che nel bilancio tra costi e benefici il cittadino veda aggravata la sua posizione economica, ritenendo al contrario che, nel medio periodo, le famiglie italiane potranno constatare un notevole miglioramento del proprio tenore di vita.

In riferimento alle critiche avanzate dal senatore Eufemi sul ricorso al voto di fiducia, l'oratore osserva che il Governo è costretto a ricorrere a tale strumento a causa del sistema elettorale introdotto negli ultimi mesi della passata legislatura per limitare la temuta vittoria del centro sinistra.

L'oratore conclude auspicando che in futuro, su un tema così importante quale quello delle liberalizzazioni, sia possibile superare la logica di forte contrapposizione politica a vantaggio di una riflessione pacata e condivisa su ciò che può costituire un beneficio per la collettività e che quindi dovrebbe essere condiviso anche dalla opposizione parlamentare.

Il presidente SCARABOSIO , quindi, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 15,20.

Il senatore BANTI (*Ulivo*) si richiama in primo luogo alla osservazione emersa nel corso del dibattito secondo cui il provvedimento non realizzerebbe alcuna liberalizzazione, ma semmai opera una serie di semplificazioni. In realtà sottolinea che la normativa ora in esame si inserisce in una serie di iniziative del Governo dirette a rimettere in moto lo sviluppo economico del Paese, con una particolare attenzione ad esigenze, specie da parte dei consumatori utenti, da lungo attese. A tale proposito, ricorda che le disposizioni finora emanate lungo tale orientamento di favorire i processi di liberalizzazione, hanno prodotto sul territorio una serie di sollecitazioni a catena che hanno rimesso in moto un meccanismo non adeguato per competere con gli altri paesi europei. A tale proposito ricorda che nella precedente legislatura l'allora ministro Marzano aveva assunto delle iniziative in materia di competitività che, al di là del giudizio politico che si può esprimere, tuttavia hanno posto all'attenzione la necessità di rimettere in moto l'economia italiana, per renderla competitiva sullo scenario del mercato globale. Tuttavia, ancorché tale processo di adeguamento sia stato innescato, rimane ancora troppo lento e non in linea con lo sviluppo economico degli altri paesi. Per questo motivo, egli ritiene, il ricorso allo strumento del decreto-legge può trovare una adeguata motivazione. La necessità di procedere in tempi rapidi non ad una mera semplificazione, ma all'avvio di quel processo di liberalizzazione da tutti auspicato, è stata accompagnata da una serie di reazioni da parte delle categorie direttamente toccate dai provvedimenti che vedevano perdere progressivamente rendite di posizione da tempo acquisite, ma non più giustificabili ed è questa la prova migliore della bontà del provvedimento. Occorre continuare a privilegiare l'aspetto della tutela dei diritti dei consumatori utenti, anche a costo di affrontare situazioni critiche, per non ostacolare un percorso ormai avviato e che egli auspica possa essere completato. Quanto al merito del provvedimento, richiama l'attenzione sul comma 4 dell'articolo 10, concernente l'attività delle guide turistiche, per sottolineare l'importanza di tale settore progressivamente in espansione anche dal punto di vista occupazionale oltre che dello sviluppo economico. Esprime l'avviso che ogni intervento in tale settore debba essere adeguatamente ponderato in relazione non solo alla normativa comunitaria, ma anche con riferimento alle competenze regionali. Conclude quindi il proprio intervento auspicando che il dibattito avviato sul provvedimento in esame continua a costituire una opportunità di scambio di opinioni costruttivo.

Il senatore PECORARO SCANIO (*IU-Verdi-Com*) , rilevato che l'esame del provvedimento presenta un'intrinseca complessità dovuta al fatto che gli ambiti di intervento sono diversi e anche eterogenei, ritiene tuttavia che gli obiettivi del decreto-legge siano senz'altro utili e condivisibili poiché si produrranno degli effetti estremamente positivi non solo per l'economia del Paese, ma soprattutto in termini di benefici per le famiglie. Proprio lo spessore delle tematiche affrontate dovrebbe consigliare di condurre un dibattito parlamentare comunque sereno e leale – elementi questi che comunque, egli rileva, contraddistinguono il lavoro di questa Commis-

sione - , dato che atteggiamenti non costruttivi non consentirebbero di conseguire alcun positivo effetto. Esprime pertanto l'avviso che il processo di liberalizzazione che è stato avviato e che è in corso prefiguri già un assetto soddisfacente, al quale ritiene abbia in qualche modo contribuito anche in parte l'opposizione, con spunti interessanti. Richiama poi l'attenzione della Commissione su alcune tematiche che non sono contemplate nel provvedimento in esame ma ritiene abbiano una particolare rilevanza e dovrebbero essere affrontate, a suo avviso, in future iniziative legislative: si tratta, in particolare, del mercato informatico, della questione delle fonti rinnovabili, con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici, ed infine della tematica della *class action*.

Il senatore STEFANI (*LNP*) , rimarcata l'eclatante mancanza di attenzione per la grande impresa da parte del Governo, osserva che al di là della enunciazione da parte della maggioranza dei presunti aspetti positivi del provvedimento, a suo avviso permangono seri dubbi in ordine alla costituzionalità delle norme. Fra queste, in particolare, vanno annoverate le disposizioni in materia di abbattimento dei costi di ricarica per la telefonia mobile, la revoca delle concessioni per la TAV nonché infine la normativa in materia di istituti scolastici. Non può quindi non esprimere il proprio rammarico per il fatto che mentre alla Camera l'opposizione ha potuto svolgere un ruolo anche incisivo ed utile per migliorare il testo (e questo è stato ampiamente riconosciuto), l'esame presso il Senato non potrà avere le stesse caratteristiche. Si profila pertanto un lavoro assolutamente inutile, ancorché sono stati presentati numerosi emendamenti che, alla fine, non potranno neanche essere completamente illustrati, in considerazione del fatto che per l'approvazione del provvedimento verrà posta la questione di fiducia. L'aspetto che desta maggiore preoccupazione, al di là delle questioni procedurali, è tuttavia il fatto che il sistema italiano continua ad essere assolutamente inadeguato rispetto ai mercati internazionali. In particolare, le disposizioni concernenti la telefonia comporteranno una perdita secca di competitività delle aziende che scaricheranno i propri inevitabili costi ancora una volta sull'utente. Condivide a tale proposito la riflessione del presidente Scarabosio in ordine alla necessità di educare le giovani generazioni a non abusare dei mezzi di comunicazione. Quanto ad altri aspetti del provvedimento, si sofferma sulle disposizioni in materia di assicurazioni osservando che anche se sono in linea di principio condivisibili, tuttavia un vero processo riformatore avrebbe dovuto riguardare anche l'Isvap. A tale proposito rende noto di aver presentato un ordine del giorno sulla questione. Con riferimento poi alla normativa concernente le attività commerciali, il senatore Stefani osserva che l'interesse al centro della politica governativa è costituito da un particolare regime di favore per la grande distribuzione e per cooperative. Anche con riferimento alla revoca delle concessioni della TAV esprime gravi dubbi di costituzionalità, pur nella convinzione che le disposizioni in materia siano state dettate quale concessione alla sinistra più radicale della maggioranza.

Il presidente SCARABOSIO desidera svolgere un proprio intervento, alla luce della particolare importanza che riveste il provvedimento, ma soprattutto con specifico riguardo alle disposizioni in materia della revoca delle concessioni alla TAV. Rende quindi noto di aver acquisito informalmente una serie di elementi informativi sulla tematica in questione. In particolare, ha potuto acquisire il dato fondamentale che le revoche delle concessioni rischiano di avere ripercussioni negative non soltanto sul titolare dell'impresa, che già subisce un danno economico, ma molto di più sulla serie di piccoli imprenditori ai quali il *general contractor* si affida, con ulteriori ripercussioni sui lavoratori di tali piccole ditte. Al di là della natura amministrativa dell'atto di revoca, sulla quale nutre comunque dei dubbi, non ritiene di poter escludere anche profili di cognizione dell'Autorità giudiziaria. Comunque, è evidente che le norme introdotte dal decreto produrranno una serie indefinita e molto onerosa di contenziosi. Esprime pertanto l'avviso che anche se l'obiettivo di conseguire un affidamento trasparente tramite gara sia del tutto condivisibile, tuttavia lo strumento della revoca delle concessioni rischia di bloccare i cantieri già avviati in attesa che siano risolti i contenziosi. Peraltro, il fatto di addurre ragioni di interesse pubblico a motivo delle revoche, non ritiene possa essere sufficiente per impedire contenziosi amministrativi e giurisdizionali. Esprime pertanto il proprio rammarico per il fatto che su tale delicata questione sarebbe stato opportuno e necessario un maggior tempo a disposizione per poter migliorare le norme in modo da individuare strumenti maggiormente elastici, in grado di recepire le legittime istanze del mondo imprenditoriale, tenuto conto altresì che la questione coinvolge anche le famiglie dei lavoratori dipendenti dalle ditte di appalto. A tal fine esprime una sollecitazione affinché il Governo preveda la possibilità di modificare tale normativa onde evitare le gravi ripercussioni economiche delle disposizioni sulle revoche delle concessioni così come prefigurate nel provvedimento.

La senatrice ALFONZI (RC-SE) non ritiene di ripercorrere molte delle questioni già sollevate nel corso del dibattito che ha comunque apportato molti contributi interessanti. Tuttavia, non può non richiamare l'attenzione sul fatto che talune questioni affrontate nel provvedimento sono frutto di una particolare sensibilità dimostrata dall'opinione pubblica che ha quindi sollecitato, peraltro in modo deciso, l'intervento del Governo. L'esempio emblematico è offerto dall'abolizione dei costi di ricarica che costituisce una delle esigenze maggiormente sentite anche dalle famiglie, anche se, a suo avviso, sarebbe opportuna una riflessione sugli stili di vita eccessivamente consumistici della nostra società. Ricorda altresì che le ricariche mediante schede telefoniche sono ampiamente utilizzate da categorie socialmente deboli, fra cui gli extra comunitari e pertanto su tale questione auspicherebbe un intervento del Ministro dello sviluppo economico. Fra le altre novità positive la senatrice Alfonzi ricorda la portabilità del mutuo, specialmente per gli effetti positivi sulle famiglie. Per quanto riguarda la critica secondo cui le norme sulla TAV e sulla scuola non tro-

vano giustificazione nel provvedimento d'urgenza, rileva tuttavia che le disposizioni per la scuola debbono entrare in vigore con l'inizio dell'anno scolastico e quindi l'urgenza non è del tutto ingiustificata. Quanto alla questione della TAV osserva che ha potuto apprendere che i costi gravanti sull'Italia sono notevolmente maggiori di quelli che gravano su altri paesi. Per quanto riguarda infine lo sportello unico delle imprese rileva la necessità che l'ente locale possa supportare il soggetto che intraprende una attività lungo tutto il corso della stessa, in modo da ridurre al minimo la prematura cessazione di esercizi commerciali e artigianali.

Il presidente SCARABOSIO, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale ed avvisa che si passerà alle repliche.

Il relatore GALARDI (*Ulivo*) esprime un sentito ringraziamento non formale a tutti coloro che sono intervenuti nel corso del dibattito, che ha visto la partecipazione attiva di tutti i componenti, con l'apporto di contributi interessanti pur nella diversità delle opinioni. Molte delle tematiche affrontate hanno offerto spunti di riflessione ed approfondimenti che avrebbero avuto senz'altro una diversa efficacia se l'*iter* procedurale fosse stato di altro tenore. A tale proposito ritiene inutile la polemica in merito ai tempi, esigui, per l'esame del provvedimento, poiché pur consapevole che tale ristrettezza dei tempi costituisce un indubbio limite dell'esame, tuttavia è assolutamente sterile indagare sulle responsabilità. D'altro canto ha avuto già modo di ricordare che una situazione di segno inverso si è verificata lo scorso luglio in occasione dell'esame del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223. Esprime pertanto l'avviso che le liberalizzazioni avviate anche con il presente provvedimento non possono essere considerate marginali dato che peraltro l'impatto che c'è stato presso le categorie direttamente interessate sta proprio a dimostrare che la normativa introdotta ha comunque un effetto dinamico. La stessa critica fu rivolta nella prima fase di avvio delle liberalizzazioni, cavalcando la protesta dei tassisti e di altre categorie, ma ritiene che la strada intrapresa dal Governo debba essere perseguita fino in fondo, superando le inevitabili resistenze, per conseguire l'obiettivo di un'efficace tutela dei consumatori e soprattutto effettivi risparmi per le famiglie. In tale contesto, animato da un'ampia discussione, sono emerse delle proposte dell'opposizione meritevoli di attenzione e esprime a tale proposito l'avviso che il Governo debba comunque raccogliere tali sollecitazioni e provvedere in merito. Per quanto riguarda le critiche al merito del provvedimento osserva che l'abbattimento dei costi di ricarica permette l'abolizione di un balzello del tutto ingiustificato ed è da verificare nei fatti se si determineranno degli aggravii di costi per gli utenti. A parte la evidente positività della normativa sulla portabilità dei mutui, anche in tema di assicurazioni ritiene sia stato fatto un passo decisamente in avanti per tutelare gli utenti. Per quanto riguarda poi il processo di semplificazione delle procedure che permette un'effettiva liberalizzazione delle attività, sottolinea la registrazione di un generale con-

senso in merito agli effetti positivi che già si stanno delineando in diversi settori che precedentemente contavano su rendite di posizione. Venendo poi alle questioni più delicate, in materia di scuola, l'esigenza di introdurre interventi correttivi era da tempo attesa. Per quanto riguarda le revoke della TAV, esprime l'avviso che il cambiamento negli strumenti di affidamento degli appalti permetterà di realizzare finalmente le opere necessarie mettendo fine alla lievitazione dei costi che il sistema finora in vigore stava producendo e, per altro verso, consentirà anche all'Italia l'armonizzazione con la normativa europea.

Concludendo la propria replica il relatore auspica che, data la particolare importanza del provvedimento, esso possa essere rapidamente convertito in legge.

Il sottosegretario BUBBICO associandosi al ringraziamento espresso dal relatore in ordine al contributo fattivo e sereno di tutta la Commissione nel corso dell'esame del provvedimento, dichiara la disponibilità del Governo a recepire eventuali suggerimenti e indicazioni in prossime iniziative legislative, confermando quel dialogo costruttivo con l'opposizione da tutti auspicato. Ribadisce pertanto la volontà del Governo di porre i presupposti per avviare in modo effettivo lo sviluppo dei mercati, contemperando l'esigenza di tutela dei consumatori, in modo da liberare le energie per la ripresa produttiva. Per quanto riguarda l'abbattimento dei costi di ricarica, richiama l'attenzione sul fatto che tale costo costituisce una tassa che non è però commisurata alla qualità e alla quantità del servizio reso e per tale aspetto e pertanto priva di ogni giustificazione. Anche le disposizioni in materia di semplificazione e di pubblicità tendono a rendere maggiormente trasparente, per il cittadino utente, l'attività degli operatori economici. Il fatto che il provvedimento in questione, così come altri che lo hanno preceduto, abbia provocato anche proteste da parte di talune categorie, sta a significare che sono stati toccati anche poteri forti e rendite di posizione. Allo stesso modo le norme concernenti la TAV non hanno alcun intento punitivo, ma anzi, tendono ad accrescere la competitività delle imprese in modo da adeguare le infrastrutture che sono insufficienti tanto per i mercati quanto per gli utenti. Certamente le soluzioni indicate possono essere suscettibili di ulteriori approfondimenti, ma allo stato attuale l'obiettivo primario è quello di conseguire risparmi effettivi facendo cadere contratti improduttivi. Confida quindi che il confronto tra le varie opinioni possa proseguire in altre sedi, anche per conseguire gli effetti auspicati da tutte le forze politiche di miglioramento del sistema economico.

Il presidente SCARABOSIO (*FI*), nel ringraziare tutti i componenti della Commissione che hanno apportato con il loro contributo nella discussione generale utili elementi di approfondimento, esprime comunque il personale rammarico per il fatto che tali spunti di riflessione non possano sortire gli effetti sperati di miglioramento del testo.

Dispone pertanto una breve sospensione dei lavori prima di procedere all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La seduta sospesa alle ore 17, riprende alle ore 17,15.

Il Presidente avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

L'emendamento 1.1 viene illustrato dal presidente SCARABOSIO il quale vi aggiunge la propria firma.

Il senatore POSSA (FI) illustra l'emendamento 1.2 sottolineando la necessità di diversificare il trattamento rispettivamente delle reti televisive e di quelle di comunicazione elettronica. Ritira poi l'emendamento 1.3.

Il senatore STEFANI (LNP) ritira l'emendamento 1.4.

Il senatore POSSA (FI) illustra l'emendamento 1.5 diretto a precisare il concetto di vincoli di durata, che altrimenti rimarrebbe indistinto.

L'emendamento 1.6 è illustrato dal senatore PARAVIA (AN) che ne sottolinea la finalità diretta ad introdurre un meccanismo automatico per l'attuazione della nuova normativa.

Il senatore POSSA (FI) illustra l'emendamento 1.7 sottolineando l'importanza della proposta emendativa diretta a correggere lo stravolgimento del mercato operato con il provvedimento. Ritiene infatti che l'adeguamento delle strutture per l'impresa privata non possa essere realizzato in modo repentino senza un inevitabile aggravio di costi e quindi questa evenienza deve essere considerata nella normativa in esame.

Aggiunge la propria firma all'emendamento 1.7 il presidente SCARABOSIO sottolineando ampia condivisione per la proposta.

Dopo che il senatore PARAVIA (AN) ha illustrato l'emendamento 1.8 al quale aggiunge la propria firma, sono dati per illustrati gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14.

Il senatore POSSA (FI) dà conto dell'emendamento 1.15 che, in linea con le precedenti considerazioni, tenta di circoscrivere l'incidenza delle nuove norme sulle attività di impresa.

Il presidente SCARABOSIO illustra quindi l'emendamento 1-bis 1 che tenta di riequilibrare l'aggravio inevitabile per l'industria delle comunicazioni mobili, recato dal provvedimento in esame.

Sottoscrivono l'emendamento 1-bis 1 i senatori MANINETTI (UDC) e RUGGERI (UDC) .

Il senatore GALARDI (*Ulivo*) ritenendo apprezzabile la finalità della proposta emendativa, esprime l'auspicio di un intervento del Governo sulla tematica della tassa di concessione governativa per l'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile.

Sono dati quindi per illustrati gli emendamenti 1-*bis* 2 e 1-*bis* 3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dato per illustrato l'emendamento 4.1, il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 4.0.1 al quale aggiunge la propria firma il senatore RUGGERI (*UDC*). La proposta emendativa tende a realizzare un'efficace tutela dei consumatori attraverso l'introduzione del sistema di indicatori di tempo e di temperatura che permettono di verificare immediatamente il livello di conservazione dell'alimento. È un sistema ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e che permetterebbe, se introdotto dopo un congruo periodo transitorio, un'efficace tutela dei consumatori anche sotto il profilo dell'igiene e della salute pubblica.

Il sottosegretario BUBBICO rileva che la normativa comunitaria attualmente in vigore non consente l'utilizzazione di tale strumento. Ma, alla luce delle efficaci osservazioni del senatore Eufemi, ritiene che il Governo possa adoperarsi per prospettare l'introduzione di tale modello anche nei paesi europei.

Il senatore POSSA (*FI*) ritira l'emendamento 5.1 e viene dato per illustrato l'emendamento 5.2.

Il senatore POSSA (*FI*) illustra l'emendamento 5.3 (identico al 5.4) osservando che la decisione di ammettere i concessionari plurimandatari ha provocato una lesione dei diritti dei consumatori ed ha violato gravemente le regole del mercato.

Il senatore BORNACIN (*AN*) dà conto dell'emendamento 5.5 (identico al 5.6) facendo proprie le osservazioni del senatore Possa. L'introduzione degli agenti plurimandatari non si risolve, a suo avviso, in una maggiore tutela degli utenti, perché al contrario l'agente inevitabilmente tenderà a promuovere i prodotti delle compagnie che gli garantiscono maggiori introiti. Illustra poi l'emendamento 5.7 (identico al 5.8 e al 5.9) diretto a far sì che le compagnie di assicurazioni possano usufruire di un lasso di tempo congruo per adattarsi alle novità legislative.

Il senatore POSSA (*FI*) dà conto poi dell'emendamento 5.10 che muove dal presupposto che la normativa recata dal provvedimento in esame non si pone in linea con le norme comunitarie.

Il presidente MANINETTI dopo aver ricordato che si era convenuto di procedere nei lavori fino alle ore 18, apprezzate le circostanze, prende atto dell'orientamento della Commissione che non è possibile concludere

l'esame del provvedimento in titolo. Rende pertanto noto che, per incarico del Presidente Scarabosio, riferirà all'Assemblea in ordine alla mancata conclusione dell'esame nella Commissione di merito. Ricorda altresì che la Commissione aveva convenuto di posticipare la seduta antimeridiana di domani alle ore 9 onde procedere al seguito dell'esame della proposta di nomina dell'Agenzia Spaziale Italiana. Conseguentemente, la seduta pomeridiana di domani non avrà luogo.

Il senatore POSSA (*FI*) interviene brevemente per sottolineare che il dibattito, ancorché non abbia potuto conseguire gli effetti migliorativi della normativa auspicati, è stato comunque particolarmente utile, in un confronto leale ed approfondito. Ringrazia quindi anche il sottosegretario Bubbico per la fattiva collaborazione ai lavori della Commissione.

Il relatore GALARDI (*Ulivo*) ribadisce il proprio personale apprezzamento per il tenore sempre corretto e proficuo dei lavori svolti in Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 marzo 2007, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9 e che la seduta delle ore 14,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1427

Art. 1.

1.1

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche» inserire le seguenti: «ai titolari delle concessioni autostradali, ai fornitori di carte di credito ricaricabili, ai gestori radiotelevisivi».

Al comma 2, sopprimere il comma 2-bis.

1.2

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche,».

1.3

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di reti televisive e di comunicazioni elettroniche» con le seguenti: «di comunicazioni elettroniche ad eccezione degli operatori di rete digitale».

1.4

STEFANI

All'articolo 1, primo periodo, dopo le parole: «in forma telematica», inserire le seguenti: «nonché l'applicazione di canoni di abbonamento».

1.5

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «vincoli di durata», inserire le seguenti: «delle carte prepagate dei servizi televisivi».

1.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «applicano le precedenti disposizioni a tutte le nuove attivazioni di utenze telefoniche di tipo prepagato effettuate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i clienti preesistenti hanno diritto di aderire gratuitamente a nuovi piani tariffari che non prevedono costi fissi e contributi di ricarica per carte prepagate. Gli operatori promuoveranno l'offerta degli stessi e li renderanno facilmente disponibili ai consumatori, anche mediante via INTERNET. In ogni caso, trascorsi sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli operatori, anche in mancanza di espressa richiesta dei clienti, dovranno sostituire le preesistenti condizioni di offerta cui sono associati costi fissi e contributi per la ricarica con nuovi piani tariffari adeguati alle presenti disposizioni».

1.7

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 1, quarto periodo, sostituire la parola: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni e comunque a valere dalle ricariche di nuova emissione».

1.8

BARBATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le modalità per consentire all’utente, a sua richiesta, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare e senza alcun addebito, di conoscere l’indicazione dell’operatore che gestisce il numero chiamato».

1.9

CICCANTI

Sopprimere il comma 2-bis.

1.10

CICCANTI

Al comma 2-bis dopo le parole: «numero chiamato», aggiungere le seguenti: «a tutela della promozione della concorrenza, gli operatori di rete fissa aventi posizione dominante sui mercati dei servizi offerti al pubblico non possono differenziare il prezzo praticato al cliente finale sulla base della rete fissa chiamata qualora diversa da quella dell’operatore di originazione».

1.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, dopo le parole: «per adesione stipulati», aggiungere le seguenti: «dai consumatori».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «consumatore».

1.12

BARBATO

Al comma 3, dopo le parole: «di recedere dal contratto», sopprimere le parole: «o di trasferirlo presso altro operatore».

1.13

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, dopo le parole: «costi dell'operatore», aggiungere le seguenti: «ivi inclusi gli investimenti commerciali sostenuti dall'operatore».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il comma 3 non si applica ai contratti con vincoli di durata predefinita offerti dall'operatore a fronte di condizioni di particolare favore a vantaggio del consumatore».

1.14

CICCANTI, FORTE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo adottando senza indugio, anche in accordo con il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, misure e rimedi straordinari ed urgenti con l'obiettivo di garantire condizioni di competizione sostenibile da parte degli operatori di minori dimensioni, e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259, come modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1.15

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per quanto riguarda gli operatori di reti televisive, le specifiche modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 verranno altresì stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 1-bis.

1.bis.1

SCARABOSIO, CICOLANI

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali».

1.bis.2

SCARABOSIO, CICOLANI

Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

*(Abolizione della tassa di concessione governativa
sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile)*

1. È abrogato l'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobili pubblico terrestre di comunicazione.

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n.163, come determinata dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche».

1.bis.3

BARBATO

Al comma 1, dopo le parole: «dettagliato piano tecnico finanziario», aggiungere le seguenti: «e a condizione che gli operatori abbiano stipulato accordi di accesso alle proprie risorse di rete e/o radio con almeno un operatore non titolare di risorse radio di terza generazione che ne faccia richiesta. Gli operatori già titolari di licenze e autorizzazioni per l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione devono garantire l'accesso alle risorse di rete e/o radio a condizioni trasparenti e non discriminatorie secondo i principi disposti dal quadro normativo vigente, al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza e dell'innovazione tecnologica».

Art. 4.**4.1**

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis. se il prodotto è stato confezionato in Italia con materiale italiano o straniero"».

4.0.1

EUFEMI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. I prodotti sono confezionati in modo da garantire la protezione della salute del consumatore con riguardo alla produzione, distribuzione e vendita di prodotti alimentari freschi, refrigerati e surgelati con scadenza breve e ad alto rischio di deteriorabilità in relazione al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al consumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento.

2. Sono considerati deperibili i prodotti alimentari cui il processo biologico che causa la perdita delle qualità originarie all'atto della confezione.

3. La durabilità (*shelf life*) di un prodotto in determinate condizioni di conservazione consiste nel tempo limite entro il quale l'alimento conserva in percentuale accettabile le sue principali caratteristiche organolettiche, strutturali, sensoriali e nutrizionali, nonché le principali condizioni di sicurezza igienica.

4. Gli indicatori di tempo e di temperatura (TTI *time temperature indicators*) di un prodotto, sono i dispositivi di registrazione della sua storia tecnica e delle sovrapposizioni termiche dell'alimento i quali, come parte integrante dell'alimento confezionato, manifestino variazioni strutturali facilmente percettibili da chiunque e proporzionali all'esposizione temporale alla temperatura dell'alimento stesso».

Art. 5.

5.1

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Stralciare il comma 1.

5.2

EUFEMI

stralciare il comma 1.

5.3

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Sopprimere il comma 1.

5.4

EUFEMI

Sopprimere il comma 1.

5.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 1.

5.6

POSSA

Sopprimere il comma 1.

5.7

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009».

5.8

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dalla data di entrata in vigore», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

5.9

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole da: «dalla data di entrata in vigore» fino a: «1° gennaio 2008» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2009».

5.10

POSSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente comma si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia».

5.11

POSSA

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per l'offerta di polizze relative a tutti i rami danni, l'intermediario, a decorrere dal 1° gennaio 2008, deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

5.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 2.

5.13

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Sopprimere il comma 2.

5.14

EUFEMI

Il comma 2 dell'articolo 5 è soppresso.

5.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 dell'articolo 5 il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

4-bis. In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di tre anni. Nel caso di acquisto da parte di una persona fisica di un secondo veicolo della medesima tipologia di quello già assicurato, l'impresa di assicurazione, per la stipulazione del contratto relativo al secondo veicolo, non può assegnare al proprietario assicurato una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio da questi conseguito.

5.16

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA

Al comma 2, capoverso 4-bis, dopo la parola: «acquistato», sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal proprietario».

5.17

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire le parole: «acquistato dalla» con le seguenti: «acquistato dal proprietario».

5.18

EUFEMI

Al capoverso 4-bis del comma 2 dell'articolo 5, dopo la parola: «acquistato» sostituire la parola: «dalla» con le seguenti: «dal proprietario».

5.19

POSSA

Al comma 2, capoverso 4-bis, sostituire la parola: «contraente» con la seguente: «proprietario».

5.20

POSSA

Al comma 2, là dove modifica l'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, aggiungendo il comma 4-bis, sopprimere le parole: «o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare».

5.21

BARBATO

Al comma 2, sostituisce il capoverso 4-ter con il seguente:

«Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole *bonus/malus* debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1° luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato

un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale».

5.22

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

«4-ter. Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole *bonus/malus* prevedono sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1° luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale».

5.23

EUFEMI

Al comma 2 il capoverso 4-ter è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole *bonus/malus* debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1° luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale».

5.24

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 dell'articolo 5 il punto 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole *bonus/malus*, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto del-

l'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato».

5.25

PONTONE

Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

«4-ter. Dal 1° luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale».

5.26

BORNACIN, PARAVIA, DIVELLA

Al comma 2, sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

«4-ter. Entro il 30 giugno 2007, le imprese di assicurazione nella predisposizione delle clausole bonus/malus debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Dal 1° luglio 2007, conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione della classe di merito prima che sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale».

5.27

POSSA

Al comma 2, capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: «di aver accertato» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «sia effettuato un pagamento, anche parziale, del danno e fatto salvo un diverso accertamento della responsabilità in sede giudiziale. Nella predisposizione delle clausole bonus/malus, le imprese di assicurazione debbono prevedere sistemi di penalizzazione che tengano conto dell'eventuale responsabilità parziale dell'assicurato in ordine al sinistro considerato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007».

5.28

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.

5.29

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-quater.

5.30

EUFEMI

Al comma 2 il punto 4-quater è soppresso.

5.31

EUFEMI

All'articolo 5, comma 4 sostituire il periodo fra virgolette con il seguente:

«In caso di contratto di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale».

5.32

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 4, prima delle parole: «in caso di durata poliennale» inserire le seguenti: «Per i contratti stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007».

5.33

BARBATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «durata poliennale» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale».

5.34

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 4 sostituire le parole: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso, di sessanta giorni» con le seguenti: «In caso di contratto di assicurazione di durata ultraquinquennale, stipulato per un consumatore in data successiva al 30 giugno 2007, il contraente può recedere dal contratto quando siano trascorsi cinque anni dalla data della stipula, nonché alla scadenza di ogni anno successivo, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, da comunicare anche mediante raccomandata, salvo che siano state espressamente convenute a favore del consumatore riduzioni di premio per la maggior durata contrattuale».

5.35

BORNACIN, DIVELLA

Al comma 4, dopo le parole: «annualmente dal contratto», aggiungere le seguenti: «di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni».

5.36

BARBATO

Al comma 4, sostituire le parole da: «senza oneri» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni». Tali disposi-

zioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5.37

FORTE

Al comma 4, dopo la parola: «decreto», sopprimere il periodo seguente: «Per i contratti stipulati precedentemente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni».

5.38

EUFEMI

Al comma 4, dopo la parola: «decreto», sopprimere il periodo seguente: «Per i contratti stipulati precedentemente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni».

5.39

EUFEMI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

5.40

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

5.41

SANTINI

Al comma 4, sostituire le parole da: «a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni» con le altre: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.42

CICCANTI

All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, sostituire la parola: «tre» con la parola: «sei».

5.43

BARBATO

Al comma 4, sostituire, in fine, le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni».

5.44

STEFANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'interno del decreto legislativo 7 settembre 2005, numero 209, sostituire le parole: "ISVAP" con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente la legge 12 agosto 1982, n. 576 è soppressa.

5.45

STEFANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sopprimere l'articolo 5».

Conseguentemente la legge 12 agosto 1982, n. 576 è soppressa».

5.46

STEFANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 263 aggiungere il seguente 263-bis: Per la piena soddisfazione degli scopi di cui al capo IV del presente decreto è istituito un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico a cui aderiscono le imprese operanti nel settore assicurativo, conferendo una quota pari all'uno per cento degli utili maturati ogni anno. Gli oneri di cui sopra non devono comportare incrementi per gli assicurati».

Art. 7.

7.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisto» inserire le seguenti: «, la costruzione».

Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la tassa sui superalcolici è aumentata del 5 per cento.

7.2

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e ai contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno a 15 anni».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «dei contratti di mutuo in essere» sono sostituite con le seguenti: «dei contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore a 15 anni».

Conseguentemente al comma 7, le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 5».

7.3

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e ai contratti di mutuo stipulati dopo il 1° gennaio 2004»;

Conseguentemente al comma 5, le parole: «dei contratti di mutuo in essere» sono sostituite con le seguenti: «dei contratti stipulati fino al 1° gennaio 2004»;

Conseguentemente al comma 7, le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «stipulati prima del 1° gennaio 2004».

7.4

STEFANI

Al comma 3, dopo le parole: «del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e ai contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia pari almeno alla metà della durata complessiva.».

Conseguentemente al comma 5, le parole: «dei contratti di mutuo in essere» sono sostituite con le seguenti: «dei contratti di mutuo per i quali il periodo di ammortamento residuo sia inferiore alla metà della durata complessiva»;

Conseguentemente al comma 7, le parole: «stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «di cui al comma 5».

Art. 9.**9.1**

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA comunicati, per via telematica, dalle Amministrazioni competenti e informa le Amministrazioni stesse dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. La ricevuta costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate».

9.2

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «previa intesa con le associazioni imprenditoriali».

9.3

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

Al comma 6, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» inserire le seguenti: « e gli ordini professionali».

Art. 10.**10.1**

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 2.

10.2

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole: «al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale» sono inserite le seguenti: «in modo indifferenziato per zone o frazioni, ovvero in un giorno prestabilito».

10.3

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2 sostituire le parole: «sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale ove prescritti» con le seguenti: «sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174».

10.4

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 3.

10.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente», con le seguenti: «dichiarazione di inizio attività da presentare allo sportello unico del comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente».

10.6

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 4.

10.7

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, senza l'obbligo di frequentare corsi, sono:

a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;

b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;

c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;

d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;

e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;

f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;

g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale). Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale».

10.8

BARBATO

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. I titoli che consentono di accedere direttamente all'esame di abilitazione per lo svolgimento dell'attività di guida turistica, sono:

a) laurea in scienza dei beni culturali, con superamento esame storia dell'arte;

b) laurea con indirizzo archeologico, con superamento esame storia dell'arte;

c) laurea in lingua e letteratura straniera, con superamento esame storia dell'arte;

d) laurea in lettere, con superamento esame storia dell'arte;

e) laurea in architettura, con superamento esame storia dell'arte;

f) laurea in scienza del turismo, con superamento esame storia dell'arte;

g) altra laurea (con superamento esame storia dell'arte) ritenuta equipollente a quelle sopra indicate dalla competente autorità (universitaria/ministeriale).

4-bis. La verifica delle conoscenze linguistiche nei confronti dei possessori dei titoli di cui al comma 4 è consentita soltanto quando le stesse non sono state oggetto del corso di studi. Può accedere direttamente all'esame di abilitazione, senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi, anche chi è già in possesso di abilitazione per guida turistica conseguita per altro ambito territoriale».

10.9

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

Al comma 4, dopo le parole: «normative regionali» aggiungere le seguenti: « e provinciali».

10.10

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 4, dopo le parole: «ai soggetti titolari di laurea in lettere», inserire le seguenti: «che abbiano residenza in Italia».

Conseguentemente, dopo le parole: «corso di studi», inserire le seguenti: «fermo restando che i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica o accompagnatore turistico devono possedere la partita IVA».

10.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 5.

10.12

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 5.

10.13

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sostituire il comma 5 è con il seguente:

«5. In sede di modifica del vigente Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si provvede a disciplinare il settore delle autoscuole nel rispetto dei principi di una liberalizzazione regolata e di una riqualificazione delle condizioni per l'esercizio dell'attività».

10.14

MANINETTI, RUGGERI

*Al comma 5, sopprimere il primo periodo.***10.15**

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «fatto salvo il» con le seguenti: «fatta salva la previa verifica del».

10.16

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5 secondo periodo, dopo le parole: «Le autoscuole», aggiungere le seguenti: «sono soggette ad autorizzazione, rilasciata dalle province entro trenta giorni dalla richiesta, fermi i requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalle disposizioni vigenti, e».

10.17

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «30 aprile 1992, n. 285», inserire le seguenti: «il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei conducenti deve avvenire attraverso un'autoscuola autorizzata che può svolgere anche

attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale."».

10.18

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

10.19

MARINETTI, RUGGERI

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la parola: "autorizzazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio attività" e».

10.20

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «la parola: "autorizzazione" è sostituita dalle seguenti: "dichiarazioni di inizio attività"».

10.21

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e le parole da: "e per la limitazione" a: "del territorio" sono soppresse».

10.22

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, al terzo periodo, sopprimere le parole: «e le parole» fino alla fine del comma.

10.23

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «di inizio attività», inserire le seguenti: «di disciplina».

10.24

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Ai commi 4 e 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovunque ricorra, la parola: "enti" è soppressa, e ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ovunque ricorrano, le parole: "enti" ed: "ente" sono soppresse».

10.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 4 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo le parole: "dell'autoscuola" sono sostituite dalle parole: "di una o più autoscuole, qualora le stesse siano ubicate nelle immediate vicinanze fra loro o, in caso contrario, deve avvalersi della figura professionale del Direttore Didattico"».

10.26

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole: "insegnante di teoria o istruttore di guida" sono sostituite dalle parole: "Direttore Didattico con comprovata esperienza"».

10.27

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 4 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo la parola: "deve" è sostituita dalla parola: "può"».

10.28

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 5 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo le parole: "insegnante di teoria o istruttore di guida" sono sostituite dalle parole: "insegnante di teoria e istruttore di guida ed abbia superato un esame appositamente istituito e regolamentato dalle Amministrazioni Provinciali sulla capacità gestionale di un'Autoscuola"».

10.29

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle parole: "Direttore didattici e maestri conducenti riconosciuti idonei da un Amministrazione Provinciale", e le parole: "specifico attestato" sono sostituite dalle parole: "specifici attestati"».

10.30

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 10 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "degli insegnanti e degli istruttori" sono sostituite dalle parole: "dei maestri conducenti e dei direttori didattici"».

10.31

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Al comma 12 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594" sono sostituite dalle parole: "abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila ad euro cinquemila. Parimenti, chiunque insegna teoria o istruisce alla guida, senza essere a ciò autorizzato dall'ente competente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille ad euro duemila"».

10.32

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

10.33

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere la parola: «3» e dopo le parole: «sono abrogati» inserire le seguenti: «, e al comma 3 del medesimo articolo 1 la parola: «15.000» è sostituita dalla parola: «12.000».

10.34

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 2 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole: "L. 100.000.000" sono sostituite dalle parole: "euro 300.000"; al comma 2 le parole: "L. 50.000.000" sono sostituite dalle parole: "euro 150.000"; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. La capacità finanziaria deve essere dimostrata annualmente ma soltanto nei primi cinque anni di attività.

"2-ter. Per i titolari di più autoscuole la capacità finanziaria deve essere dimostrata per una sola sede"».

10.35

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 3 del medesimo decreto, al comma 1, lettera a), le parole: «un'aula di almeno 25 mq» sono sostituite dalle parole: «due aule di 30 mq, delle quali una attrezzata con almeno 13 postazioni per personal computer».

10.36

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, le parole "di cui al punto a), comma 10, dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)" sono soppresse».

10.37

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto, le parole da: "diverso a seconda che" fino a: "devono essere dotati di" sono sostituite dalle parole: "il seguente"».

10.38

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 6 del medesimo decreto il comma 2 è abrogato».

10.39

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto le parole: "dell'ente" sono soppresse, e

dopo le parole: "numero minimo" è aggiunto il seguente periodo: "I veicoli devono essere sostituiti ogni 4 anni dall'immatricolazione".

10.40

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 9 del medesimo decreto sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1; alle lettere a) e b) è aggiunto il seguente punto: "3) corso di formazione presso un centro abilitato dal Ministero dei trasporti in accordo con le maggiori Associazioni di categoria riconosciute sul territorio», al punto 1) della lettera b) le parole: "scuola dell'obbligo" sono sostituite dalle parole: "diploma di istituto medio di secondo grado"; al punto 2) della lettera b) le parole da: "ovvero A e D" a "comma 10" sono soppresse.

10.41

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 9 del medesimo decreto, al comma 1, lettera b) punto 2, dopo le parole: "categoria A" è inserita la parola: ", C" e le parole da: "ovvero A e D" fino alla fine del periodo sono soppresse».

10.42

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «All'articolo 12 del medesimo decreto il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il numero delle lezioni di guida deve essere almeno di 10 ore prima della presentazione all'esame, rilevabile da appositi fogli di registro come previsto all'articolo 13».

10.43

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono

apportate le seguenti modificazioni: agli articoli 7, 8, 9 e 10 le parole: "insegnanti" e "istruttori" sono sostituite dalle parole: "maestri conducenti"; agli articoli 8, 9 e 13, la parola: "insegnante" è sostituita dalle parole: "maestro conducente"; agli articoli 8, 9, 12 e 13 la parola: "istruttore" è sostituita dalle parole: "maestro conducente"; agli articoli 8, 9 e 10 sono sopresse le parole "di teoria"».

10.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto dal presente comma si applica a partire dal sesto mese successivo all'entrata in vigore delle disposizioni di recepimento della Direttiva 2006/1126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione). Il Ministro dei trasporti detta entro il termine di recepimento della citata direttiva le disposizioni per la formazione iniziale e periodica degli insegnanti e istruttori delle auto-scuole».

Conseguentemente: al comma 6 sostituire le parole: «da 2 a 5» con le parole: «da 2 a 4» e, aggiungere infine, le parole: «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione di quest'ultimo;

al comma 7 sostituire le parole: «da 2 a 5» dalle parole: «da 2 a 4», prima della parola: «disposizioni» è inserita la parola: «eventuali» e, infine, aggiungere le parole: «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al, comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-bis».

10.45

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato».

10.46

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 5, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Il comma 10 dell'articolo 335 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

"10. Le autoscuole sono autorizzate alla preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B, C, D, E, BE, CE, DE, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, D, ai relativi esami di revisione, al conseguimento del Certificato di abilitazione professionale, del certificato di qualificazione professionale, del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore ed al recupero dei punti persi sulla patente di guida».

10.47

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Alla fine del comma cinque inserire il seguente periodo:

«Nell'articolo 121, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "in assenza di veicoli muniti di doppi comandi messi a disposizione dal Dipartimento per i trasporti terrestri al fine di consentire al candidato autodidatta di sostenere l'esame di guida, costui può ottenere da un'autoscuola, in sede d'esame, la disponibilità di un idoneo veicolo e di un istruttore, previa corresponsione di un corrispettivo stabilito dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto". Il Ministro dei trasporti emana un decreto attuativo delle disposizioni di cui al presente comma entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione».

10.48

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 5-bis.

10.49

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede» con le seguenti: «e, segnatamente, la capacità finanziaria».

10.50

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5-quater dopo la parola: «biennale », aggiungere le seguenti: «maturata negli ultimi cinque anni».

10.51

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5-quater sopprimere le seguenti parole: «della legge di conversione».

10.52

PARAVIA, BORNACIN, SAPORITO, DIVELLA

Sostituire il comma 5-septies con il seguente:

«All'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i requisiti minimi di capacità finanziaria, i requisiti, di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti, le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi, i programmi di esame per l'accertamento dell'idoneità tecnica, cui si accede dopo la citata formazione iniziale degli insegnanti e degli istruttori, i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante

o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge"».

10.53

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5-novies, dopo le parole: «di autoscuola,» aggiungere le seguenti: «in particolare».

10.54

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 5-novies, aggiungere infine le seguenti parole: «all'attrezzatura tecnica e didattica, all'organico e alla capacità finanziaria».

10.55

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5-decies, inserire il seguente:

«5-undecies. Il Ministro dei trasporti, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, determina gli ulteriori requisiti qualitativi e strutturali delle autoscuole necessari per valorizzarne opportunamente la funzione di pubblica utilità. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a partire dal sesto mese successive all'entrata in vigore del richiamato regolamento».

Conseguentemente:

a) al comma 6 sostituire le parole: «da 2 a 5» con le seguenti: «dà 2 a 4» e aggiungere infine le seguenti: «, mentre quelle incompatibili con le prescrizioni del comma 5 sono abrogate a decorrere dalla data di applicazione stabilita al comma 5-quater»;

b) al comma 7 sostituire le parole: «da 2 a 5» con le seguenti: «da 2 a 4», aggiungere prima della parola: «disposizioni» la parola: «eventuali» e aggiungere infine, le seguenti parole: «, mentre per quelle concernenti la materia di cui al comma 5 il termine di tre mesi per l'adeguamento ai relativi principi decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5-quater».

10.56

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5-decies inserire il seguente:

«5-undecies. Nell'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fondo, prima del punto, le seguenti parole: «, valida, per l'interessato non iscritto ad un'autoscuola, solamente dopo il superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1».

10.57

MANINETTI, RUGGERI

Dopo il comma 5-decies inserire il seguente:

«5-undecies. Nell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; comma 7, primo periodo, dopo le parole: «L'autoscuola» aggiungere la seguente frase: «deve svolgere l'attività per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, per cui».

10.58

MANINETTI, POLI, RUGGERI

Al comma 8, aggiungere infine le seguenti parole: «L'attività svolta da tali soggetti è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale»

10.59

BARBATO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2009»;
- b) al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2009»;
- c) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. «Fino al 31 dicembre 2009 non possono essere autorizzati nuovi servizi di linea o autorizzate modifiche intese ad introdurre nuove relazioni di traffico nei servizi di linea già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

d) Sopprimere il comma 5.

10.60

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. È consentita alle imprese di produzione e trasformazione alimentare l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente complementare, per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, previo possesso di requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore alimentare, da conseguire in applicazione dei criteri indicati dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 11.

11.1

POSSA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale o regionale di trasporto del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni e le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto del gas natu-

rale, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, alle reti di distribuzione, nonché agli stoccaggi di gas naturale, non sono soggetti ad approvazione di modello. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di controllo metro logico è assicurato, a tutti gli effetti di legge, mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo le modalità stabilite nei codici approvati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

11.0.1

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Riordino dei servizi pubblici locali)

1. Il presente articolo provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Costituisce funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane individuare, per quanto non già stabilito dalla legge, le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alla popolazione locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi 1 e 2 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale. Gli interventi pubblici regolativi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al proseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa, devono essere previste le necessarie misure compensative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro degli affari regionali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e del territorio ed il Ministro dell'interno, adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali in materia di servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi:

a) prevedere che l'affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo delle gestioni in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba avvenire mediante procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici, fatta salva la funzione pubblica delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio;

b) consentire eccezionalmente l'affidamento diretto a società a partecipazione mista pubblica e privata, ove ciò reso necessario da particolari situazioni di mercato, secondo modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati direttamente connesse alla gestione ed allo sviluppo degli specifici servizi pubblici locali oggetto dell'affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive e la previsione di norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili conflitti di interesse;

c) prevedere che l'ente locale debba adeguatamente motivare le ragioni che, alla stregua di una valutazione ponderata, impongono di ricorrere alle modalità di affidamento di cui alla lettera *b)*, anziché alla modalità di cui alla lettera *a)*, e che debba adottare e pubblicare secondo modalità idonee il programma volto al superamento, entro un periodo di tempo definito, della situazione che osta al ricorso a procedure ad evidenza pubblica, comunicando periodicamente i risultati raggiunti a tale fine. In particolare, prescrivere che per giungere alla constatazione della necessità di gestione diretta sia adottata una previa analisi di mercato, soggetta a verifica da parte delle Autorità nazionali di regolazione dei servizi di pubblica utilità competenti per settore, ovvero, ove non costituite, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ove si dimostri l'ineadeguatezza dell'offerta privata. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera *b)* non possono svolgere, né in via diretta, né partecipando a gare, servizi o attività per altri enti pubblici o privati;

d) escludere la possibilità di acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quello di appartenenza, per i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nonché per le imprese partecipate da enti locali, affidatarie della gestione di servizi pubblici locali, qualora usufruiscano di forme di finanziamento pubblico diretto o indiretto, fatta eccezione per il ristoro degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla gestione di servizi affidati secondo procedure ad evidenza pubblica, ove evidenziati da sistemi certificati di separazione contabile e gestionale;

e) individuare le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, anche mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio;

f)annonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando in modo univoco le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica ed apportando le necessarie modifiche alla vigente normativa di settore in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua, fermo restando quanto previsto dalla lettera a);

g) prevedere che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;

h) consentire ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali di concorrere, fino al 31 dicembre 2011, all'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già affidato;

i) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e di razionalità economica del denegato ricorso al mercato i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale affidato ai sensi delle lettere precedenti».

11.0.2

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione del parametro unico di riferimento del prezzo del gas)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione nel presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, è istituito il parametro unico di riferimento del prezzo del gas (P.U.R.P.G.), la cui determinazione è effettuata mensilmente con riferimento ad un paniere specifico le cui singole voci ed il relativo peso nella formazione del prezzo finale sono calcolati in base ai valori di mercato e sono resi pubblici insieme al PURPG.

2. Il paniere è individuato per un periodo di un anno e la successiva modifica è resa pubblica 90 giorni prima della sua applicazione.

3. I documenti fiscali concernenti la vendita del gas nel territorio nazionale devono riportare oltre al prezzo liberamente convenuto anche il prezzo espresso utilizzando il PURPG.

4. Con cadenza mensile, le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale, comunicano all'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, gli scostamenti del prezzo applicato alla clientela rispetto al PURPG anche in via telematica.

5. Le imprese che effettuano la vendita del gas sul territorio nazionale sono tenute a predisporre le offerte commerciali con l'evidenziazione delle variazioni proposte rispetto al PURPG applicato al momento dell'offerta.

6. La violazione della presente disposizione e di quelle ulteriori del decreto sono punite con la sanzione amministrativa da 50.000 a 500.000 euro.

7. Alle modalità di applicazione provvede l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas ai sensi della legge n. 689 del 1981».

11.0.3

MENARDI, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo dell'infrastruttura medesima».

Art. 13.

13.1

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere l'articolo.

13.2

MARINETTI, RUGGERI

Sopprimere i commi da 1 a 8-ter.

13.3

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

13.4

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1, dopo le parole: «n. 226 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «i percorsi liceali e i percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione,».

13.5

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-bis.

13.6

STEFANI

Al comma 1-bis sostituire il periodo da: «gli istituti professionali di cui al comma 1» fino a: «di cui al medesimo comma 1» con il seguente: «e la scuola di formazione professionale di durata quadriennale, i cui percorsi possono essere realizzati presso le strutture formative regionali, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno, di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale appartengono al secondo grado d'istruzione in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato».

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere il periodo: «di cui al comma 1-bis» e aggiungere le seguenti: «del sistema dell'istruzione e della formazione professionale», nonché la soppressione del periodo: «la riduzione del numero degli attuali indirizzi» fino a: «aree di indirizzo» sostituito dal seguente: «i livelli essenziali, ai quali devono corrispondere i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la realizzazione dei profili culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livelli e che comunque certificano l'assolvimento dell'obbligo scolastico».

13.7

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-bis, sopprimere le parole da: «Gli istituti tecnici» sino alle parole: «di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, al comma 1-ter, sopprimere le parole da: «Nel quadro del riordino» fino alle parole: «di cui al comma 1-bis».

13.8

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: «;gli istituti di istruzione secondaria superiore,» fino ad: «enti locali;»

13.9

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «istituti tecnici e professionali» con le seguenti: «liceo tecnologico e liceo economico».

13.10

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al compimento dell'obbligo scolastico concorrono anche i percorsi d'istruzione e formazione professionale realizzata presso le strutture formative regionali rispondenti ai requisiti di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.».

13.11

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-ter.

13.12

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: «la riduzione del numero» fino alle parole: «e in aree di indirizzo».

13.13

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-ter, dopo le parole: «risultati di apprendimento» aggiungere: «secondo quanto previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005».

13.14

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-ter, sopprimere le parole da: «la conseguente riorganizzazione» fino alle parole: «e di tirocini».

13.15

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-quater.

13.16

STEFANI

«*Al comma 1-quater, sostituire il periodo: «i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali» con il seguente: «i percorsi di istruzione e formazione professionale, attuati dalle strutture regionali, ai fini del conseguimento di qualifiche triennali e diplomi professionali, a conclusione del quarto anno. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per lo Stato».*

13.17

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-quinquies.

13.18

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 1-quinquies, dopo le parole: «pubblica istruzione» inserire le seguenti: «, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato,».

13.19

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

All'articolo 13, sopprimere il comma 1-sexies.

13.20

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

*All'articolo 13, sopprimere il comma 2.***13.21**

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Fatta salva» fino alle parole: «relative convenzioni» con le seguenti: «I percorsi del sistema dei licei e quelli, del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo". Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. D'intesa con la Conferenza Stato - Regioni e il Ministero dell'Università e la Ricerca, nel rispetto delle competenze delle Regioni e degli enti locali in materia di offerta formativa, in ambito provinciale e sub-provinciale, tra le istituzioni scolastiche e formative, le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 22, le strutture che operano nell'ambito del sistema di istruzione, formazione tecnica superiore, i centri di ricerca, l'Università, le imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento, sono costituiti, anche in forma consortile e con le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 275, gli «Istituti di alta formazione tecnica e professionale», che godono di personalità giuridica, autonomia amministrativa e gestionale. Gli "istituti di alta formazione tecnica e professionale" sono costituiti al fine di promuovere, anche nella forma dell'alternanza scuola lavoro, il completamento e approfondimento delle competenze tecniche e professionali degli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero superato l'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria superiore. Gli "Istituti di alta formazione tecnica e professionale", dotati di propri organi di gestione, sono istituiti al fine di promuovere il raccordo tra istruzione superiore e mercato del lavoro, la diffusione della cultura tecnologica e le misure per lo sviluppo economico e produttivo. I crediti per il passaggio

coerente dai percorsi di alta formazione tecnica superiore ai percorsi di laurea e viceversa sono stabiliti da un apposito organismo regionale costituito a questo fine e rappresentativo dei soggetti coinvolti nella gestione degli Istituti».

13.22

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I poli sono costituiti sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore delle regioni, che concorrono alla loro realizzazione».

13.23

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, al secondo periodo, eliminare la virgola tra le parole: «formazione tecnica superiore» e le parole. «delle regioni».

13.24

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «In relazione» fino alla fine del periodo.

13.25

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sostituire le parole da: «Essi sono dotati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Con apposite convenzioni vengono definiti gli organi di gestione dei poli tecnico-professionali».

13.26

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «All'attuazione, del presente comma» fino alla fine del periodo.

13.27

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «istituti scolastici di ogni ordine e grado» aggiungere: «e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

13.28

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni» con le seguenti: «e a favore delle strutture formative che concorrano all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

13.29

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «statali e paritari senza scopo di lucro».

13.30

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «statali e paritari» fino alle parole: «legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni».

13.31

STEFANI

Al comma 3, lettera a) sostituire il periodo: «statali e paritari» fino a: «legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni» con il seguente: «statali, paritari e privati».

Conseguentemente al comma 3, lettera b), sopprimere il periodo da: «senza scopo di lucro» fino a: «legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni» e aggiungere le seguenti parole: «nonché privati».

13.32

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «senza scopo di lucro».

13.33

BARBATO

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché a favore delle strutture formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b). dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «nonché a favore delle strutture formative che concorrono all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006 n. 296».

13.34

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni» con le seguenti: «e a favore delle strutture formative che concorrono all'assolvimento del-

l'obbligo di istruzione ed inserite nell'apposito elenco predisposto con Decreto del Ministro della Pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

13.35

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «statali e paritari» fino alle parole: «legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni».

13.36

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: «statali e paritari senza scopo di lucro».

13.37

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «senza scopo di lucro».

13.38

STEFANI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «nel limite del 2 per cento» fino a: «70.000 euro annui».

13.39

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

13.40

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 6-bis, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

13.41

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 7.

13.42

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 7, al primo periodo sopprimere la parola: «non», e sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13.43

CASOLI, POSSA, STANCA, BARBA

Al comma 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle istituzioni scolastiche».

13.44

PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 7, sopprimere la parola: «non».

13.45

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 7, sostituire le parole: «Euro 2.000» con le seguenti: «Euro 5.000».

13.46

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 7 sopprimere l'intero periodo da: «I dati» fino alle parole: «n. 196».

13.47

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere il comma 8-bis.

13.48

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera a).

13.49

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera b).

13.50

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera c).

13.51

VALDITARA, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Al comma 8-bis, sopprimere la lettera d).

13.1000

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO

Al comma 8-septies, dopo le parole: «e a trasmettere al conservatore» inserire le seguenti: «o, nei territori dove vige il sistema tavolare, al giudice tavolare».

13.52

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO

Dopo il comma 8-quaterdecies aggiungere il seguente nuovo comma:

«8-quaterdecies-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è inserito il seguente comma:

1-bis. La disciplina prevista nel comma 1 del presente articolo si applica anche alle società controllate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, purché iscritte nell'elenco di cui all'articolo 107 del decreto legislativo primo settembre 1993, n. 385».

13.53

LIBÈ, MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere i commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies.

13.54

STEFANI

Sopprimere i commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies.

13.55

MARTINAT, PARAVIA, BORNACIN, DIVELLA

Sopprimere i commi da 8-quinquiesdecies fino a 8-undevicies.

13.56

CICCANTI

All'articolo 13, sopprimere i commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies.

13.57

POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI, PICCIONI

Sopprimere i commi da 8-quinquiesdecies a 8-undevicies.

13.58

SCARABOSIO, CICOLANI

Sopprimere il comma 8-quinquiesdecies.

13.59

POSSA

Sopprimere il comma 8-quinquiesdecies.

13.60

SCARABOSIO, CICOLANI

Al comma 8-quinquiesdecies, alla lettera a), sostituire le parole da: «sono revocate» a: «Milano Verona» con le seguenti parole:

a) l'Ente Ferrovie dello Stato S.p.A. dovrà verificare se corrispondono tuttora all'interesse pubblico le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta Milano-Verona.

13.61

SCARABOSIO, CICOLANI

Al comma 8-quinquiesdecies, alla lettera b), sostituire le parole: «è revocata l'autorizzazione» con le seguenti:

«b) il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti dovrà verificare se permane l'interesse pubblico al permanere dell'autorizzazione».

13.62

SCARABOSIO, CICOLANI

Sopprimere il comma 8-sexiesdecies.

13.63

POSSA

Sopprimere il comma 8-sexiesdecies.

13.64

STEFANI

Dopo il comma 8-sexiesdecies, inserire il seguente:

*8-sexiesdecies-bis. L'espletamento di gare pubbliche europee, avviene nel rispetto dei tempi e degli oneri finanziari pattuiti, entrambi i quali non possono essere in ogni caso superiori a quelli originariamente previsti per la realizzazione delle opere medesime con il sistema del *general contractor*».*

13.65

POSSA

Sopprimere il comma 8-septiesdecies.

13.66

SCARABOSIO, CICOLANI

Sostituire il comma 8-septiesdecies con il seguente: «La società Ferrovie dello Stato provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento ed alla corresponsione di general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorchè revocata».

13.67

SCARABOSIO, CICOLANI

Sostituire il comma 8-septiesdecies con il seguente:

«Nell'ipotesi di revoca, la Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite società del gruppo all'accertamento e al rimborso secondo le previsioni di cui all'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;».

13.68

MANINETTI, RUGGERI

Al comma 8-septiesdecies sostituire le parole da: «e al rimborso» fino alla fine del comma con le seguenti: «ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termini di legge e di convenzione, ancorché revocata».

13.69

STEFANI

Sopprimere il comma 8-quinquiesdecies.

13.70

STEFANI

Al comma 8-quinquiesdecies sopprimere la lettera a).

13.71

STEFANI

Al comma 8-quinquiesdecies sopprimere la lettera b).

13.72

STEFANI

Sopprimere il comma 8-sexiesdecies.

13.73

STEFANI

Sopprimere il comma 8-septiesdecies.

13.74

CICCANTI, FORTE

Al comma 8-septiesdecies sostituire le parole da: «e al rimborso» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ed alla corresponsione ai general contractors di quanto dovuto a termine di legge e di convenzione, ancorché revocata.

13.75

STEFANI

Sopprimere il comma 8-duodevicies.

13.76

MANINETTI, RUGGERI

Sopprimere il comma 8-duodevicies.

13.77

CICCANTI

Sopprimere il comma 8-duodevicies.

13.78

BARBATO

Sopprimere il comma 8-duodevicies.

13.79

SCARABOSIO, CICOLANI

Sopprimere il comma 8-duodevicies.

13.80

POSSA

Al comma 8-duodevicies sopprimere la parola: «solo» dopo le parole: «parametrato al»; inoltre aggiungere dopo le parole: «emergente e» le seguenti: «al lucro cessante»: infine sopprimere le parole da: «tiene conto» fino a: «con l'interesse pubblico».

13.81

PASTORE, POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Dopo il comma 8-undevicies, inserire il seguente:

«8-undevicies. 1. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1 sono soppresse le parole da: «con la sola esclusione degli atti rilasciati» fino a: «imposti dalla normativa comunitaria».

13.82

PASTORE, POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Dopo il comma 8-undevicies, inserire il seguente:

«8-undevicies.1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 4 sono soppresse le parole: "il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,"».

13.83

PASTORE, POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Dopo il comma 8-undevicies, inserire il seguente:

«8-undevicies.1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 4 sono soppresse le parole: "ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,"».

13.84

PASTORE, POSSA, STANCA, BARBA, CASOLI

Dopo il comma 8-undevicies, inserire il seguente:

«8-undevicies.1. All'articolo 5 della legge 28 novembre 2005, n. 246, al comma 1 le parole da: "di competenza legislativa esclusiva", sino a: "datori di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese"».

ORDINI DEL GIORNO

G/1427/1/10

STEFANI

Il Senato,

tenuto conto che, la revoca delle concessioni rilasciate dall'Ente Ferrovie dello Stato alla società TAV Spa per la realizzazione del sistema Alta Velocità viene estesa anche a tutti i rapporti convenzionali derivanti o collegati, stipulati da TAV Spa con i *general contractors* nelle date 15 ottobre 1991 e 16 marzo 1992;

tenuto conto altresì che, che la normativa comunitaria sull'istituzione di gare pubbliche per l'affidamento dei lavori di progettazione e realizzazione di opere ferroviarie non esisteva all'epoca della stipula dei suddetti contratti, questi ultimi risultano perfettamente legittimi, come confermato dal Consiglio di Stato con due consultazioni del 1992 e 1993, nonché da una decisione dell'Autorità garante della concorrenza;

ritenuto che, il Governo ha deciso di risolvere le convenzioni comunque valide con un atto normativo, peraltro viziato da incostituzionalità trattandosi di una legge-provvedimento assolutamente al di fuori dei ristretti casi per i quali è consentita una deroga al supremo principio della «eguaglianza di fronte alla legge», (articolo 3, primo comma, Cost.) in base alla quale gli atti legislativi, in via di principio, debbono contenere norme generali ed astratte;

osservato che, le motivazioni poste alla base della revoca delle attuali concessioni rilasciate alla TAV Spa, in particolare le aspettative di abbassamento dei prezzi delle opere pubbliche attraverso il ricorso alle gare e l'attesa di un acceleramento dei lavori per le, opere non ancora realizzate, risultano non fondate sotto il profilo della ragionevolezza e pertanto viziate da illegittimità costituzionale;

visto che, nelle convenzioni stipulate con i *general contractors* è specificato che l'offerta economica deve essere pari ai «prezzi di mercato», i quali vengono stabiliti in base all'esperienze sull'andamento dei ribassi praticati nelle gare per la realizzazione delle opere pubbliche, tali prezzi sono esattamente identici a quelli su cui si basano le aspettative di risparmio di spesa del Governo,

impegna il Governo:

a fare salvi i diritti di terzi, dando seguito ai rapporti a suo tempo legittimamente instaurati tra la TAV Spa e i *general contractors*.

G/1427/2/10

STEFANI

Il Senato,

premessi che:

secondo i *mass media*, l'indennizzo diretto ha avuto un successo inaspettato, tanto da stupire persino il ministro per lo Sviluppo economico, Pierluigi Bersani. Le richieste di rimborso di febbraio 2007 sono state 8.295. Per circa l'8,3 per cento dei sinistri denunciati a febbraio, gli assicurati hanno ottenuto il rimborso con la nuova procedura;

l'indennizzo diretto doveva riguardare il 90 per cento dei sinistri. Ma dalla sua istituzione riguarda solo l'8,3 per cento;

in Italia ci sono Compagnie che fatturano 200 milioni di euro; altre che hanno un «giretto» da 10 miliardi. Ma l'indice di concentrazione del mercato assicurativo italiano è il più alto d'Europa; da qui l'evidenza di una scarsa competitività tra imprese;

la procedura di risarcimento diretto dovrebbe riguardare oltre l'80 per cento degli incidenti. A febbraio 2007, 100.000 sinistri sono stati contabilizzati come rientranti nella procedura e il Ministro dello sviluppo dice che lo stesso ammontare riguarda tutti i sinistri contabilizzati. È sufficiente moltiplicare per 12 e si arriva ad un totale di circa 1.200.000 incidenti potenziali nel 2007. Allo stato attuale la notizia è assolutamente positiva infatti nel 2005 (dati Isvap), ci sono stati 3.615.000 sinistri. Quindi è positivo rilevare come vi sia una proiezione che indica una contrazione importante degli incidenti;

il presidente dell'Isvap ha detto che le Rca potrebbero diminuire del 5 per cento nel giro di un anno perché c'è l'indennizzo diretto;

con l'indennizzo diretto, le vittime della strada hanno perso la certezza del diritto a farsi assistere da un professionista nella delicata fase stragiudiziale. Sono lasciate in balia dei consigli del loro debitore: l'Assicurazione. Infatti, il diritto all'assistenza di patrocinatore sarà riconosciuto in caso di non accettazione dell'offerta della propria Assicurazione e, previa conferma della prassi prossima futura, su tutto l'ammontare del danno,

impegna il Governo:

a fare in modo che l'ISVAP, monitorizzando costantemente il mercato, verifichi le anomalie presenti in merito alla concorrenza e, quindi alla riduzione dei premi, seguendo le previsioni del Presidente dell'Istituto

e, di valutare come l'indennizzo diretto venga equamente applicato sia in termini di risarcimento sia in termini di celerità.

G/1427/3/10

BORNACIN, DIVELLA

Il Senato,

premessi che:

le polizze di assicurazione di durata poliennale, in moltissimi casi, apportano vantaggi al consumatore, basti pensare al caso di mancato o ridotto interesse della Compagnia al mantenimento del contratto;

ciò si verifica, con particolare riferimento alle polizze in corso, nel caso ad esempio, delle polizze malattia, per le quali l'assicurato è protetto anche in caso di insorgenza di patologie ricorrenti o nel caso di polizze di malattia professionale dove le lunghe durate coprono i danni anche nei casi in cui la patologia insorga dopo periodi molto lunghi;

fino ad oggi, inoltre, la poliennalità del contratto, ha consentito all'assicurato di corrispondere un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare sulla base di una valutazione effettuata anno per anno;

il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto poliennale, viene calcolato in misura più favorevole per l'assicurato, considerato che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo;

inoltre, va considerato che l'attuale sistema, costruito su un portafoglio costituito per buona misura di polizze poliennali che produrranno i loro effetti negli anni successivi, ha fino ad oggi consentito agli agenti di assicurazione di investire importanti risorse economiche, vuoi in capitale di funzionamento, vuoi in risorse umane, oltre che in tecnologie e strutture;

la «retroattività» introdotta dall'applicazione del decreto-legge renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela con conseguenze negative sulla qualità del servizio e grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione ed altrettanto gravi, se non superiori, ricadute negative sull'intero indotto occupazionale che a tale categoria fa capo;

tenuto conto delle valutazioni sopra sintetizzate, anche al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale del comparto assicurativo, si ritiene opportuno prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

in tal modo, pur facendo salvi i principi a difesa del consumatore, che potrebbe continuare a trarre benefici da alcune polizze poliennali in

corso, verrebbe consentita una graduale riconversione del sistema retributivo delle rete di vendita, che, se affiancata da una politica di incentivazione da parte delle Compagnie di assicurazione per i contratti futuri, andrebbe nella direzione di fornire un'efficace tutela al consumatore, consentendone la fidelizzazione e la conseguente possibilità di mantenere il livello di investimenti, anche a livello occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che, per i contratti stipulati antecedentemente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo possa essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno sei anni.

G/1427/4/10

BORNACIN, DIVELLA

Il Senato,

premesso che:

le polizze di assicurazione di durata poliennale, in moltissimi casi, apportano vantaggi al consumatore, basti pensare al caso di mancato o ridotto interesse della Compagnia al mantenimento del contratto;

ciò si verifica, con particolare riferimento alle polizze in corso, nel caso; ad esempio, delle polizze malattia, per le quali l'assicurato è protetto anche in caso di insorgenza di patologie ricorrenti o nel caso di polizze di malattia professionale dove le lunghe durate coprono i danni anche nei casi in cui la patologia insorga dopo periodi molto lunghi;

fino ad oggi, inoltre, la poliennalità del contratto, ha consentito all'assicurato di corrispondere un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare sulla base di una valutazione effettuata anno per anno;

il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto poliennale, viene calcolato in misura più favorevole per «assicurato, considerato che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo;

inoltre, va considerato che l'attuale sistema, costruito su un portafoglio costituito per buona misura di polizze poliennali che produrranno i loro effetti negli anni successivi, ha fino ad oggi consentito agli agenti di assicurazione di investire importanti risorse economiche, vuoi in capitale di funzionamento, vuoi in risorse umane, oltre che in tecnologie e strutture;

la «retroattività» introdotta dall'applicazione del decreto-legge renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori, portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela, con conseguenze negative sulla qualità del servizio e

grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione ed altrettanto gravi, se non superiori, ricadute negative sull'intero indotto occupazionale che a tale categoria fa capo;

tenuto conto delle valutazioni sopra sintetizzate, anche al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale del comparto assicurativo, si ritiene opportuno prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

in tal modo, pur facendo salvi i principi a difesa del consumatore, che potrebbe continuare a trarre benefici da alcune polizze poliennali in corso, verrebbe consentita una graduale riconversione del sistema retributivo delle rete di vendita, che, se affiancata da una politica di incentivazione da parte delle Compagnie di assicurazione per i contratti futuri, andrebbe nella direzione di fornire un'efficace tutela al consumatore, consentendone la fidelizzazione e la conseguente possibilità di mantenere il livello di investimenti, anche a livello occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1427/5/10

PARAVIA, BORNACIN, SAPORITO, DIVELLA

Il Senato,

premessi che:

il tasso di mortalità per incidenti stradali (9,2 morti per 100 mila abitanti) è al di sopra della media della CE a 15 (8,1 morti per 100 mila abitanti) e colloca il nostro Paese all'8° posto nella graduatoria di sicurezza;

il tasso di riduzione delle vittime degli incidenti stradali è sotto alla media europea e continua ad allontanarsene in maniera preoccupante tanto da far temere che l'Italia non riuscirà a raggiungere l'obiettivo comunitario dell'abbattimento delle vittime entro il 2010;

il Governo ha più volte dichiarato, ma non ancora concretizzato, la volontà di porre in atto misure volte a determinare condizioni di maggiore sicurezza sulle strade, attraverso il rafforzamento dell'azione repressiva dei comportamenti di guida ad alto rischio; la revisione delle norme relative alla patente a punti; il miglioramento dell'accesso all'abilitazione alla guida;

l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione rappresentano i requisiti di base per immettere nella circolazione stradale conducenti ade-

guatamente preparati a difendersi dalle insidie del traffico e, quindi, vanno opportunamente inserite nel più pertinente contesto della riforma del Codice della strada;

la semplice dichiarazione d'inizio attività da presentare all'amministrazione provinciale, non dà alcuna garanzia di efficienza e qualità delle funzioni che l'istituto dell'autoscuola viene chiamata a svolgere, mettendo a rischio quei principi di sicurezza che si declamano ma non si applicano,

impegna il Governo:

ad adottare le misure normative necessarie per un'ampia e strutturale riforma della materia in tema di sicurezza stradale, con particolare riguardo all'educazione, istruzione, formazione ed aggiornamento periodico dei conducenti;

ad introdurre un attento e capillare sistema di controllo della qualità del servizio svolto dalle autoscuole entrate in attività per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, onde avere certezza sulle relative affidabilità e professionalità, che, nel rispetto della sicurezza stradale, non debbono assolutamente essere inferiori allo *standard* raggiunto dalle autoscuole attualmente operanti sul territorio.

G/1427/6/10

BARBATO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene, tra l'altro, misure riguardanti servizi di telecomunicazione;

un quadro certo delle regole rappresenta la condizione essenziale per sostenere la tutela della concorrenza e, quindi dei consumatori, nonché per favorire gli investimenti;

va garantita l'autonomia e l'indipendenza delle Autorità di settore, soprattutto per quanto attiene la risoluzione delle controversie;

è necessario garantire tempi certi per l'adozione delle misure correttive necessarie allo sviluppo della concorrenza e del mercato;

si continua ad assistere ad una strategia, da parte degli operatori dominanti, basata sulla cosiddetta *competition by litigation*, ovvero sul ricorso sistematico e strumentale ad azioni legali volte a cristallizzare il mercato;

le vigenti disposizioni previste nel Codice delle comunicazioni, decreto-legislativo n. 259 del 1° agosto, 2003, non risultano sufficienti a garantire la certezza dei tempi nella risoluzione delle controversie;

in particolare, l'articolo 23 («Risoluzione delle controversie tra imprese») del suddetto Codice delle comunicazioni prevede, in riferimento ai tempi, delle formulazioni non adeguate alle dinamiche del mercato,

impegna il Governo:

a promuovere una modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 259 del 2003 – cosiddetto «Codice delle comunicazioni» – nel senso di prevedere che, qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal Codice, l'Autorità di settore adotta una decisione vincolante entro termini perentori, che devono essere previsti dalla medesima Autorità, e comunque entro un termine di quattro mesi.

G/1427/7/10

CICCANTI

Il Senato,

considerato che:

le polizze di assicurazione di durata poliennale, in moltissimi casi, apportano vantaggi al consumatore, basti pensare al caso di mancato o ridotto interesse della Compagnia al mantenimento del contratto:

ciò si verifica, con particolare riferimento alle polizze in corso, nel caso ad esempio, delle polizze malattia, per le quali l'assicurato è protetto anche in caso di insorgenza di patologie ricorrenti o nel caso di polizze di malattia professionale dove le lunghe durate coprono i danni anche nei casi in cui la patologia insorga dopo periodi molto lunghi;

fino ad oggi, inoltre, la poliennalità del contratto, ha consentito all'assicurato di corrispondere un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare sulla base di una valutazione effettuata anno per anno. Il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto poliennale, viene calcolato in misura più favorevole per l'assicurato, considerato che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo;

inoltre, va considerato che l'attuale sistema, costruito su un portafoglio costituito per buona misura di polizze poliennali che produrranno i loro effetti negli anni successivi, ha fino ad oggi consentito agli agenti di assicurazione di investire importanti risorse economiche, vuoi in capitale di funzionamento, vuoi in risorse umane, oltre che in tecnologie e strutture;

la «retroattività» introdotta dall'applicazione del decreto-legge renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela con conseguenze negative sulla qualità del servizio e

grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione ed altrettanto gravi, se non superiori, ricadute negative, sull'intero indotto occupazionale, che a tale categoria fa capo;

tenuto conto delle valutazioni sopra sintetizzate, anche al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale del comparto assicurativo, si ritiene opportuno prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

in tale modo, pur facendo salvi i principi a difesa del consumatore, che potrebbe continuare a trarre benefici da alcune polizze poliennali in corso, verrebbe consentita una graduale riconversione del sistema retributivo delle rete di vendita, che, se affiancata da una politica di incentivazione da parte delle Compagnie di assicurazione per i contratti futuri, andrebbe nella direzione di fornire un'efficace tutela al consumatore consentendone la fidelizzazione e la conseguente possibilità di mantenere il livello di investimenti, anche a livello occupazionale,

Impegna il Governo:

a prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

G/1427/8/10

FORTE

Il Senato,

considerato che:

le polizze di assicurazione di durata poliennale, in moltissimi casi, apportano vantaggi al consumatore, basti pensare al caso di mancato o ridotto interesse della Compagnia al mantenimento del contratto;

ciò si verifica, con particolare riferimento alle polizze in corso nel caso ad esempio, delle polizze malattia, per le quali l'assicurato è protetto anche in caso di insorgenza di patologie ricorrenti o nel caso di polizze di malattia professionale dove le lunghe durate coprono i danni anche nei casi in cui la patologia insorga dopo periodi molto lunghi;

fino ad oggi, inoltre, la poliennialità del contratto, ha consentito all'assicurato di corrispondere un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare sulla base di una valutazione effettuata anno per anno. Il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto poliennale, viene calcolato in misura più favorevole per l'assicurato, considerato che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo;

inoltre, va considerato che l'attuale sistema, costruito su un portafoglio costituito per buona misura di polizze poliennali che produrranno i loro effetti negli anni successivi, ha fino ad oggi consentito agli agenti di assicurazione di investire importanti risorse economiche, vuoi in capitale di funzionamento, vuoi in risorse umane, oltre che in tecnologie e strutture;

la «retroattività» introdotta dall'applicazione del decreto-legge renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela con conseguenze negative sulla qualità del servizio e grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione ed altrettanto gravi, se non superiori, ricadute negative sull'intero indotto occupazionale che a tale categoria fa capo;

tenuto conto delle valutazioni sopra sintetizzate, anche al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale del comparto assicurativo, si ritiene opportuno prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

in tale modo, pur facendo salvi i principi a difesa del consumatore, che potrebbe continuare a trarre benefici da alcune polizze poliennali in corso, verrebbe consentita una graduale riconversione del sistema retributivo delle reti di vendita, che, se affiancata da una politica di incentivazione da parte delle Compagnie di assicurazione per i contratti futuri, andrebbe nella direzione di fornire un'efficace tutela al consumatore consentendone la fidelizzazione e la conseguente possibilità di mantenere il livello di investimenti, anche a livello occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che per i contratti stipulati antecedentemente dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno sei anni.

G/1427/9/10

EUFEMI

Il Senato,

considerato che:

le polizze di assicurazione di durata poliennale, in moltissimi casi, apportano vantaggi al consumatore, basti pensare al caso di mancato o ridotto interesse della Compagnia al mantenimento del contratto;

tale situazione si verifica, con particolare riferimento alle polizze in corso, nel caso ad esempio, delle polizze malattia, per le quali l'assicu-

rato è protetto anche in caso di insorgenza di patologie ricorrenti o nel caso di polizze di malattia professionale dove le lunghe durate coprono i danni anche nei casi in cui la patologia insorga dopo periodi molto lunghi;

fino ad oggi, inoltre, la poliennalità del contratto, ha consentito all'assicurato di corrispondere un premio inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare sulla base di una valutazione effettuata anno per anno. Il calcolo del rischio, infatti, in caso di contratto poliennale, viene calcolato in misura più favorevole per l'assicurato, considerato che la possibilità che avvenga il sinistro nell'arco temporale garantito viene calcolata su un periodo più lungo con conseguente ripartizione del costo;

considerato inoltre che l'attuale sistema, costruito su un portafoglio costituito per buona misura di polizze poliennali che produrranno i loro effetti negli anni successivi, ha fino ad oggi consentito agli agenti di assicurazione di investire importanti risorse economiche, vuoi in capitale di funzionamento, vuoi in risorse umane, oltre che in tecnologie e strutture;

la «retroattività» introdotta dall'applicazione del decreto-legge renderebbe i valori dei portafogli in essere completamente aleatori portando alla distruzione di un patrimonio imprenditoriale e dei suoi servizi di assistenza alla clientela con conseguenze negative sulla qualità del servizio e grave penalizzazione della categoria degli agenti di assicurazione ed altrettanto gravi, se non superiori, ricadute negative sull'intero indotto occupazionale che a tale categoria fa capo;

tenuto conto delle valutazioni sopra rilevate, che al fine di mantenere inalterato il livello occupazionale del comparto assicurativo, si ritiene opportuno prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

in tale modo, pur facendo salvi i principi a difesa del consumatore, che potrebbe continuare a trarre benefici da alcune polizze poliennali in corso, verrebbe consentita una graduale riconversione del sistema retributivo delle reti di vendita, che, se affiancata da una politica di incentivazione da parte delle Compagnie di assicurazione per i contratti futuri, andrebbe nella direzione di fornire un'efficace tutela al consumatore consentendone la fidelizzazione e la conseguente possibilità di mantenere il livello di investimenti, anche a livello occupazionale,

impegna il Governo:

a prevedere che le nuove disposizioni siano applicabili solo ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL), il dottor Emilio Fatovic, responsabile dell'area mercato del lavoro; in rappresentanza della Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI (CONF-COMMERCIO), il dottor Luigi De Romanis, responsabile del settore legislazione del lavoro e relazioni sindacali, accompagnato dal dottor Luciano Bertozzi; e, in rappresentanza della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI), la dottoressa Elvira Massimiano, responsabile dell'ufficio politiche del lavoro e rapporti sindacali, e il dottor Giuseppe Fortunato, responsabile dell'ufficio rapporti con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREU fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione delle fasce deboli del mercato del lavoro: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL), della Confederazione generale del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI (CONFCOMMERCIO) e della Confederazione italiana esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)

Il presidente TREU avverte preliminarmente che la Confederazione unitaria di base, CUB, che avrebbe dovuto essere ascoltata oggi, ha comunicato di non poter prendere parte all'odierna audizione per improrogabili impegni di natura sindacale, precedentemente assunti, ed ha assicurato che invierà una memoria scritta. Ringrazia quindi gli intervenuti per avere accolto sollecitamente l'invito loro rivolto dalla Commissione e, dopo avere richiamato i temi dell'indagine conoscitiva, dà loro la parola.

Interviene a nome della Confsal il dottor FATOVIC, il quale richiama in primo luogo le notevoli difficoltà che si frappongono all'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, dovute anche alle problematiche esistenti sotto il profilo dell'istruzione e della formazione.

Destano inoltre notevole preoccupazione la dimensione del fenomeno della precarietà dell'occupazione e il tardivo inserimento nel mondo del lavoro regolare, dovuto anche al fatto che per molti giovani, alla ricerca di primo impiego, il settore sommerso dell'economia rappresenta uno sbocco, in numerosi casi privo, purtroppo, di una reale alternativa.

D'altra parte, anche alcuni istituti di ingresso che non configurano un rapporto di impiego, come ad esempio i tirocini, non assicurano ai giovani una copertura sul piano previdenziale, non essendo gli stessi correlati ad un obbligo contributivo in capo al datore di lavoro.

Per quel che concerne la componente femminile del mercato del lavoro, l'Italia continua a fare registrare tassi di occupazione inferiori alla media europea e ancora molto lontani dal conseguimento degli obiettivi di Lisbona. Va altresì evidenziato che tale discrasia risulta maggiormente accentuata soprattutto nelle aree territoriali del Mezzogiorno. Occorrerebbe pertanto promuovere politiche incentrate sulla cosiddetta «banca del tempo» volte in particolare a conciliare gli impegni familiari delle donne con quelli lavorativi.

Le criticità riscontrabili per i lavoratori ultracinquantenni derivano invece sia dalla diffusione dei processi di riconversione delle produzioni industriali – che spesso determinano l'espulsione precoce dei lavoratori di età anagrafica più elevata – sia dal tendenziale allungamento della vita lavorativa. Per fronteggiare tale situazione occorre quindi promuovere politiche specificamente volte al reinserimento dei lavoratori espulsi dai processi produttivi, anche attraverso una riqualificazione professionale degli stessi.

Interviene quindi il dottor DE ROMANIS per la Confcommercio, ricordando preliminarmente che nel turismo e nel commercio l'occupazione giovanile e femminile fa registrare un andamento alquanto sostenuto, dovuto anche alle caratteristiche di questi due settori, nei quali vi è una propensione più spiccata che in altri comparti produttivi ad adottare strumenti contrattuali flessibili – come ad esempio il *part time* – idonei a favorire la conciliazione tra il lavoro e le esigenze della vita familiare o dello studio. Per l'occupazione dei giovani, tuttavia, si devono riscontrare alcune difficoltà, dovute al fatto che il venir meno di uno strumento di inserimento mirato come il contratto di formazione lavoro non è stato compensato dal nuovo modello di apprendistato delineato con il decreto legislativo n. 276 del 2003, che stenta a decollare. Come è noto, con l'articolo 13, comma 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 dello stesso anno, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è stata rimessa alla contrattazione collettiva nazionale, fino all'approvazione delle norme regionali in materia: si tratta di una scelta indubbiamente positiva, ma la persistente assenza di iniziative legislative delle regioni finalizzate a disciplinare i profili formativi del contratto di apprendistato continua a ridurre notevolmente la possibilità delle imprese di avvalersi di tale tipologia contrattuale. Nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative tra Stato e Regioni, occorrerebbero pertanto iniziative mirate a far sì che le regioni, nell'esercizio della potestà normativa concorrente, non si discostino dai risultati, in alcuni casi molto positivi, delle intese tra le parti sociali; ad esempio, nei contratti collettivi nazionali di cui la Confcommercio è firmataria, sono stati individuati profili professionali e percorsi formativi su cui hanno convenuto non solo i soggetti contraenti, ma anche l'ISFOL e il Ministero del lavoro. Sarebbe pertanto opportuno che le regioni legiferassero in coerenza con tali indirizzi.

Per quanto riguarda poi la componente femminile del mercato del lavoro – prosegue il dottor De Romanis – non vi è dubbio che il persistere di una condizione generale di svantaggio sollecita una riqualificazione della spesa sociale finalizzata in particolare al sostegno alla famiglia. È altresì necessario incentivare le aziende ad intraprendere azioni positive in favore dell'occupazione femminile, operando anche secondo gli indirizzi delineati, a suo tempo, dalla legge n. 53 del 2000: è apprezzabile, a tale proposito, che nella legge finanziaria per il 2007 siano state reperite risorse finalizzate al perseguimento di obiettivi di promozione del lavoro delle donne.

Il settore terziario – prosegue il dottor De Romanis – offre attività non incompatibili con la condizione di disabilità e vi è un impegno generalizzato, da parte delle aziende che operano nei servizi, ad adempiere agli obblighi posti dalla legge n. 68 del 1999: permangono tuttavia notevoli farraginosità burocratiche, che impediscono di dare piena attuazione al principio del collocamento mirato e ostacolano la possibilità di fruire in tempi ragionevoli dei benefici previsti dalla legge medesima. Occorrerebbe quindi una revisione di tale disciplina, sia nel senso della semplifi-

cazione, sia nella direzione di far leva sul tema della responsabilità sociale dell'impresa per promuovere, anche in questo contesto, le azioni positive e diffondere le buone pratiche volte a rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono all'occupazione delle persone diversamente abili.

Per quanto concerne infine le problematiche connesse all'occupazione dei lavoratori ultracinquantenni, si deve in primo luogo considerare che l'espulsione dal mercato di questa fascia di lavoratori è destinata a produrre un impatto notevole sul sistema pensionistico, per cui occorre valorizzare gli strumenti che operano efficacemente per contrastare tale tendenza e per favorire la permanenza di tali soggetti al lavoro ovvero per il loro reimpiego: sotto quest'ultimo profilo, è auspicabile che non venga modificata la disciplina del contratto di inserimento, apprezzabile strumento di integrazione lavorativa, istituito con il decreto legislativo n. 276 del 2003, ma già delineato, nei suoi tratti essenziali, nel corso dell'ultimo periodo della XIII Legislatura.

La dottoressa MASSIMIANO fa preliminarmente presente che il contratto di apprendistato, come disciplinato dalla legislazione vigente, può contribuire efficacemente al superamento dei numerosi e rilevanti ostacoli che impediscono a molti giovani l'ingresso nel mondo del lavoro. Tale istituto, molto apprezzato nell'ambito del settore terziario, andrebbe perfezionato attraverso una migliore definizione dei suoi contenuti formativi, nonché attraverso una più puntuale individuazione dei diritti e degli obblighi ad esso connessi.

Nell'ambito del lavoro temporaneo, notevolmente diffuso nel settore dei servizi, un ruolo non secondario viene svolto dai contratti incentrati sui week end lavorativi, destinati soprattutto agli studenti, e utili per le imprese soprattutto nei periodi in cui si registrano picchi di attività.

Per quel che concerne i disoccupati di lunga durata, i lavoratori *over 50* e le donne, il contratto maggiormente idoneo a favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato di tali categorie risulta quello di inserimento, rispetto al quale si registrano nel biennio 2005-2006 circa 26 mila stipule avvenute nel settore di riferimento della Confesercenti.

Riguardo all'occupazione femminile va sottolineata l'opportunità di incrementare l'utilizzo dei moduli contrattuali più idonei ad assicurare la conciliazione della vita lavorativa con gli impegni familiari, quali ad esempio i contratti di *part time*, diffusi nel settore del terziario, anche nella specifica forma di contratti a tempo parziale per accompagnare il periodo del puerperio.

Relativamente ai lavoratori anziani, va sottolineata l'importanza del ruolo svolto dagli stessi, soprattutto nelle piccole e medie imprese, dove tali soggetti assolvono spesso a compiti formativi nei confronti dei lavoratori più giovani. Occorrerebbe promuovere l'utilizzo del *part time* per tali fasce di lavoratori, anche al fine di favorire un passaggio più graduale dalla piena attività lavorativa alla quiescenza, come pure sarebbe opportuno valorizzare ulteriormente i fondi interprofessionali per la formazione

continua, che potrebbero espletare in tale ambito un'incidenza sicuramente positiva.

Per quel che concerne gli immigrati, va rilevato che il Governo ha affrontato i nodi problematici riscontrabili in tale settore con interventi congrui e adeguati, giungendo ad un opportuno ampliamento dei flussi di ingresso nel paese di lavoratori extracomunitari stabili nonché delle quote di lavoratori stagionali: il ricorso alla trasmissione telematica per le comunicazioni relative all'impiego di questi ultimi si è rivelato poi particolarmente proficuo, ed ha consentito di sopperire ai ritardi ed alle lungaggini burocratiche che però, per altri aspetti, continuano a compromettere l'efficienza degli sportelli unici per l'immigrazione, le cui capacità operative restano fortemente carenti in rapporto alle aspettative degli interessati e alle necessità delle aziende.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

62^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***SILVESTRI***indi del Presidente***MARINO***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente SILVESTRI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'esercizio della libera professione medica intramuraria, con particolare riferimento alle implicazioni sulle liste di attesa e alle disparità nell'accesso ai servizi sanitari pubblici: seguito dell'esame del documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Ha la parola il senatore GHIGO (*FI*), il quale, dopo aver espresso il proprio apprezzamento rispetto al lavoro compiuto dal relatore, rileva come, per quanto riguarda parte delle regioni e delle aziende sanitarie interpellate, non sia stato possibile disporre dei dati richiesti e come già l'indagine conoscitiva compiuta dalla Commissione Affari sociali della Camera nel corso della XIV legislatura avesse fornito spunti importanti. Soffermendosi sulle caratteristiche dell'istituto dell'*intramoenia*, osserva che esso rappresenta una preziosa opportunità per le strutture sanitarie pubbliche, potenzialmente rese in grado di diversificare la propria offerta assi-

stenziale e di ottenere positivi riscontri sul piano dell'immagine. A fronte di tali potenzialità, rileva tuttavia come in concreto esistano forti differenze nel territorio sul piano degli esiti dell'applicazione dell'*intramoenia*. Rilevato che non vi è relazione tra la libera professione intramuraria e la consistenza delle liste di attesa, manifesta alcune considerazioni circa l'opportunità di un corretto sistema di gestione della domanda di prestazioni, tale da consentire l'identificazione delle prestazioni realmente appropriate, nonché sulla necessità di tenere in considerazione il ruolo delle regioni nell'applicazione di qualsiasi indirizzo si intenda formulare per il futuro. In riferimento al termine del 31 luglio prossimo per l'adeguamento delle strutture ed il conseguente divieto di prosecuzione dell'*intramoenia* allargata, ritiene ragionevole la previsione di una proroga, che nell'immediato consentirebbe alle aziende di continuare a giovare di una risorsa rilevante, prevedendo il ricorso a strumenti alternativi quali la predisposizione di apposite convenzioni con il privato; nel contempo, sarebbe importante aumentare l'efficienza, tramite la predisposizione di appositi sistemi di verifica da adottare in ciascuna regione, tenendo altresì conto degli attuali problemi in ordine all'equilibrio finanziario di diversi sistemi sanitari regionali.

Il senatore LORUSSO (FI) ritiene che le difficoltà riscontrate nell'applicazione dell'istituto dell'*intramoenia* siano riferibili ad una cattiva formulazione normativa, tra i cui esiti rientra la notevole differenza in termini numerici tra l'adesione dei medici all'esclusività del rapporto di lavoro e l'effettivo svolgimento della libera professione intramuraria, cui consegue un aumento dei costi in relazione alla fruizione dell'indennità per il rapporto esclusivo. Si esprime quindi in senso sfavorevole rispetto all'ipotesi di impedire lo svolgimento della libera professione intramuraria presso strutture esterne, in ragione del rischio di una diminuzione dei servizi offerti all'utenza e, pertanto, di un generale depotenziamento della sanità pubblica. Osserva inoltre che un corretto svolgimento della libera professione intramuraria è da considerare un presidio a tutela della libertà di scelta del paziente, tale da consentire un'applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito dei luoghi di cura, nonché uno strumento funzionale allo sviluppo delle aziende sanitarie, verso il quale occorre puntare anche al fine di un riequilibrio territoriale di livelli assistenziali, necessariamente legati alla qualità del rapporto di fiducia tra il medico ed il paziente.

Il senatore CURSI (AN) considera prioritario tenere conto dell'obiettivo di valorizzare la rilevanza del rapporto fiduciario tra medico e paziente insieme alla professionalità del medico. Osserva inoltre come la qualificazione del servizio sanitario nazionale non possa prescindere da una costruttiva integrazione tra i settori pubblico e privato. Mette quindi in evidenza l'importanza di un'effettiva garanzia dei livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, pur in presenza di un assetto istituzionale particolarmente complesso, che implica il ruolo primario delle regioni nell'organizzazione delle strutture. Prosegue richiamando l'atten-

zione sull'attuale insufficienza dei posti letto destinati all'*intramoenia*, accompagnata da un'alta quota di proventi aziendali derivanti dall'*intramoenia* allargata e da un beneficio economico per le aziende comunque complessivamente scarso. Rileva poi l'esigenza di un'effettiva attuazione da parte delle regioni delle misure previste dalla legge finanziaria per il 2006 al fine del contenimento delle liste di attesa, rimaste tuttora inattuato, nonostante la conclusione dell'accordo Stato-regioni del marzo 2006 e senza che il Ministero della salute sia intervenuto a tale riguardo. Prosegue auspicando una proroga relativamente all'*intramoenia* allargata, la quale non rappresenta un costo per le aziende sanitarie, al fine di evitare conseguenze negative quali il sovraffollamento ed il dissesto organizzativo delle strutture, l'impossibilità per i medici di svolgere la libera professione e per i pazienti di scegliere il professionista di fiducia, la chiusura delle piccole strutture private che accolgono l'*intramoenia* allargata, la diminuzione dell'offerta di prestazioni da parte del settore pubblico e la contrazione del fondo di perequazione. Propone, pertanto, come alternativa l'individuazione di adeguati criteri per stabilire convenzioni con il privato, il reperimento di spazi da affidare alla gestione delle aziende e la predisposizione di idonei strumenti di controllo. Conclude auspicando che il Governo fornisca le giuste risposte ai problemi sollevati con spirito costruttivo dalla Commissione e con la necessaria intesa con le regioni.

La senatrice MONACELLI (*UDC*), dopo aver richiamato le finalità della procedura informativa in titolo, sottolinea che non è emersa con chiarezza nel corso dell'indagine quale sia la causa principale alla base delle criticità evidenziate. In proposito, sottolinea che pur essendo trascorso oltre un decennio dall'emanazione della legge n. 448 del 1998, non si è ancora conseguito il richiesto adeguamento delle strutture del Servizio nazionale al fine di consentire l'esercizio dell'attività intramuraria e permangono i problemi logistico, strutturali all'interno delle aziende.

Non va poi dimenticato, prosegue, che nel corso dell'indagine conoscitiva si è acclarato che non esiste alcun rapporto diretto fra liste d'attesa e attività libero professionale.

Ciò premesso, ritiene che il termine del 31 luglio, oltre il quale non sarà più consentito l'esercizio dell'attività intramuraria allargata, sia irrealistico e insistere sullo stesso rappresenterebbe un'inutile imposizione.

Quanto alle cause della consistenza delle liste d'attesa, ella fa presente che, oltre all'inappropriatezza delle prestazioni, occorre considerare anche il disforme funzionamento a livello territoriale dei centri unificati di prenotazione.

Relativamente ai quesiti rivolti alle regioni, riguardanti la redditività dell'attività intramuraria, l'accesso ai finanziamenti statali e lo stato degli investimenti infrastrutturali, sottolinea che emerge un quadro eterogeneo. Con particolare riferimento al fatturato, rileva che oltre il 50 per cento proviene dall'*intramoenia* allargata e pertanto, qualora venisse vietata tale attività, si determinerebbe un danno economico al sistema, oltre che un evidente disservizio per i cittadini.

Nell'invitare a superare quella che non esita a definire come pregiudiziale preferenza nei confronti del servizio pubblico, l'oratrice rileva l'esigenza di riconoscere l'importanza strategica dell'attività libero-professionale, al fine di garantire in modo generalizzato l'opzione per la libera scelta.

Quanto al tema dell'esclusività dei rapporti, fa presente che esso non garantisce di per sè la disponibilità di migliori professionisti.

Conclusivamente segnala l'esigenza di proporre, nel documento conclusivo, un'ulteriore proroga del richiamato termine del 31 luglio 2007, senza porre specifici vincoli e inserendola nell'ambito di un percorso concertato con le regioni.

Il senatore CAFORIO (*Misto-IdV*) esprime apprezzamento per la proposta di documento conclusivo illustrata dal relatore Bodini, che dà conto delle principali criticità e, al contempo, prefigura alcune condivisibili soluzioni.

In particolare, concorda sulla necessità di prorogare il termine del 31 luglio prossimo entro cui le aziende sanitarie sono tenute ad adeguare le proprie strutture per consentire l'esercizio dell'attività professionale all'interno delle stesse. Nel corso della procedura informativa, è infatti emerso che, soprattutto in talune realtà, gli investimenti infrastrutturali sono in ritardo. Occorre tuttavia, a suo avviso, che la proroga sia accompagnata dall'individuazione di misure cogenti, quali eventualmente la nomina di un commissario *ad acta* da parte del Ministro della salute, in presenza di inerzia da parte delle aziende sanitarie.

Giudica poi condivisibili i suggerimenti recati nella proposta di documento conclusivo volti all'introduzione di efficaci sistemi di monitoraggio con riferimento all'adeguamento strutturale per consentire l'esercizio dell'*intramoenia* e all'adozione di misure di contenimento delle liste d'attesa.

Dopo aver espresso apprezzamento anche per l'indicazione di procedere ad una rivalutazione dell'indennità di esclusività, ritiene infine opportuna una specifica attenzione alle spese per l'attrezzatura biomedica.

La senatrice COLLI (*FI*), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro del relatore e la qualità del dibattito sul documento conclusivo, lamenta che la Commissione abbia ritenuto prioritario il tema dell'esercizio dell'attività intramuraria, trascurando talune criticità del settore sanitario nazionale. In proposito, fa presente che il tema in esame interessa solo una parte minoritaria dei cittadini e non affronta le vere emergenze del Paese, come ad esempio il succedersi di gravi errori medici.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

63^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Piatti.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Aldo Cosentino, direttore generale della direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle problematiche afferenti il sistema delle aree protette e la rete natura 2000: audizione del Direttore generale della direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

Il presidente SODANO illustra le finalità dell'indagine conoscitiva che prende avvio con l'odierna audizione del dottor Cosentino, al quale chiede di fornire un aggiornamento sulla situazione complessiva delle aree protette.

Il dottor COSENTINO svolge una panoramica riguardante le condizioni del sistema delle aree protette, soffermandosi sui ritardi nella istituzione del Parco della Val d'Agri. Espone quindi alcune valutazioni concernenti il quadro delle risorse finanziarie stanziare per le aree protette, terrestri e marine, dal 2004 al 2006; a tale riguardo, sottolinea l'esigenza di effettuare un monitoraggio sulle disponibilità di cassa degli enti parco.

Dopo aver fornito alcuni aggiornamenti sullo stato delle gestioni commissariali che, in via generale, risultano in via di superamento, evidenzia quali elementi positivi la previsione di un rimborso dei danni causati dalla fauna selvatica, nonché l'approvazione da parte di numerosi enti parco dei relativi strumenti pianificatori. Illustra quindi gli elementi di criticità che in primo luogo sono determinati dalla carenza di personale dovuta al blocco delle assunzioni, nonché dal necessario aggiornamento dell'albo dei direttori dei parchi.

Dopo aver sottolineato infine l'impegno assunto dall'Italia anche in ambito internazionale per la difesa della biodiversità, fornisce alcuni elementi conoscitivi sui piani di gestione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e sulle zone di protezione speciale (ZPS), anche alla luce delle procedure di infrazione aperte in sede comunitaria.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) chiede ulteriori chiarimenti sullo stato del contenzioso in ambito comunitario per quanto riguarda le aree SIC e ZPS, con particolare riferimento alla Murgia e a Manfredonia.

Il senatore MUGNAI (*AN*) ritiene utile che il soggetto audito fornisca un aggiornamento sullo stato delle gestioni commissariali presenti negli enti parco, nonché ulteriori chiarimenti sull'ammontare degli stanziamenti previsti per il sistema delle aree protette.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) segnala la necessità di liberare risorse per gli enti parco, ma anche l'esigenza di chiarire la posizione dei lavoratori socialmente utili impiegati presso i parchi abruzzesi.

Il senatore Antonio BATTAGLIA (*AN*) chiede chiarimenti sull'attuale situazione di stallo in cui versa il Parco della Val d'Agri.

Il senatore BELLINI (*Ulivo*) pone alcuni quesiti in merito al possibile intervento sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni che non si conformano alle direttive europee.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*) chiede una valutazione del dottor Cosentino in ordine alla previsione di indicatori di *performance* dei parchi e ulteriori chiarimenti sulle iniziative per risolvere le carenze di pianta organica. Appare utile conoscere il punto di vista del soggetto audito sull'eventuale previsione di un direttore dell'Ente Parco che svolge in modo prevalente funzioni amministrative e sulla capacità del sistema delle aree protette di promuovere le energie rinnovabili.

Il dottor COSENTINO, dopo aver esposto i termini del contenzioso in sede europea concernente le aree SIC e ZPS, evidenzia la mancanza di poteri sostitutivi da parte del Ministero per sopperire agli inadempimenti delle Regioni nei confronti delle direttive comunitarie. Fornisce quindi alcuni ragguagli sullo stanziamento delle risorse finanziarie, sul fabbisogno degli enti parco e sulle possibilità di impiegare il sistema delle aree protette per sviluppare le fonti energetiche alternative.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il dottor Cosentino per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor dottor Leo Autelitano a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 22)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PIGLIONICA (*Ulivo*), dopo aver fatto presente che sulla proposta in esame è stata acquisita l'intesa con la regione Calabria, rileva che il *curriculum* del nominativo proposto – che ha rivestito molteplici incarichi nel mondo della cooperazione e svolto funzioni amministrative, anche all'interno del parco dell'Aspromonte – non appare certo esaltante, sebbene non risulti del tutto estraneo alle competenze chiamate in causa dalla gestione di un ente parco.

Più in generale, solleva perplessità sui criteri di individuazione delle nomine dei presidenti degli enti parco, in quanto vi è il concreto rischio di riproporre un metodo che nella passata legislatura fu fortemente criticato dalle forze politiche di centro-sinistra che si opposero a proposte di nomina che apparivano giustificate dall'appartenenza dei candidati al medesimo partito del Ministro proponente.

Il presidente SODANO rinvia quindi il seguito dell'esame.

Proposta di nomina del dottor Luigi Sacchini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi (n. 23)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore FAZIO (*Ulivo*), dopo aver fatto presente che è stata acquisita l'intesa con le regioni Emilia-Romagna e Toscana, evidenzia che il *curriculum* del nominativo proposto appare sufficientemente articolato in merito agli studi compiuti sui problemi ambientali, mentre risulta la mancanza di esperienze nel campo propriamente gestionale.

Al di là di tale caso specifico, rileva che le proposte di nomina appaiono prive di quella adeguata istruttoria che costituisce il naturale pre-

supposto affinché le competenti Commissioni parlamentari possano pronunciarsi in merito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Massimo Marcaccio a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini (n. 24)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BRUNO (*Ulivo*), dopo aver fatto presente che è stata acquisita l'intesa con le regioni Umbria e Marche, ritiene necessario che il Ministro dell'ambiente integri il *curriculum* del nominativo proposto, cogliendo l'occasione per auspicare che l'esame di tali proposte di nomina si inserisca all'interno di una strategia complessiva per le politiche di sostegno agli enti parco, strategia che risulta attualmente assente.

Il presidente SODANO, dopo aver aperto la discussione, ringrazia i senatori dell'opposizione per aver consentito di avviare l'esame di tale proposta di nomina, come anche delle altre iscritte all'ordine del giorno; in tale modo, si può altresì offrire alla Commissione la possibilità di avviare un necessario approfondimento sulle modalità che dovrebbero essere seguite nella presentazione delle proposte di nomina.

In particolare, risulta sempre più indispensabile configurare un sistema di criteri idonei a garantire quegli elevati profili di ordine professionale così necessari per ricoprire il ruolo di presidente di un ente parco.

Il senatore RONCHI (*Ulivo*), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal Presidente, osserva preliminarmente che il sistema delle aree protette, proprio per le implicazioni che ha nei confronti della vita dei cittadini e delle comunità territoriali, sollecita la naturale e doverosa attenzione da parte delle istituzioni parlamentari. La rilevanza di tali aspetti dovrebbe altresì indurre il Governo ed il Dicastero competente a proporre nominativi che offrano elevate garanzie per assolvere le funzioni connesse alla presidenza di un ente parco, non solo per i profili gestionali di tale figura, ma anche perché essa ha un rilievo esterno.

Alla luce di tali argomentazioni, condivide l'esigenza di un sistema, concordato tra le competenti Commissioni parlamentari ed il Dicastero dell'ambiente, che definisca in modo maggiormente efficace le caratteristiche dei *curricula* dei nominativi proposti, anche allo scopo di svolgere una valutazione comparativa. Tale esigenza risulta indispensabile poiché il nodo delle scelte politiche sotteso alle nomine dei vertici degli enti deve comunque essere affrontato dopo che sono stati verificati per i nominativi proposti i necessari requisiti di professionalità e competenza.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ritiene apprezzabile che la Commissione non si senta legata a vincoli di maggioranza nell'espressione del pa-

rere sulla nomina dei presidenti di enti parco, quando sono avanzate dal Dicastero competente candidature che non appaiono convincenti alla luce dei *curricula* allegati.

Inoltre, occorre evitare che il perfezionamento della prescritta intesa fra lo Stato e le regioni coinvolte dipenda esclusivamente da un criterio di omogeneità politica, senza che vi sia stato un effettivo coinvolgimento degli enti territoriali.

Il senatore D'ALÌ (*FI*), nel condividere quanto affermato dal senatore Ferrante, auspica che le intese tra lo Stato e le regioni necessarie per perfezionare le procedure di nomina dei presidenti degli enti parco siano sempre ispirate da una doverosa correttezza istituzionale, anche per evitare forzature che inevitabilmente si ripercuotono sugli enti stessi e sulle comunità territoriali. A tale riguardo, non può che ricordare il caso della riserva marina delle isole Egadi che sono prive del direttore proprio perché le proposte finora avanzate non sono state accolte dal Ministro. In tale contesto, si potrebbe anche delineare una procedura per stabilire termini perentori per il conseguimento dell'intesa.

Nel caso specifico della proposta di nomina in esame, come anche di quelle che sono state in precedenza illustrate, ritiene indispensabile che in assenza dei chiarimenti richiesti, non si proceda all'espressione dei previsti pareri.

Ad avviso del senatore MOLINARI (*Aut*) la previsione di un sistema di requisiti per la valutazione dei *curricula* appare essere una garanzia in primo luogo per le persone candidate, ma anche per tutti gli enti coinvolti. Inoltre, ritiene che il parere delle competenti Commissioni parlamentari abbia un valore ed una portata ben diversi dalle intese previste tra lo Stato e le regioni competenti.

In attesa di ricevere la necessaria integrazione dei *curricula* dei nominativi proposti, si associa alla richiesta di un rinvio dell'espressione dei tre pareri oggi all'ordine del giorno.

Il senatore CONFALONIERI (*RC-SE*) condivide l'esigenza prospettata dai senatori intervenuti di una reale inversione di tendenza nei criteri di nomina dei presidenti degli enti parco, nella convinzione che il mondo politico debba garantire scelte corredate da qualità professionali e competenza.

Prende quindi la parola il sottosegretario PIATTI che, nel ringraziare i senatori intervenuti per i rilievi critici, che riporterà al Ministro dell'ambiente, fa presente che anche presso l'altro ramo del Parlamento si è sviluppata una discussione di tenore analogo sulla necessità di un maggiore coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari sui criteri che presiedono alla nomina dei presidenti degli enti parco. Esprime il proprio orientamento favorevole alla definizione di requisiti omogenei per i *curricula*, ed ad un maggiore rispetto reciproco nei rapporti tra lo Stato e le

regioni interessate per il raggiungimento delle prescritte intese. Coglie infine l'occasione per ricordare che la prossima Conferenza nazionale sulle aree protette costituirà la sede appropriata non solo per approfondire le tematiche emerse ma anche per prospettare una revisione della legge-quadro sulle aree protette.

Il presidente SODANO, alla luce della discussione che si è sviluppata, ritiene utile un'integrazione del *curriculum* del nominativo proposto per la presidenza del parco dei Monti Sibillini, come pure per i nominativi proposti per la presidenza del parco dell'Aspromonte e delle Foreste Casentinesi. Fa presente quindi che sottoporrà alla Presidenza del Senato sia la richiesta di assegnare uno specifico affare sulle problematiche relative alle nomine dei vertici delle aree protette sia la richiesta di prorogare, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, i termini per l'espressione dei pareri sulle proposte di nomina iscritte all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 marzo 2007

26^a Seduta*Presidenza del Presidente*

MANZELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati e il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (n. 14)

(Parere alla 8^a Commissione. Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il relatore VEGAS (*FI*), sottolineando come la Commissione europea abbia adottato, il 12 luglio 2006, sulla base dell'articolo 95 del Trattato CE, la proposta di regolamentazione in oggetto, riguardante il «roaming» su reti mobili pubbliche all'interno della Comunità, con l'obiettivo di tenere sotto controllo i prezzi, troppo alti rispetto ai costi effettivi, che le compagnie di telefonia mobile praticano ai consumatori che utilizzano reti di compagnie di altri Stati membri quando si trovano all'estero.

L'atto comunitario in questione – prosegue l'oratore – riguarda sia le tariffe all'ingrosso che quelle al dettaglio, che dovranno essere basate sul principio del «mercato domestico europeo». Per quanto riguarda il costo delle telefonate effettuate dal cliente all'estero, viene fissato un tetto massimo sia per i prezzi all'ingrosso (che non possono essere superiori al tasso medio di terminazione moltiplicato per 2 o per 3 a seconda che la telefonata in «roaming» venga effettuata all'intero del Paese del quale si utilizza la rete di telefonia verso il suo Paese di origine o verso un Paese terzo all'interno della Comunità, IVA esclusa) che al dettaglio (che non

possono superare il 130 per cento del prezzo massimo all'ingrosso applicabile, IVA esclusa).

Lo stesso atto comunitario, inoltre, introduce alcuni oneri di trasparenza sulle tariffe del «roaming» per gli operatori, che devono fornire informazioni personalizzate sui prezzi al dettaglio applicati. Per il resto, il compito di monitorare l'applicazione del regolamento viene affidato alle autorità nazionali di regolamentazione.

Il relatore osserva che, dal punto di vista della conformità comunitaria, il principio di sussidiarietà è rispettato *de plano* dall'atto comunitario in argomento, tenuto conto della intrinseca natura transfrontaliera dei servizi di «roaming», nonché, conseguentemente, del fatto che un'azione adottata dai soli Stati membri non sarebbe sufficiente o non potrebbe raggiungere gli obiettivi indicati a livello comunitario.

Dal punto di vista del principio di proporzionalità, continua il relatore, il suddetto intervento normativo comunitario risulta sostanzialmente condivisibile, in quanto è stato ideato in modo da ridurre al minimo l'interferenza nel comportamento commerciale delle imprese interessate. La fissazione di limiti tariffari massimi all'ingrosso e al dettaglio, infatti – pur configurandosi, di fatto, come fissazione di un prezzo amministrato – assicura una distorsione minima delle condizioni di concorrenza in conformità degli obiettivi ricercati, in quanto non pregiudica la libertà degli operatori di competere e differenziare le loro offerte nell'ambito dei limiti tariffari previsti. Al riguardo, l'oratore tiene, comunque, a precisare che, l'adozione del criterio della predeterminazione di limiti massimi per le tariffe, sia all'ingrosso che al dettaglio, non è suscettibile di produrre, in astratto, vantaggi assoluti per il consumatore, poiché le singole compagnie potrebbero compensare eventuali eccedenze di ricavi ottenuti operando all'estero a danno della propria utenza interna.

Al termine della sua esposizione, il relatore dà quindi lettura di uno schema di parere da lui predisposto.

Interviene, quindi, il rappresentante del Governo, il quale esprime la propria condivisione per la relazione del senatore Vegas, che giudica ampia e precisa.

Segue una richiesta di chiarimento del PRESIDENTE , cui risponde il relatore, il quale, inoltre, ritiene opportuno inserire, nella proposta di parere, un punto concernente l'estensione del «meccanismo del mercato domestico europeo» anche ai servizi di trasmissione dati, come i messaggi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE , accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, riformulato con l'integrazione testé illustrata dal relatore, che viene approvato all'unanimità dalla Commissione.

(1271) Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo 2007.

Il PRESIDENTE (Ulivo) relatore dà conto dell'inserimento, nella bozza di parere da lui già formulata, di un ulteriore capoverso che esplicita il pertinente rilievo svolto, nella precedente seduta, dal senatore Enriques, relativo alla possibilità, per ciascuno Stato membro, di rinunciare a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti e cagionati da funzionari di quest'ultimo Stato.

Il rappresentante del Governo, nell'esprimere il suo assenso di massima per lo schema di parere presentato, precisa come, relativamente al primo punto del dispositivo del parere, le squadre allestite a norma della decisione quadro comunitaria, non abbiano natura permanente. Quando esse vengono costituite, inoltre, non devono necessariamente avere la stessa durata delle indagini.

Reputa, infine, apprezzabile il suggerimento enucleato dal senatore Enriques – ovvero che la rinuncia si riferisca esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire – impegnandosi a sottoporre tale osservazione alla Commissione di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta riformulata di parere, che risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 9.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 14

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo e la relativa valutazione di impatto,

considerato che i prezzi del *roaming* internazionale, ossia i prezzi imposti agli utenti che utilizzano le reti di telefonia mobile per effettuare telefonate con i propri cellulari quando viaggiano all'interno della Comunità sono eccessivamente alti e spesso non giustificati rispetto ai costi;

considerato che gli Stati membri sono stati sollecitati ad adottare le misure necessarie per abbassare tali prezzi;

considerato che, data la natura transfrontaliera dei servizi di *roaming* internazionale, le autorità nazionali di regolamentazione, istituite dalla direttiva 2002/21/CE, con il compito di tutelare la promozione degli interessi dei clienti delle reti mobili che risiedono nel loro territorio, non sono in grado di controllare i prezzi imposti dagli operatori di telefonia mobile che risiedono in altri Stati membri;

considerato che si rende pertanto necessario un intervento normativo a livello comunitario, al fine di instaurare un meccanismo comune basato sul rispetto di criteri obiettivi;

visto che l'atto comunitario in oggetto intende sanare tale situazione istituendo un «meccanismo del mercato domestico europeo» che prevede una tariffa massima al minuto, sia all'ingrosso che al dettaglio, per le telefonate in *roaming* effettuate e ricevute;

visto, in particolare, che la tariffa massima all'ingrosso delle telefonate effettuate è stabilita al doppio della tariffa media di terminazione nel caso che la telefonata in *roaming* sia diretta all'interno del Paese dove si trova la rete di telefonia mobile ospitante o al triplo della tariffa media di terminazione nel caso in cui la telefonata sia diretta verso il Paese di origine o un altro Stato membro;

tenuto conto che la presenza di una tariffa massima al dettaglio non pregiudica comunque la possibilità per gli operatori di telefonia mobile di proporre ai loro clienti tariffe più convenienti rispetto alla suddetta tariffa massima;

visto che sono altresì previste misure volte a migliorare la trasparenza delle tariffe di *roaming* nonché l'accesso da parte degli utenti ad una più chiara e puntuale informazione al riguardo;

tenuto conto che l'atto comunitario in oggetto è conforme al principio di sussidiarietà, poiché, in virtù della natura transfrontaliera dei servizi di *roaming*, l'azione intrapresa dai singoli Stati membri non sarebbe

sufficiente ed efficace al fine di risolvere il problema dei prezzi, nonché dell'attuale disomogeneità degli stessi tra uno Stato e l'altro;

tenuto conto che il medesimo atto rispetta il principio di proporzionalità, in quanto interferisce in misura minima nel comportamento commerciale delle imprese interessate lasciando alle stesse la libertà di competere e differenziare le loro offerte nell'ambito dei limiti tariffari previsti,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente alla tariffa massima all'ingrosso per le telefonate in uscita, al fine di semplificare il più possibile la regolamentazione e di tutelare l'interesse dei consumatori, sarebbe più opportuno fissare un limite massimo per tutte le telefonate effettuate, senza distinzione tra la destinazione delle stesse;

sarebbe opportuno che al momento dell'ingresso nel Paese di destinazione, ai clienti vengano notificati i dettagli relativi alle tariffe praticate dai vari operatori telefonici, al fine della confrontabilità dei prezzi del servizio di *roaming*;

sarebbe inoltre opportuno estendere il «meccanismo del mercato domestico europeo», stabilito dalla proposta di regolamento in esame relativamente a servizi vocali di *roaming* internazionale, anche ai servizi di trasmissione dati, come i messaggi SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1271

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso è diretto a dare attuazione ad alcuni strumenti di diritto internazionale, obbligatori per lo Stato italiano e già entrati in vigore sul piano internazionale, inerenti la costituzione di squadre investigative comuni, tra cui l'articolo 13 della Convenzione di Bruxelles del 29 maggio 2000, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, entrata in vigore sul piano internazionale il 23 agosto 2005, e la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni, il cui termine di attuazione da parte degli Stati membri è scaduto il 31 dicembre 2002;

considerato che con la raccomandazione del Consiglio dell'8 maggio 2003 è stato adottato anche il modello formale di accordo per la costituzione della squadra di indagine comune, che integra e completa le disposizioni contenute sia nell'articolo 13 della Convenzione, sia nella decisione quadro del Consiglio;

considerato che l'azione dell'Unione europea si pone in linea con la conclusione n. 45 del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, che indicava, fra le priorità da perseguire nell'ambito delle politiche del terzo pilastro della Unione europea, la costituzione delle squadre investigative comuni, in relazione alle fattispecie criminose connesse alla criminalità organizzata;

rilevato a tale riguardo che il ricorso alle squadre investigative comuni trae origine dalla necessità di superare i tradizionali limiti della cooperazione interstatale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contesto del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, della lotta contro il terrorismo internazionale e dei cosiddetti «*cross-border crimes*», e che la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell'azione penale all'attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero;

considerato che la squadra investigativa comune rappresenta una forma di cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati, che, limitatamente ai rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea, può coinvolgere non soltanto autorità giudiziarie e di polizia, ma anche autorità non statali, come gli ufficiali in servizio presso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), presso l'Ufficio europeo di polizia (Europol) o presso l'Unità europea di cooperazione giudiziaria (*Eurojust*);

ricordato a tale riguardo che il Protocollo alla Convenzione Europol, fatto a Bruxelles il 28 novembre 2002, reca norme che consentono la

partecipazione degli agenti dell'Europol alle attività di preparazione, coordinamento ed effettuazione delle squadre investigative comuni degli Stati membri, nonché la possibilità di richiedere alle autorità competenti degli Stati membri di avviare, svolgere e coordinare indagini in alcune circostanze particolari, e che tale Protocollo è stato ratificato dall'Italia con la legge 20 febbraio 2006, n. 93;

ricordato inoltre che analoghe norme di partecipazione sono state stabilite per Eurojust, dalla decisione quadro 2002/187/GAI, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità, e che tale decisione quadro è stata attuata con la legge 14 marzo 2005, n. 41;

considerato, in particolare, il contenuto della citata decisione quadro 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 371-ter.», si rileva che la disposizione contempla la possibilità di richiedere la costituzione di squadre investigative comuni solo nel caso in cui siano in atto «indagini collegate a quelle condotte in altri Stati», mentre l'articolo 1 della decisione quadro 2002/465/GAI prevede tale possibilità non solo «quando più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati», ma anche «quando le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri», ovvero anche se l'altro Stato non ha ancora avviato alcuna indagine;

in relazione all'articolo 2, capoverso «Art. 371-sexies.», che stabilisce un vincolo di durata predeterminato per le squadre investigative comuni, si ritiene opportuno che tale vincolo sia reso di natura meramente indicativa, al fine di consentire modalità maggiormente rispondenti alle esigenze del caso specifico, nonché di assicurare una maggiore omogeneità con la decisione quadro 2002/465/GAI, che al considerando n. 8 e all'articolo 1, prevede che la durata sia stabilita di comune accordo tra gli Stati membri che ne sottoscrivono l'atto costitutivo;

in relazione all'articolo 5, è necessario esplicitare – conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/465/GAI e come correttamente indicato nella relazione allo stesso disegno di legge – che la rinuncia di cui al comma 2 si riferisce esclusivamente ai danni subiti dallo Stato e non anche ai danni subiti da terzi che lo Stato abbia provveduto a risarcire;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni dirette ad assicurare espressamente quanto previsto dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/465/GAI, secondo cui: «Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 1, i funzionari di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si svolge l'operazione sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato membro per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 28 marzo 2007

Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni

Testo unificato A.C. 15 e abb.

(Parere alle Commissioni V e VIII della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Luigi LUSI (*Ulivo*), *relatore*, riferisce che il testo in esame reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonché a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e storico-culturale custodito nei medesimi comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive. Evidenzia che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità siano perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento dei predetti obiettivi. Riferisce che, ai sensi dell'articolo 3, le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui all'articolo 12, che istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni. Riferisce quindi sul contenuto dell'articolo 13, che istituisce un fondo per la

concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici. Ravvisa l'opportunità che, con riguardo ai predetti articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi dei menzionati fondi siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene che appare incongrua la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo. Propone quindi di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere una oscillazione pari al dieci per cento rispetto al parametro dei 5.000 abitanti al fine di evitare la netta preclusione della normativa in oggetto per i comuni con una dimensione demografica al limite del tetto stabilito.

Il senatore Walter VITALI (*Ulivo*) osserva che la maggior parte delle disposizioni del testo, principalmente quelle relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti. Ricorda quindi, con disappunto, che nella scorsa legislatura una proposta di legge analoga a quella in esame nella fase conclusiva non venne approvata dal Senato al fine di farne confluire il contenuto in un provvedimento avente ad oggetto interventi a favore della montagna. In relazione alla deroga al limite dei mandati del sindaco, prevista dall'articolo 15, ravvisa l'opportunità di rinviarne la disciplina ad una riforma organica dell'ordinamento degli enti locali.

Il senatore Enzo Giorgio GHIGO (*FI*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Vitali; dichiara quindi di valutare favorevolmente il complessivo contenuto del testo in esame.

Il senatore Andrea FLUTTERO (*AN*), nel concordare con le osservazioni formulate dal senatore Vitali, fa notare che sarebbe incongruo ed inopportuno intervenire con provvedimenti normativi distinti e frammentari sulle diverse problematiche afferenti all'ordinamento degli enti locali.

Leoluca ORLANDO, *presidente*, rileva che una fascia di oscillazione pari al dieci per cento rispetto al numero limite di 5.000 abitanti sarebbe opportuna per ragioni di equità in relazione a quei comuni la cui dimensione demografica si attesti al limite del tetto previsto dall'articolo 2.

Il senatore Luigi LUSI (*Ulivo*), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.

A.C. 2374 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni VI e XIII della Camera)

(Esame e conclusione - Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Augusto MASSA (*Ulivo*), *relatore*, illustra il provvedimento, che contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonchè ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale. Osserva che il testo, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria già avviate, attiene ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione. Si sofferma quindi sulle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, che investono specifici profili relativi alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile e penale», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione. Rileva che le disposizioni dell'articolo 4, afferenti all'attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed a modifiche alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera *e*) »tutela della concorrenza» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Evidenzia, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5-*ter*, recanti modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro, che la materia delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; fa notare che il predetto articolo interviene specificamente sulle disposizioni relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'abilitazione ad una professione intellettuale; il che, sottolinea, non sembra presentare profili problematici per quanto attiene al rispetto delle competenze costituzionalmente definite.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 7/2007: Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

A.S. 1427 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leoluca ORLANDO, *presidente e relatore*, illustra i contenuti del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007, approvato dalla Camera con modificazioni ed in corso di esame presso la 10ª Commissione del Senato. Ricorda che sul testo del decreto-legge si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera. Evidenzia che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica sono stati opportunamente riferiti, nel corso dell'esame del decreto alla Camera, alla regolamentazione delle leggi regionali, in conformità al contenuto della condizione formulata dalla Commissione nel suddetto parere reso alla X Commissione della Camera. Osserva che le disposizioni recate dal decreto devono comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, delineando una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni. Esprime apprezzamento per la disposizione finale dell'articolo 13, che prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO 1

A.C. 15 e abb. – Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 15 e abbinate, in corso di esame presso la VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, che reca disposizioni volte a promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nei piccoli comuni, come definiti ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 2, nonchè a tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali;

considerato che l'articolo 1 statuisce che le suddette finalità sono perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione; che le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal predetto Titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle suddette finalità; che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonchè, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle medesime finalità della legge;

considerato che appare inopportuna la rigida fissazione di 5.000 abitanti quale criterio di individuazione dei comuni destinatari dell'intervento legislativo;

rilevato che l'articolo 3 dispone che le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possano promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

considerato che l'articolo 3 prevede inoltre che le regioni possano promuovere la realizzazione di opere tese alla cablatura degli edifici situati nei predetti piccoli comuni ed alla diffusione di servizi via banda larga, nonchè possano incentivare l'adozione di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione

delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione;

considerato che l'articolo 4, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile ed un equilibrato governo del territorio, dispone che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurino, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali; che le regioni e le province possano privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei suddetti servizi, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

rilevato che l'articolo 8 prevede che le regioni e gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; che l'articolo 10 stabilisce, al fine di assicurare il servizio di erogazione dei carburanti, che i comuni, le province e le regioni, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possano prevedere specifiche agevolazioni; che l'articolo 11 dispone che le regioni possano prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi;

rilevato che l'articolo 12 istituisce il fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, stabilendo che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda annualmente all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni; rilevato altresì che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità, i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta alle persone fisiche e giuridiche che effettuano operazioni di sponsorizzazione in favore dei piccoli comuni, per la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e sociali;

considerato che l'articolo 13 istituisce un fondo per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi volti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni e a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni; che all'individuazione delle tipologie di interventi che possono essere finanziati si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed

il Ministro per i beni e le attività culturali, provvede a individuare gli specifici destinatari dei contributi;

rilevato che le disposizioni del testo appaiono prevalentemente riconducibili alle previsioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali; che rientrano inoltre nell'ambito delle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

considerato che le disposizioni relative ad interventi, anche finanziari, delle regioni, delle province e dei comuni, non hanno contenuto direttamente precettivo, ma prospettano facoltà la cui attivazione è rimessa ai singoli enti, nella propria autonomia normativa ed amministrativa;

rilevato che il testo reca disposizioni che appaiono riconducibili alle materie «governo del territorio», «ordinamento della comunicazione» e «istruzione», assegnate dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

preso atto che l'articolo 1 sancisce che le finalità della legge debbano essere perseguite nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se non sia opportuno procedere alla disciplina di sostegno dei piccoli comuni nel quadro di un già avviato disegno organico di riforma in materia di enti locali (cosiddetto «Codice delle autonomie») e ciò con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15 del testo in esame;

b) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità, ai fini di equità perequativa, di prevedere, con riferimento all'articolo 2, un margine di oscillazione pari al dieci per cento del parametro di 5.000 abitanti ivi fissato per indicare la definizione di piccoli comuni cui si applica il testo in esame;

c) valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di precisare che, con riguardo agli articoli 12 e 13, i decreti ministeriali istitutivi, rispettivamente, del Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni e del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni siano adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ALLEGATO 2

A.C. 2374 Governo, approvato dal Senato – DL 10/2007: Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10/2007, approvato dal Senato, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;

considerato che il provvedimento contempla disposizioni volte ad adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonchè ad ottemperare agli impegni assunti in ambito internazionale;

rilevato che il testo in esame, attivando misure tese a fronteggiare procedure di infrazione comunitaria già avviate, afferisce ai «rapporti dello Stato con l'Unione europea», materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

considerato che le previsioni di cui agli articoli 1 e 3 investono specifici profili relativi alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile e penale», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lettere *e*) ed *l*), della Costituzione;

rilevato che le disposizioni recate dagli articoli 2 e 2-*bis*, relative alle attività connesse alla candidatura di Milano quale sede dell'Expo universale del 2015 ed all'attuazione di articoli del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, sono riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*) della Costituzione: «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea»;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 3, afferenti rispettivamente all'attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco ed a modifiche alla legge n. 239 del 2004, di riordino del settore elettrico, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera *e*) «tutela della concorrenza» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi con finalità di tutela della concorrenza e del mercato;

considerato che le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 4, e 4-*bis*, recanti modifiche, rispettivamente, al Codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legislativo n. 30 del 2005, ed al decreto legge 2/2006, al fine di consentire, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, che gli organismi pagatori possano procedere alla compensazione di tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, appartengono all'esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma delle lettere *r*) «opere dell'ingegno» ed *o*) «previdenza sociale» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

rilevato che l'articolo 5, che apporta modifiche all'articolo 27 del testo unico in materia di immigrazione, incide su profili di materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera *b*) «immigrazione» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione; che le disposizioni dell'articolo 5-*bis*, che affidano al Ministero della salute il compito di provvedere, di intesa con i Ministeri competenti, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche, attengono ad ambiti normativi riconducibili all'esclusiva competenza legislativa dello Stato ai sensi della lettera *s*) «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5-*ter*, recanti modifiche alla disciplina inerente alla professione di consulente del lavoro, che la materia delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni; e che il predetto articolo interviene specificamente sulle disposizioni relative ai requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e per l'abilitazione ad una professione intellettuale, il che non sembra presentare profili problematici per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

A.S. 1427 Governo, approvato dalla Camera – Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali:

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 7/2007, approvato dalla Camera con modificazioni ed in corso di esame presso la 10^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, su cui si era già espressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali con parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera;

considerato che il testo, agli articoli 1 e 4, aventi ad oggetto, rispettivamente, la disciplina delle tariffe dei servizi telefonici e le indicazioni da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, reca disposizioni riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute e alimentazione», assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni;

considerato che rientra nell'ambito della competenza statale concorrente di determinazione dei principi fondamentali la materia delle «professioni» di cui al comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, cui si riferisce la disciplina di cui all'articolo 10 del testo recante misure tese alla liberalizzazione delle specifiche attività di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola;

rilevato che rientra altresì nell'ambito della competenza concorrente Stato-regioni di cui al comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia») la previsione relativa all'articolo 11 in materia di mercato del gas;

rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 5, recante norme in materia di servizi assicurativi, e quelle recate dagli articoli 7, 8 e 13, commi da 8-*sexies* a 8-*quaterdecies* recanti disposizioni aventi ad oggetto mutui immobiliari, rientrano nel novero delle materie di legislazione a competenza esclusiva statale di cui alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari);

considerato che l'articolo 9, che pone specifiche disposizioni riguardanti gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione nel registro delle imprese, appare riconducibile al profilo della

competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato) e lettera o) (previdenza sociale);

considerato che le previsioni di cui agli articoli da 9 a 12 del testo, che recano disposizioni tese alla promozione della concorrenza ed allo sviluppo dei mercati, attengono a profili afferenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera e) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di tutela della concorrenza;

valutato che il testo, all'articolo 13, contempla disposizioni riguardanti l'istruzione tecnico-professionale, rilevando al riguardo l'ambito normativo delineato dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione relativo alla competenza concorrente Stato-regioni in ordine all'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

considerato che, all'articolo 10, comma 4, i requisiti di qualificazione professionale e gli esami abilitanti per l'esercizio dell'attività di guida turistica sono stati opportunamente riferiti alla regolamentazione delle leggi regionali, in conformità al contenuto della condizione formulata dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel parere reso in data 21 febbraio 2007 alla X Commissione della Camera;

rilevato che l'articolo 10, comma 7, secondo cui entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5, che introducono misure tese alla liberalizzazione delle attività, rispettivamente, di acconciatore, di pulizia e disinfezione, di guida turistica e di autoscuola, sarebbe opportuno che si applichi nei limiti e compatibilmente al rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

considerato che le disposizioni recate dal decreto debbano comunque salvaguardare le differenziazioni connesse al riparto di competenze operante tra i diversi livelli di governo del territorio, e debbano comunque delineare una disciplina di principio nei settori riconducibili alla competenza concorrente Stato-Regioni;

considerato che la disposizione finale dell'articolo 13 prevede la clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 28 marzo 2007

Presidenza del Vicepresidente

Giorgio MERLO

indi del Presidente

Mario LANDOLFI

Interviene il dottor Paolo Ruffini, Direttore di Rai Tre.

La seduta inizia alle ore 14,10.

Sulla pubblicità dei lavori

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che della seduta odierna, che concerne due audizioni, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del Direttore di Rai Tre

(Svolgimento dell'audizione e conclusione);

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Il dottor Paolo RUFFINI, Direttore di Rai Tre, svolge una relazione.

Intervengono, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Tommaso BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*), il senatore Alessio BUTTI (*AN*), il senatore Francesco STORACE (*AN*), il deputato Giorgio MERLO (*Ulivo*), il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), il deputato Fabrizio MORRI (*Ulivo*), il senatore Giovanni RUSSO SPENA (*RC-SE*), il deputato Giorgio LAINATI (*FI*), il deputato Gloria BUFFO (*Ulivo*), il de-

putato Giuseppe GIULIETTI (*Ulivo*), nonché il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*.

Il dottor Paolo RUFFINI, Direttore di Rai Tre, replica agli intervenuti.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 16,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI RAI UNO

La riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, non ha avuto luogo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Mercoledì 28 marzo 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del Questore di Napoli Oscar Fiorioli e del Questore di Palermo Giuseppe Caruso

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Dopo le relazioni del Questore di Napoli e del Questore di Palermo, pongono domande e formulano osservazioni il senatore Emiddio NOVI (*FI*), il deputato Tommaso PELLEGRINO (*Verdi*), il senatore Giuseppe DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), il deputato Alfredo VITO (*FI*), il senatore Costantino GARRAFFA (*Ulivo*), i deputati Angela NAPOLI (*AN*), Giuseppe LUMIA (*Ulivo*) e Maria Fortuna INCOSTANTE (*Ulivo*), il senatore Aniello PALUMBO (*Ulivo*), i deputati Marcello TAGLIALATELA (*AN*) e Mario TASSONE (*UDC*), il senatore Franco MALVANO (*FI*) e il deputato Ida D'IPPOLITO VITALE (*FI*).

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il dottor Fiorioli e il dottor Caruso e dichiara concluse le audizioni.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 28 marzo 2007

Presidenza del Vicepresidente
Emilio DELBONO

La seduta inizia alle ore 8,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino

(Deliberazione di una integrazione al programma)

Emilio DELBONO, *Presidente*, avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera, su alcune integrazioni al programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino. Ricorda che l'integrazione al programma riguarda l'inserimento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) tra gli enti pubblici oggetto dell'indagine.

Propone, pertanto, di approvare le integrazioni al programma sopra indicate (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Audizione del Direttore Generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dottoressa Giuseppina Santiapichi

(Svolgimento e conclusione)

Emilio DELBONO, *Presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che la dottoressa Giuseppina Santiapichi è accompagnata dal dottor Vincenzo Caridi, dirigente generale del personale.

Introduce, quindi, i temi oggetto di audizione.

La dottoressa Giuseppina SANTIAPICHI, *Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Dino TIBALDI e il deputato Emilio DELBONO, *Presidente*.

La dottoressa Giuseppina SANTIAPICHI, *Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Emilio DELBONO, *Presidente*, nel ringraziare il Direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dottoressa Giuseppina Santiapichi, per la sua partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

ALLEGATO

Programma dell'indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino

L'indagine conoscitiva ha lo scopo di verificare quale sia l'attuale situazione organizzativa e gestionale degli enti di previdenza pubblici, al fine di valutare eventuali ipotesi di riforma normativa. In particolare, si intende verificare se sia possibile, ed entro quali limiti, prospettare ipotesi di razionalizzazione a livello organizzativo e gestionale idonee a favorire il processo di unificazione di tali enti in un unico istituto di previdenza pubblico, nell'ambito del processo di riordino e razionalizzazione degli enti previdenziali.

L'indagine conoscitiva avrebbe lo scopo di valutare gli effetti di tale eventuale processo di riordino sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti e sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, così come prevede la legge n. 88 del 1989, istitutiva della Commissione parlamentare di controllo sugli enti gestori, all'articolo 56, comma 2.

In questo senso la Commissione dovrà procedere all'audizione dei seguenti soggetti: *a)* competenti rappresentanti del Governo; *b)* presidenti e direttori generali degli istituti di previdenza pubblici: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto post-telegrafonici (IPOST), Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); *c)* organi di rappresentanza unitaria degli enti medesimi (presidenti dei Comitati di indirizzo e vigilanza - CIV); *d)* rappresentanti delle parti sociali; *e)* rappresentanti della Corte dei conti e della Ragioneria generale dello Stato.

L'indagine dovrà concludersi nel termine di sei mesi.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 28 marzo 2007

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 28 marzo 2007

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori Luogotenente Gaetano Caggiano, Maresciallo Capo Claudio Vuolo e Maresciallo Capo Simone Vacca.

La seduta inizia alle ore 8,25.

Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato in provincia di Sassari
(Esame e rinvio)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione dispone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, che l'odierna seduta si tenga in forma segreta, stante la delicatezza degli argomenti trattati ed il riferimento a documentazione di natura segreta concernente il sopralluogo svolto in provincia di Sassari e che il resoconto stenografico della seduta, non appena acquisito, sarà considerato atto segreto, ai sensi dell'articolo 2, lettera *d*) della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o formati dalla Commissione.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 8,25 alle ore 9,25. Riprendono, quindi, in seduta pubblica).

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che il seguito dell'esame dello schema di relazione in titolo è rinviato ad una prossima seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che sono state acquisite le risposte scritte ai quesiti posti dai senatori nei confronti del preside della I facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», professor Luigi Frati, nel corso della sua audizione tenutasi il 6 febbraio u.s..

Comunica, altresì, che è stata acquisita in data odierna ulteriore documentazione, avente natura segreta, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Sassari.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 28 marzo 2007

48^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9.

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TECCE (RC-SE) illustra il provvedimento in esame, segnalando per quanto di competenza che l'articolo 2, comma 3, dispone che il Ministero dei trasporti sottoponga al CIPE una proposta volta a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni; al riguardo, rileva che i possibili effetti sulle condizioni economiche delle attuali concessioni, considerata inoltre la ricomprensione del concessionario A.N.A.S. nell'ambito del conto economico della P.A. Con riferimento agli articoli 7 e 8, in materia rispettivamente di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e di portabilità dei mutui, segnala gli effetti

finanziari sugli enti previdenziali, alla luce del combinato disposto con la norma prevista dal successivo articolo 13, comma 8-*quaterdecies*, che prevede l'applicazione delle disposizioni in questione ai finanziamenti concessi dagli enti in parola. Con riferimento all'articolo 8, comma 4-*bis*, rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio in ordine ai profili di quantificazione ed al rischio di sottostima del minor gettito connesso alla disposizione, che appare estendere il regime fiscale agevolativo di cui agli articoli 15 e 17 del D.P.R. n. 601 del 1973 (previsto per le sole operazioni di finanziamento a medio-lungo termine) a fattispecie finanziarie più ampie, quali contratti di mutuo, aperture di credito e contratti di finanziamento in genere, secondo la previsione del comma 1 della norma. In relazione all'articolo 9, occorre acquisire conferma che all'attività di supporto tecnico prevista dal comma 6, a favore dei privati, le Camere di commercio possano provvedere nell'ambito delle proprie risorse autonome, occorrendo altresì acquisire chiarimenti circa l'invarianza finanziaria della prevista rideterminazione dell'imposta di bollo, di cui al comma 10, a fini di incentivo dell'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, atteso che a fronte di un aumento delle tariffe relative alle domande cartacee, le stesse registrerebbero presumibilmente per l'effetto una diminuzione quantitativa, con conseguenti effetti finanziari. In relazione all'articolo 10, comma 5-*septies*, occorre acquisire chiarimenti circa gli oneri connessi all'espletamento dei corsi di formazione inseriti quali requisiti di idoneità, per i quali dovrebbe essere chiarito che i relativi costi non ricadono sulla finanza pubblica. In ordine all'articolo 11, che interviene in materia di mercato del gas, introducendo un meccanismo di cessione delle aliquote presso il mercato regolamentato; rinvia alle osservazioni della nota del Servizio del bilancio circa i profili di variazioni di gettito per l'erario connessi alla previsione, risultando opportuni chiarimenti al riguardo. Chiarimenti appaiono necessari con riferimento all'articolo 13, commi da 1 a 1-*sexies*, che intervengono in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica; in particolare, con riferimento ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, occorre chiarire se le modifiche previste, in termini di ridefinizione del monte ore di lezione, di accorpamento e ammodernamento di settori di istruzione, possano attuarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, secondo quanto disposto dal comma 1-*sexies* della disposizione. Segnala il comma 2 dell'articolo 13, ove si prevede la possibile costituzione di «poli tecnico-professionali» in ambito provinciale o sub-provinciale, che appare potenzialmente onerosa, anche considerato il previsto coinvolgimento delle Regioni, che, secondo la disposizione, «concorrono alla loro realizzazione in relazione alla partecipazione delle strutture formative di competenza regionale», stante l'obbligo di copertura finanziaria di oneri a carico degli enti del settore pubblico, previsti da nuove leggi (articolo 27, comma 1, legge n. 468 del 1978). Rinvia alle osservazioni della Nota del Servizio del bilancio in ordine ai commi da 3 a 8 dell'articolo 13, in relazione ai profili di quantificazione dell'onere connesso al riconoscimento di detrazioni e deduzioni fiscali., mentre per quanto concerne la copertura fi-

nanziaria, prevista – nel comma 4 della disposizione- a partire dal 2008, si segnala che effetti potrebbero registrarsi, in relazione agli acconti, anche sull'esercizio 2007, per cui occorre acquisire chiarimenti al riguardo. Con riferimento ai commi *8-quater* e *8-quinquies*, in materia di contributi per la rottamazione di autoveicoli, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio per i profili di stima degli effetti di gettito, così anche in relazione agli effetti di natura fiscale connessi alla disposizioni dei commi da *8-sexies* a *8-quaterdecies* in materia di estinzione automatica di ipoteca, richiamando al riguardo le notazioni già svolte circa i possibili effetti di tale ultima previsione (articolo 13, comma *8-quaterdecies*) in relazione agli Enti previdenziali, per cui sarebbero opportuni chiarimenti. Infine, circa le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da *8-quinquiesdecies* a *8-undevicies*, che dispongono la revoca di talune concessioni rilasciate alla T.A.V. S.p.A. dall'Ente ferrovie dello Stato S.p.A., nel segnalare che la relazione tecnica associa alla norma risparmi di spesa, sottolinea i profili connessi al rischio di contenzioso ipotizzabile ad esito della disciplina in esame, mentre rinvia alle osservazioni del Servizio del bilancio in ordine ai profili di quantificazione degli indennizzi da riconoscere a seguito della revoca prevista, per i quali richiama comunque i chiarimenti già forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

Il senatore FERRARA (*FI*) sottolinea i profili critici connessi all'intervento normativo in relazione al divieto delle cosiddette tariffe binomio. Pur richiamando gli elementi forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ove si è prospettata una rideterminazione delle tariffe che dovrebbe coprire gli effetti della nuova disciplina, evidenzia che non possono ritenersi superati i rilievi inerenti alla problematica della diminuzione del gettito, analizzati anche nella Nota del servizio del bilancio. E' necessaria dunque una riflessione in ordine agli effetti della variazione delle tariffe che l'intervento normativo potrebbe determinare, ponendosi un problema sul piano della programmazione economica e in merito all'ingerenza dell'attività legislativa nei settori regolamentati, questioni meritevoli di particolare attenzione. In tale quadro sussistono gli elementi per l'espressione di un parere di contrarietà sul testo normativo, quand'anche senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASULA riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti in relazione alle osservazioni svolte dal relatore, illustra una Nota esplicativa del Ministero dell'economia e delle finanze nella quale si conferma che l'articolo 2, comma 3, non comporta oneri per la finanza pubblica, come peraltro esplicitato nella relazione tecnica allegata all'originario provvedimento e reiterato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, in quanto agli oneri in questione farà fronte l'ANAS nell'ambito delle proprie complessive disponibilità finanziarie. In merito all'articolo 9, ribadisce le assicurazioni circa l'invarianza finanziaria della disposizione che risulta pienamente compatibile con le funzioni già svolte istituzional-

mente sia dalle Amministrazioni centrali che dalle Camere di commercio. Sull'articolo 13, commi 1-*bis* e 1-*ter*, rileva che sussistono i presupposti per l'efficacia della clausola di salvaguardia finanziaria di cui al citato comma 1-*quinqüies*, atteso che, a fronte della riorganizzazione dei citati istituti tecnici e professionali, ove è previsto tra l'altro il potenziamento di stage e di tirocini presso altre istituzioni pubbliche e private (comma 1-*bis*), la norma prevede anche la riduzione del numero degli attuali indirizzi di studi, nonché la previsione di un monte ore annuale delle lezioni ridotto rispetto a quello vigente. Il comma 1-*ter* fa, infatti, riferimento ad un numero complessivo di ore annuali da attuare nei limiti di quelle previste, per i licei economico e tecnologico, dal decreto legislativo n. 226/2005 e, per gli istituti professionali, dall'articolo 1, comma 605, lettera *f*), della legge n. 296/2006, che in entrambi i casi risultano inferiori all'attuale monte ore di lezione, con conseguenti minori oneri a carico del bilancio dello Stato che compenserebbero la maggiore spesa relativa all'ammodernamento degli istituti in questione. In ordine all'attivazione dei poli tecnico-professionali prevista dal comma 2, fa presente, a sostegno dell'efficacia della clausola di salvaguardia ivi prevista, che la norma in esame stabilisce la possibilità e non l'obbligo di istituire, in ambito provinciale e sub-provinciale, i poli tecnico-professionali, alla costituzione dei quali si prevede un concorso delle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili, atteso che dall'iniziativa, comunque, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'intera finanza pubblica.

Dopo che il senatore FERRARA (*FI*) ha sottolineato che non sono state fornite risposte in merito alla questione della detrazione e deduzione fiscale di cui all'articolo 13, il PRESIDENTE evidenzia la necessaria tempestività con cui dovranno essere forniti i chiarimenti richiesti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota, che deposita agli atti della Commissione, con la quale risponde puntualmente ai rilievi richiamati nella relazione svolta dal senatore Tecce, soffermandosi in particolare sulle risposte relative ai rilievi sulle norme di carattere fiscale rispetto alle quali ribadisce la non incisività sul bilancio a legislazione corrente, evidenziandone al contrario gli aspetti di carattere evolutivo, e successivamente chiarendo le questioni connesse all'articolo 13, in relazione ai commi riguardanti l'istruzione.

Il senatore FERRARA (FI) rileva che, sebbene il provvedimento tragga spunto dalla deliberazione del Consiglio europeo n. 659 del 2006 che indicava come il costo di ricarica fosse una specificità del nostro Paese e nonostante l'articolo 1 non abbia effetti rilevanti sotto il profilo finanziario, non si possa escludere un rilevante effetto economico dal punto di vista del funzionamento ottimale del mercato. Ritiene infatti che lo stesso effetto di liberalizzazione del mercato sarebbe stato più correttamente conseguibile attraverso un intervento di regolamentazione da parte dell'Autorità competente piuttosto che attraverso una disposizione di legge. Ciò ha trasformato l'intervento legislativo in una ultronea e dannosa invasione delle regole di buon funzionamento dell'economia e con effetti turbativi delle quotazioni di mercato delle imprese telefoniche. Infine, ritiene insoddisfacenti le risposte del Governo sia in relazione alla quantificazione dell'incremento degli acquisti indicati nella relazione tecnica come compensativi della riduzione delle entrate legate alle ricariche, sia sull'effetto delle disposizioni concernenti le erogazioni liberali.

Il presidente MORANDO rileva che i chiarimenti offerti dal Governo sono suscettibili di risolvere i profili critici dal punto di vista finanziario. Tuttavia, sottolinea che l'esame del provvedimento fa emergere l'esigenza di approfondire anche alcuni aspetti più strettamente connessi con la programmazione economica. In particolare, rileva come in Parlamento sia ancora troppo carente l'analisi delle conseguenze economiche delle norme che intervengono in materia di regolamentazione dei mercati. Ad esempio, nella fattispecie in esame, l'eliminazione dei costi di ricarica determina una riallocazione di risorse dalle imprese telefoniche agli utenti, così come le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 13, concernenti le ero-

gazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possano avere effetti significativi sui trasferimenti da parte di privati a tali istituzioni pubbliche. Si tratta di questioni che hanno un effetto sul sistema economico generale che non può essere trascurato dal Parlamento. Con particolare riferimento all'articolo 13 citato, ritiene essenziale svolgere un monitoraggio annuale di tali disposizioni, in quanto, ove fosse frequente il ricorso a tali agevolazioni fiscali, si potrebbe riesaminare la disposizioni al fine di renderla più efficace. Auspica infine che il Parlamento possa dotarsi di strutture idonee ad approfondire, in occasione di provvedimenti di analoga portata, la valutazione degli effetti economici delle attività di regolamentazione dei mercati e degli effetti indiretti delle norme di incentivazione fiscale.

Il senatore VEGAS (*FI*) condivide l'opportunità di approfondire gli aspetti testé segnalati dal Presidente. Rileva che in passato si è persa l'occasione di elaborare una metodologia consolidata per l'analisi degli effetti indotti delle norme di incentivazione fiscale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) rileva che il tema di carattere metodologico potrebbe trovare spazio nel parere del Relatore al provvedimento in titolo, anche al fine di rappresentare un'occasione formale per svolgere in futuro un dibattito su questi argomenti.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*) rileva come la riflessione in corso sia interessante e convincente. Sottolinea l'opportunità di cogliere questa occasione per affrontare nel parere questioni più generali.

Il senatore CICCANTI (*UDC*), condividendo il senso delle argomentazioni svolte, fa presente che questi profili potrebbero trovare anche luogo nel dibattito in corso sulla modifica delle procedure di bilancio.

Il relatore TECCE (*RC-SE*), apprezzando il dibattito svolto e i soddisfacenti chiarimenti offerti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sui seguenti presupposti:

- che i costi relativi all'espletamento dei corsi di formazione di cui all'articolo 10, comma 5-*septies*, siano totalmente a carico dei soggetti privati interessati, senza oneri per la finanza pubblica;
- che le norme di cui all'articolo 13, commi da 1 a 1-*sexies*, in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, presentino un effetto integralmente compensativo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva altresì l'opportunità che l'attuazione delle norme inerenti il regime fiscale agevolato per gli atti di liberalità a favore degli istituti scolastici, di cui all'articolo 13, siano oggetto di specifica attività di monitoraggio, su base annuale, in ordine agli effetti sulla finanza pubblica e sul

sistema economico nel suo complesso. Per quanto riguarda poi i profili della programmazione economica osserva la necessità di una sistematica valutazione degli effetti economici derivanti dall'attività di regolazione dei mercati nonché degli effetti indiretti connessi alle norme di incentivazione fiscale.».

Posta ai voti, la proposta del Relatore risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 marzo 2007

10^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONADONNA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(691) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 marzo 2007

11^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 1^a e 2^a riunite:

(1314-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 28 marzo 2007

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
LIVI BACCI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 10^a Commissione:

(1427) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazione.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 5^a e 12^a RIUNITE

**(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(12^a - Igiene e sanità)**

Giovedì 29 marzo 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2007, n.23, recante disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario (1411).
-

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

**(7^a - Istruzione)
(12^a - Igiene e sanità)**

Giovedì 29 marzo 2007, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali (772).
- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un*

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierto; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
- Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
- D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
- LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

VII. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate» (n. 76).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in relazione all'affare assegnato relativo all'atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009 (*Doc. CII, n. 1*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).
- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).

- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).

VI. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2007 (n. 74).
 - Schema di decreto interministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 75).
 - Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: «Disposizioni in ordine al trasferimento delle strutture e delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei ministri» (n. 77).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (728).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (858).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (911).
- MAZZARELLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (1044).
- e della petizione n. 138, ad essi attinente.

II. Esame congiunto dei disegni di legge.

- PALERMO ed altri.- Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono (851).
- DONATI ed altri. – Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce (1170).
- e della petizione n. 425, ad essi attinente.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 9

***ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile (n. 9).

- Proposta di regolamento del Consiglio recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e recante modifica di taluni regolamenti (n. 10).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per il riordino e lo sviluppo dell'agricoltura (933).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (236).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Disciplina delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini (745).

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) (n. 26).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 29 marzo 2007, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui cambiamenti climatici, anche in vista della Conferenza nazionale su energia, ambiente e attuazione del Protocollo di Kyoto: audizione di rappresentanti di Assoelettrica ed Edison.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte (n. 22).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi (n. 23).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini (n. 24).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 29 marzo 2007, ore 14

Audizione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

Giovedì 29 marzo 2007, ore 14

Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Elisabetta Spitz.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 29 marzo 2007, ore 15,30, 16,30 e 17,30

INDAGINE CONOSCITIVA

ORE 15,30

Sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino:

- Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS).

ORE 16,30

- Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS).

ORE 17,30

- Audizione del Direttore Generale dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS).
-

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare NATO

Giovedì 29 marzo 2007, ore 14

*ESAME DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL MEMORANDUM
SULLA COLLABORAZIONE TRA LA DELEGAZIONE ITALIANA E LA
DELEGAZIONE RUSSA PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
NATO*
